

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 312

33° anno

12 dicembre 1990

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
90/C 312/01	n. 329/89 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Ammontare delle restituzioni alle esportazioni comunitarie verso le Canarie	1
90/C 312/02	n. 365/89 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Reperibilità della benzina senza piombo	1
90/C 312/03	n. 757/89 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Destinatari di finanziamenti — Ricerca CECA sulla salute sul luogo di lavoro	2
90/C 312/04	n. 827/89 dell'on. François de Donnée alla Commissione Oggetto: Aiuti statali	2
90/C 312/05	n. 882/89 di Sir Jack Stewart-Clark alla Commissione Oggetto: Impiego delle tecnologie dell'informazione nell'istruzione europea	3
90/C 312/06	n. 63/90 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Scarico in mare di materiale radioattivo	4
90/C 312/07	n. 169/90 dell'on. Birgit Biørnig alla Commissione Oggetto: Additivi chimici a base di antibiotici negli alimenti per animali	5
90/C 312/08	n. 175/90 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Seguito dell'affare Transnuklear	5
90/C 312/09	n. 258/90 dell'on. Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: I fondi strutturali e la comunità autonoma delle Asturie	6
90/C 312/10	n. 345/90 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Monopolio dei servizi postali	7

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 312/11	n. 436/90 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Politica regionale e coesione economica e sociale	8
90/C 312/12	n. 437/90 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Cooperazione interregionale	8
90/C 312/13	n. 457/90 dell'on. José Álvarez de Paz alla Commissione Oggetto: Programma di lavoro per il 1990 e creazione di posti di lavoro	9
90/C 312/14	n. 475/90 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Cattura con tagliole di animali da pelliccia	9
90/C 312/15	n. 509/90 dell'on. Joaquin Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Sportello reclami per i turisti comunitari	10
90/C 312/16	n. 517/90 di Sir Jack Stewart-Clark alla Commissione Oggetto: Programma d'azione per gli anziani nel programma della Commissione per il 1990 ..	10
90/C 312/17	n. 525/90 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Contributo comunitario per i lavori del gruppo intergovernativo di esperti in materia di mutamenti climatici (IPCC) dell'ONU	10
90/C 312/18	n. 527/90 dell'on. Gerardo Fernandez Albor alla Commissione Oggetto: Modello comunitario per prestazioni mediche	11
90/C 312/19	n. 528/90 dell'on. Gerardo Fernandez Albor alla Commissione Oggetto: Costruzione di una scogliera artificiale nella Costa del Sol in Spagna	12
90/C 312/20	n. 576/90 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Trattamento delle acque urbane	13
90/C 312/21	n. 689/90 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Direttiva sulle acque reflue municipali — Informazione pubblica	13
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 576/90 e 689/90	13
90/C 312/22	n. 578/90 dell'on. José Happart alla Commissione Oggetto: Encefalopatia spongiforme nei bovini (BSE)	14
90/C 312/23	n. 634/90 dell'on. Marc Galle alla Commissione Oggetto: Tutela delle foreste pluviali tropicali in Brasile e degli indios che vi abitano	14
90/C 312/24	n. 644/90 dell'on. Elio Di Rupo alla Commissione Oggetto: Prezzi degli autoveicoli	15
90/C 312/25	n. 919/90 dell'on. Adrien Zeller alla Commissione Oggetto: Il mercato unico delle automobili	15
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 644/90 e 919/90	15
90/C 312/26	n. 684/90 dell'on. Dimitrios Nianias alla Commissione Oggetto: Ammodernamento dell'industria tessile greca	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 312/27	n. 687/90 dell'on. Neil Blaney alla Commissione Oggetto: Ostacoli allo sviluppo della produzione di energia dal moto ondoso nel Regno Unito	16
90/C 312/28	n. 722/90 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Revisione intermedia della politica comune della pesca	16
90/C 312/29	n. 723/90 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Revisione intermedia della politica comune della pesca	16
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 722/90 e 723/90	17
90/C 312/30	n. 732/90 dell'on. Klaus-Peter Köhler alla Commissione Oggetto: Agevolazioni comunitarie per l'automobile ecologica	17
90/C 312/31	n. 733/90 dell'on. Heinz Köhler alla Commissione Oggetto: Interrogazioni dei deputati del Parlamento europeo alla Commissione	18
90/C 312/32	n. 750/90 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Uccisione di foche monache	18
90/C 312/33	n. 756/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Pericolo derivante dall'emissione di CFC 113 originata dall'industria elettronica	19
90/C 312/34	n. 778/90 dell'on. José Happart alla Commissione Oggetto: Nitrati: fonte principale dell'inquinamento dell'acqua dovuto ad organismi nocivi	19
90/C 312/35	n. 806/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: L'Europa orientale e la CEE	20
90/C 312/36	n. 807/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Diagnosi comune sulla tossicodipendenza in Europa	21
90/C 312/37	n. 826/90 dell'on. Reinhold Bocklet alla Commissione Oggetto: Mancata convalida dei formulari T 5 da parte delle autorità dei paesi destinatari	21
90/C 312/38	n. 828/90 dell'on. Sylviane Ainardi alla Commissione Oggetto: Concorrenza sleale del glutine di mais americano	22
90/C 312/39	n. 829/90 dell'on. René-Emile Piquet alla Commissione Oggetto: Accordo CEE-Stati Uniti del 30 gennaio 1987	22
90/C 312/40	n. 844/90 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Sviluppo degli uffici di trasferimento tecnologico	23
90/C 312/41	n. 854/90 dell'on. Gerardo Fernandez-Albor alla Commissione Oggetto: Istituzione di un'assemblea europea della pesca	24
90/C 312/42	n. 891/90 dell'on. Niall Andrews alla Commissione Oggetto: Industria della birra	24
90/C 312/43	n. 908/90 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Piano Braks per il sostegno del reddito degli agricoltori	24

(*segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 312/44	n. 912/90 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Costruzione di un complesso alberghiero all'interno di un biotopo fluviale	25
90/C 312/45	n. 920/90 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva 89/48/CEE sul riconoscimento dei diplomi e libera circolazione	25
90/C 312/46	n. 938/90 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Finanziamento del depuratore dell'Isolella (Corsica meridionale) Francia	26
90/C 312/47	n. 957/90 dell'on. Herman Verbeek alla Commissione Oggetto: Prezzo delle quote lattiere	26
90/C 312/48	n. 966/90 dell'on. Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Richiesta di informazioni sull'inquinamento della Baia di Santander	27
90/C 312/49	n. 991/90 dell'on. Carlos Carvalhas alla Commissione Oggetto: Le incertezze dei quadri comunitari di sostegno	27
90/C 312/50	n. 995/90 dell'on. Gianfranco Amendola alla Commissione Oggetto: Decreto del governo italiano che annulla il recepimento delle direttive CEE in materia di rifiuti	28
90/C 312/51	n. 998/90 dell'on. Simone Martin alla Commissione Oggetto: Prezzo dei prodotti proteici	28
90/C 312/52	n. 999/90 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Sovvenzione del FESR sfruttata a fini elettorali	28
90/C 312/53	n. 1000/90 dell'on. Virginio Bettini alla Commissione Oggetto: Insediamento siderurgico di seconda fusione a Cremona: Arvedi 2	29
90/C 312/54	n. 1066/90 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: IVA sui taxi	30
90/C 312/55	n. 1067/90 dell'on. Antoine Waechter alla Commissione Oggetto: Installazione di una raffineria di petrolio di 150 000 barili al giorno a Port Louis in Guadalupa	30
90/C 312/56	n. 1071/90 dell'on. Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Protezione dei bambini dai rischi delle piante velenose	30
90/C 312/57	n. 1073/90 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Aumento delle forniture di energia idroelettrica	31
90/C 312/58	n. 1097/90 dell'on. Filippas Pierros alla Commissione Oggetto: Risultati per la Grecia dell'azione comunitaria specifica nel settore energetico (regolamenti (CEE) n. 2618/80 e (CEE) n. 218/84)	31
90/C 312/59	n. 1211/90 dell'on. François Xavier de Donnea alla Commissione Oggetto: Programma comunitario FLAIR	32
90/C 312/60	n. 1234/90 dell'on. John Bird alla Commissione Oggetto: Piogge acide	32
90/C 312/61	n. 1262/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Presenza di atrazina nelle acque in bottiglia commercializzate nella Repubblica federale di Germania	32

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
90/C 312/62	n. 1265/90 dell'on. Maria Aglietta alla Commissione Oggetto: Problemi di sicurezza della centrale nucleare di Krsko	33
90/C 312/63	n. 1299/90 dell'on. Juan Garaikoetxea Urriza alla Commissione Oggetto: Divieto di usare reti da posta derivanti	34
90/C 312/64	n. 1305/90 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Direttiva sui pacchetti MAC per le trasmissioni via satellite	34
90/C 312/65	n. 1345/90 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Ruolo della Commissione in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)	35
90/C 312/66	n. 1351/90 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Relazione sulle attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Osservazioni relative a impianti di ritrattamento che richiedevano un determinato seguito	35
90/C 312/67	n. 1354/90 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Dati riguardanti il personale ispettivo	36
90/C 312/68	n. 1355/90 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Paragrafo 72, lettere b) e c)	36
90/C 312/69	n. 1356/90 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Smarrimento di attrezzature	37
90/C 312/70	n. 1361/90 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Gruppo di lavoro LASCAR	37
90/C 312/71	n. 1369/90 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Prestiti della BEI in Spagna	37
90/C 312/72	n. 1380/90 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom	38
90/C 312/73	n. 1382/90 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Frequenza di elaborazione e di pubblicazione della relazione sul controllo di sicurezza dell'Euratom	38
90/C 312/74	n. 1384/90 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Relazione sul controllo di sicurezza dell'Euratom — Impianti di carattere «misto» ..	38
90/C 312/75	n. 1404/90 dell'on. Christine Oddy al Consiglio Oggetto: Oppressione dei Sikh nel Punjab	39
90/C 312/76	n. 1415/90 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Sicurezza degli attrezzi da giardinaggio	39
90/C 312/77	n. 1431/90 dell'on. Gerardo Fernandez Albor alla Commissione Oggetto: Regolamentazione comunitaria per la risoluzione dei conflitti	39
90/C 312/78	n. 1446/90 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Progetti dimostrativi riguardanti le fonti energetiche e l'utilizzazione razionale dell'energia	40
90/C 312/79	n. 1450/90 dell'on. Klaus Hänsch alla Commissione Oggetto: Direttiva quadro relativa alle condizioni di spostamento dei lavoratori a mobilità ridotta	40

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
90/C 312/80	n. 1488/90 dell'on. Rafael Calvo Ortega alla Commissione Oggetto: Situazione della produzione di nocciole nella provincia di Tarragona	41
90/C 312/81	n. 1498/90 dell'on. Thomas Maher alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali — Portata degli interventi	41
90/C 312/82	n. 1503/90 degli on. Gianfranco Amendola, Virginio Bettini, Enrico Falqui e Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale 5 anni dopo	42
90/C 312/83	n. 1515/90 degli on. Yves Verwaerde e Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Protezione dello strato di ozono: eliminazione dei clorofluorocarburi (CFC)	42
90/C 312/84	n. 1516/90 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Costruzione del tratturo di Ligoleta (Francia)	43
90/C 312/85	n. 1517/90 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Attribuzione di fondi comunitari alla federazione dipartimentale dei cacciatori delle Lande (Francia)	43
90/C 312/86	n. 1520/90 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Schema europeo per i donatori di reni	44
90/C 312/87	n. 1536/90 dell'on. John Cushnahan alla Commissione Oggetto: Comitato di controllo per i fondi strutturali	44
90/C 312/88	n. 1554/90 dell'on. Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Sport cruenti quali riprovevoli fonti di svago	45
90/C 312/89	n. 1564/90 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Protezione dei pachidermi d'Africa	45
90/C 312/90	n. 1579/90 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Trattamento dei pescatori del settore della pesca alturiera a strascico licenziati nel Regno Unito	45
90/C 312/91	n. 1586/90 dell'on. Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Esagerato ritardo nella pubblicazione del formulario greco per la presentazione delle domande relative al programma Thermie	46
90/C 312/92	n. 1631/90 degli on. Carlos Perreau De Pinninck Domenech e José Ruiz-Mateos Jiménez De Tejada alla Commissione Oggetto: Barriere di protezione per strade e autostrade	47
90/C 312/93	n. 1646/90 dell'on. Marco Pannella alla Commissione Oggetto: Deposito di rifiuti radioattivi vicino alla riserva naturale della Maiella e al parco nazionale degli Abruzzi	47
90/C 312/94	n. 1650/90 dell'on. Sylviane Ainardi alla Commissione Oggetto: Progetto di dimostrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85 nella regione della Linguadoca-Rossiglione	48
90/C 312/95	n. 1719/90 dell'on. Marc Galle alla Commissione Oggetto: Aiuto della Comunità alla ricerca scientifica per la prevenzione di nuove malattie da virus	48
90/C 312/96	n. 1721/90 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Piano per il risanamento delle spiagge del Mediterraneo comunitario	49

(segue in 3ª pagina di copertina)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 312/97	n. 1752/90 dell'on. Carmen Díez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Conferimento della bandiera azzurra	50
90/C 312/98	n. 1770/90 dell'on. Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Stoccaggio dei residui nucleari	51
90/C 312/99	n. 1828/90 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Identificazione delle pelli di animali d'allevamento	51
90/C 312/100	n. 1873/90 dell'on. Maartje van Putten ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Libertà di religione a Singapore	51
90/C 312/101	n. 1874/90 dell'on. Maartje van Putten ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Diritti umani in Malaysia	52
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1873/90 e 1874/90	52
90/C 312/102	n. 2050/90 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Misure contro l'inquinamento da piombo	52

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 329/89**dell'on. Arturo Escuder Croft (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(1° settembre 1989)**(90/C 312/01)*

Oggetto: Ammontare delle restituzioni alle esportazioni comunitarie verso le Canarie

Le esportazioni di taluni prodotti agricoli comunitari verso le Canarie beneficiano di restituzioni in quanto tale territorio non è parte integrante né della PAC né dell'Unione doganale.

Onde conoscere l'evoluzione del commercio dei paesi comunitari con le isole Canarie e l'ammontare delle restituzioni in questione, si chiede di rendere noto:

1. l'ammontare del volume totale espresso in tonnellate e il corrispettivo valore in Ecu delle esportazioni di ciascun paese comunitario destinate alle isole Canarie nel 1988;
2. l'ammontare del volume totale espresso in tonnellate e il corrispettivo valore in Ecu delle importazioni di ciascun paese comunitario di prodotti provenienti dalle isole Canarie nel 1988;
3. l'ammontare delle restituzioni pagate per ciascuno dei paesi comunitari nel 1988 relativamente alle esportazioni di questi verso le isole Canarie.

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(26 gennaio 1990)

1 e 2. I dati statistici chiesti dall'onorevole parlamentare sono regolarmente pubblicati nelle «Tabelle analitiche del commercio estero» d'Eurostat (Tema 6 — Serie C).

Essi sono pure disponibili nella banca di dati «Comext» di Eurostat alla quale è collegato il Parlamento europeo.

3. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli sono pagate dagli Stati membri.

Non è tuttavia possibile determinare le restituzioni pagate per le esportazioni verso le isole Canarie, poiché gli Stati membri non sono tenuti a comunicarne il valore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 365/89**dell'on. Stephen Hughes (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 settembre 1989)**(90/C 312/02)*

Oggetto: Reperibilità della benzina senza piombo

Potrebbe la Commissione indicare per ciascuno Stato membro la percentuale delle stazioni di servizio che offrono benzina senza piombo?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(13 ottobre 1989)

La Commissione ricorda che a livello comunitario non esistono dati statistici sulla ripartizione delle vendite di benzina con piombo e benzina senza piombo.

Secondo le ultime informazioni (luglio 1989) a disposizione della Commissione, il numero di stazioni di servizio che vendono benzina con e senza piombo è il seguente:

	Totale stazioni di servizio	Di cui benzina senza piombo	%
Belgio	4 580	2 000	44
Danimarca	3 250	2 900	89
Repubblica federale di Germania	18 650	16 700	90
Grecia	5 900	215	4
Spagna	4 820	150	3
Francia ⁽¹⁾	28 000	3 000	11
Irlanda	3 250	400	12
Italia	34 300	6 000	17
Lussemburgo	450	375	83
Paesi Bassi	7 300	7 300	100
Portogallo	1 800	52	3
Regno Unito	20 000	8 500	43
CEE	132 300	47 592	36

(¹) Il seguito alle agevolazioni fiscali introdotte il 1° luglio 1989 dovrebbe verificarsi un netto aumento delle stazioni di servizio che offrono benzina senza piombo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 757/89

dell'on. Stephen Hughes (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 novembre 1989)
(90/C 312/03)

Oggetto: Destinatari di finanziamenti — Ricerca CECA sulla salute sul luogo di lavoro

Può la Commissione fornire nomi e indirizzi dei destinatari di finanziamenti nonché copie delle relazioni e dei documenti redatti a conclusione degli ultimi due programmi di ricerca della CECA sulla salute sul luogo di lavoro?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione
(28 novembre 1989)**

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento europeo un elenco delle ricerche effettuate nel quadro del decorso quarto programma di ricerca medica CECA e dell'attuale quinto programma.

Dato che il quinto programma è appena iniziato, non è ancora pervenuto alcun rapporto in merito.

Quanto al quarto programma, la Commissione dispone soltanto di alcuni rapporti conclusivi, in quanto non tutti i progetti di ricerca sono stati ultimati. Non appena sarà

disponibile la relazione finale sull'intero programma, la Commissione provvederà a inviarne copia all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento.

La Commissione trasmetterà comunque, a titolo informativo, una raccolta dei risultati delle ricerche condotte nel quadro del terzo programma, ultimato nel 1981, nella quale figurano i nomi e gli indirizzi degli esperti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 827/89

dell'on. François de Donnée (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(28 novembre 1989)
(90/C 312/04)

Oggetto: Aiuti statali

Nella 18° relazione sulla politica di concorrenza (SEC (89) 873 def.) la Commissione riporta di aver esaminato nel settembre 1988 il regime «Prototipi» in vigore in Belgio verificandone la conformità con l'articolo 92 del trattato CEE.

In seguito a tale indagine la Commissione ha proposto al governo belga di modificare il regime «Prototipi» in modo che l'entità lorda massima dell'aiuto non superi, per la ricerca di base il 50 %, per la ricerca applicata e lo sviluppo il 40 % in caso di fallimento del progetto e il 25 % in caso di successo.

Potrebbe la Commissione rendere noto il seguito dato alle sue proposte da parte del governo belga?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione
(8 febbraio 1990)**

Nel dicembre 1988 il governo belga ha espresso il suo accordo circa le modifiche proposte dalla Commissione, pur manifestando il desiderio di mantenere la possibilità di aumentare i massimali di intensità in tre casi specifici, più esattamente, i progetti di ricerca e sviluppo realizzati da PMI, oppure che presentano un rischio particolare o relativi a un progetto d'interesse europeo.

Tenuto conto della percentuale molto elevata di anticipi non rimborsati per l'insuccesso del progetto e quindi del fatto che il regime «Prototipi» definito di anticipi rimborsabili concede in realtà, nella maggior parte dei casi, pure e semplici sovvenzioni la cui intensità potrebbe raggiungere il 40 % per la ricerca applicata — nettamente al di sopra del livello normalmente ammesso dalla Commissione per questo tipo di ricerca — la Commissione deve dimostrarsi rigorosa e ammettere un ulteriore aumento unicamente in casi eccezionali.

I negoziati svoltisi nel 1989 hanno permesso di definire in maniera sufficientemente precisa e restrittiva i tre casi specifici per i quali è ammissibile un aumento di 10 punti dell'intensità dell'aiuto. Queste possibilità di aumento non possono essere cumulate né possono essere superati i massimali in tal modo fissati, nemmeno in caso di cumulo con altri aiuti pubblici.

Le autorità belghe hanno confermato il loro accordo sulle nuove modalità così definite.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 882/89

di Sir Jack Stewart-Clark (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 novembre 1989)

(90/C 312/05)

Oggetto: Impiego delle tecnologie dell'informazione nell'istruzione europea

La relazione tra la futura competitività europea e la qualità dei sistemi scolastici europei è fuori discussione. Indagini, come per esempio quella compiuta dalla tavola rotonda europea con lo studio «Istruzione e competenza europea», indicano la generale necessità di migliorare l'istruzione in Europa a tutti i livelli.

Le tecnologie dell'informazione offrono sempre di più strumenti nuovi ed avanzati per migliorare l'efficacia dell'apprendimento, tra i quali ad esempio il compact disc interattivo.

Quali azioni sta conducendo la Commissione per favorire la standardizzazione di taluni sistemi e strumenti delle tecnologie dell'informazione a fini educativi nella Comunità europea, per incrementare l'efficienza e diminuire i costi dell'istruzione?

Che cosa fa la Commissione per migliorare la cooperazione tra fabbricanti di hardware, case di produzione dei sistemi, istituti d'istruzione e case editrici in vista dell'attuazione dei suddetti obiettivi?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(15 febbraio 1990)

L'azione esplorativa DELTA (*) riguarda l'area menzionata dall'onorevole parlamentare. In particolare il concetto di PETE (Ambiente per strumenti didattici portatili) sta per essere sviluppato mediante vari progetti al fine di creare un insieme di strumenti aventi come oggetto le macchine usate nei settori della formazione e dell'apprendimento.

Questi progetti mirano alla definizione di specifiche per un ambiente propizio allo sviluppo di una produzione economicamente valida di materiale per corsi multimedia di qualità.

Per completare l'approccio esecutivo due altri progetti prendono in considerazione i problemi di standardizzazione relativi al settore, il primo tramite il modello di mercato delle norme de facto e il secondo tramite l'individuazione di norme tecniche emergenti nel settore.

Questi due approcci convergeranno verso una completa attuazione che potrà essere oggetto di una proposta della Commissione nel 1990 nell'ambito dei programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo.

Per quanto riguarda l'azione che la Commissione sta per intraprendere al fine di migliorare la cooperazione tra operatori in vista del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, l'azione DELTA comprende 30 progetti molti dei quali mirano al conseguimento di obiettivi comuni.

Al fine di facilitare la gestione dei progetti da parte dei contraenti e di concordare iniziative ed attività di cooperazione, i membri delle équipes dei progetti si incontrano ogni sei settimane organizzando riunioni di concertazione per uno o due giorni. In tale sede ciascun indirizzo tecnico viene esaminato nei particolari, lo stato di avanzamento dei progetti e le specifiche tecniche sono discussi ed autorizzati e vengono date dimostrazioni delle esecuzioni dei progetti.

Per garantire che questi sviluppi trovino il più vasto pubblico possibile e le più ampie reazioni sta per essere attualmente istituita un'associazione europea delle tecnologie di apprendimento (ELTA) e stanno per essere prese altre misure al fine di diffondere le informazioni e di fornire una tribuna aperta per uno scambio di vedute.

Attraverso questi meccanismi, la cooperazione procede in maniera molto soddisfacente in un'area in cui i produttori di hardware, le ditte che forniscono il software, gli operatori delle reti via satellite, le nuove case editrici di mezzi di comunicazione e le organizzazioni, che rappresentano gli interessi del mondo della scuola, hanno una tale importanza al fine di assicurare che i sistemi sviluppati soddisfino le reali esigenze dei discenti.

Inoltre la Commissione nel 1986 ha creato una rete specializzata di informazioni denominata EURYCLEE per selezionare, archiviare e scambiare informazioni relative all'introduzione delle nuove tecnologie dell'informazione nelle scuole.

L'accesso alle informazioni fornite dalla rete EURYCLEE è aperto a qualsiasi parte interessata, ma serve essenzialmente come mezzo di informazione per i livelli decisionali degli Stati membri in merito allo sviluppo concernente l'introduzione delle NIT (nuove tecnologie dell'informazione) nelle scuole in altri Stati membri. Inoltre, dal 1984 la Commissione ha stimolato la cooperazione tra operatori in questo campo in quattro principali aree: inseri-

mento delle NIT nell'attività didattica e nei curricula di studio; formazione di insegnanti e di formatori; software, materiale per corsi e sistemi hardware; implicazioni economiche dell'introduzione delle NIT nelle strategie per lo sviluppo e per l'istruzione.

(¹) GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 20.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 63/90

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1990)

(90/C 312/06)

Oggetto: Scarico in mare di materiale radioattivo

Può la Commissione far sapere quali Stati membri hanno a tutt'oggi ratificato e/o sottoscritto gli accordi internazionali sul divieto di scarico in mare di materiale radioattivo, con particolare riferimento agli accordi di Oslo, Londra, Marpol, Helsinki, Barcellona e Bonn?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(20 marzo 1990)

Attualmente sono in vigore diverse convenzioni internazionali sulla protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento da diversi tipi di rifiuti derivanti da attività umane, inclusi i residui radioattivi.

La discarica in mare di residui radioattivi può avvenire in due modi che generalmente vengono presi in considerazione distintamente: discarica a partire da sorgenti a terra e discarica da imbarcazioni, aeromobili e altre strutture artificiali in mare. Questa seconda forma di discarica viene generalmente chiamata «dumping».

Il dumping di scorie radioattive è oggetto della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino mediante dumping di residui e altre sostanze, firmata a Londra il 29 dicembre 1972 e applicabile senza alcuna limitazione geografica.

Ai sensi della suddetta convenzione è vietato il dumping di scorie radioattive di forte attività, definite dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica come inadatte ad operazioni di dumping in mare, mentre il dumping di altri residui radioattivi non inclusi nella definizione dell'Agen-

zia internazionale dell'energia atomica è subordinato al rilascio di una preventiva autorizzazione speciale da parte delle competenti autorità nazionali. Tuttavia, nella riunione consultiva del 1983 delle parti firmatarie della convenzione di Londra sul dumping è stata adottata una risoluzione che invocava una moratoria per il dumping di scorie radioattive, risoluzione sottoscritta spontaneamente da tutte le parti firmatarie. Questa moratoria è stata rinnovata nel 1985 per un periodo indefinito, in attesa delle conclusioni di ulteriori studi.

Il dumping di residui radioattivi è anche oggetto di certe disposizioni delle seguenti convenzioni relative a determinate aree:

- convenzione sull'ambiente marino dell'area del Mar Baltico, Helsinki, 22 marzo 1974;
- convenzione sulla protezione del mare Mediterraneo contro l'inquinamento, Barcellona, 16 febbraio 1976, e protocollo per la prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo da dumping operato con imbarcazioni e aeromobili.

La discarica in mare da fonti a terra è oggetto, in particolare, delle seguenti convenzioni riguardanti determinate aree:

- convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino da fonti a terra, Parigi, 4 giugno 1974;
- convenzione sulla protezione del mare Mediterraneo contro l'inquinamento, Barcellona, 16 febbraio 1976, e protocollo sulla protezione del mare Mediterraneo contro l'inquinamento da fonti a terra, Atene, 17 marzo 1980;
- convenzione sulla protezione dell'ambiente marino dell'area del Mar Baltico, Helsinki, 22 marzo 1974.

Queste convenzioni non vietano la discarica di sostanze radioattive: esse impongono alle parti firmatarie di ridurre al minimo e di vigilare su tali discariche nonché di conformarsi alle raccomandazioni dei competenti organismi internazionali.

La convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da imbarcazioni (MARPOL), Londra, 2 novembre 1973, e l'accordo sulla cooperazione nella lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord da idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn), Bonn, 13 settembre 1983, riguardano rispettivamente le operazioni di discarica dalle navi per motivi di esercizio e un sistema di informazioni e di assistenza in caso di incidenti con fuoriuscita di petrolio o di altre sostanze pericolose. Esse non contemplano quindi la discarica di scorie radioattive.

Ratifica delle succitate convenzioni per quanto riguarda la discarica di scorie radioattive:

	Londra 29 dicembre 1972	Helsinki 22 marzo 1974	Parigi 4 giugno 1974	Barcellona 16 febbraio 1976	Barcellona Protocollo sul dumping 16 febbraio 1976	Barcellona Protocollo sulle sorgenti a terra 17 marzo 1980
Belgio	R		R			
Danimarca	R	R	R			
Repubblica federale di Germania	R	R	R			
Grecia	R			R	R	R
Spagna	R		R	R	R	R
Francia	R		R	R	R	R
Irlanda	R		R			
Italia	R			R	R	R
Lussemburgo						
Paesi Bassi	R		R			
Portogallo	R		R			
Regno Unito	R		R			
Comunità				R	R	R

R = Ratifica/Accessione/Approvazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 169/90

dell'on. Birgit Bjørnig (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 febbraio 1990)

(90/C 312/07)

Oggetto: Additivi chimici a base di antibiotici negli alimenti per animali

La Commissione può far sapere quali additivi chimici a base di antibiotici sono già autorizzati negli alimenti per animali (vedi direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽¹⁾) e per quali altri è stata chiesta l'autorizzazione?

- flavofosfolipol,
- tilosina-fosfato,
- monensinsodico,
- avoparcina,
- salinomicina sodica,
- avilamicina.

La domanda relativa ad un nuovo prodotto, l'efrotomicina, è in fase di istruzione.

(¹) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

Risposta data dal sig. Mac Sharry

in nome della Commissione

(18 aprile 1990)

Attualmente la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, autorizza l'impiego dei nove antibiotici ad effetto non terapeutico elencati in appresso:

- bacitracina-zinco,
- spiramicina,
- virginiamicina,

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 175/90

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 febbraio 1990)

(90/C 312/08)

Oggetto: Seguito dell'affare Transnuklear

Secondo alcune notizie le attività svolte in passato dalla Transnuklear, e in particolare il trasporto di scorie radioattive, vengono ora gestite dalla Nuclear Cargo Service, società controllata al 100% dalla Deutsche Bundesbahn.

La Deutsche Bundesbahn avrebbe rilevato una parte del personale e il parco autoveicoli della Transnuklear.

Alcuni funzionari del «Bundesamt für Wirtschaft» di Eschborn lamentano irregolarità nei trasporti effettuati dalla Nuclear Cargo Service, che non rispetterebbe le disposizioni vigenti, effettuerebbe trasporti senza autorizzazione, oltre a effettuare la maggior parte dei trasporti pericolosi e tecnicamente complicati su strada.

Secondo alcune notizie, sarebbero già state trasportate per tutta Europa scorie radioattive senza rispettare le procedure.

Si vuol sapere dalla Commissione:

1. È al corrente di tale situazione e, in caso affermativo, ha già interpellato le autorità tedesche in proposito?
2. Quali sono le misure cui far ricorso onde por fine ad una situazione del genere?
3. Ritiene che le misure vigenti garantiscano adeguatamente la sicurezza dei cittadini europei?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(27 aprile 1990)

La Commissione è in contatto con le autorità tedesche ed è stata informata che in seguito all'affare Transnuklear è stata presa una serie di misure per rafforzare il controllo della gestione dei materiali radioattivi utilizzati o prodotti nel ciclo del combustibile nucleare.

La Commissione è al corrente di un rapporto presentato il 19 gennaio 1990 dal ministro federale per l'ambiente, la protezione della natura e la sicurezza dei reattori, il prof. dott. Klaus Töpfer, al comitato per l'ambiente, la protezione della natura e la sicurezza dei reattori del parlamento federale tedesco in merito al presunto comportamento della Nuclear Cargo and Service GmbH. Il rapporto indica che le autorità tedesche controllano attentamente la sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi.

Per quanto riguarda la sicurezza in generale del trasporto di materiali radioattivi e il controllo degli spostamenti dei residui radioattivi, si invita l'onorevole parlamentare a prendere visione della risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 70/90 dell'onorevole Liewelyn Smitt ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 207 del 20. 8. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 258/90

dell'on. Alonso Puerta (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1990)

(90/C 312/09)

Oggetto: I fondi strutturali e la comunità autonoma delle Asturie

Dopo l'adesione della Spagna alla Comunità europea le Asturie hanno ricevuto dai fondi strutturali comunitari gli aiuti che vengono concessi a operatori economici sia pubblici che privati. A tale riguardo può la Commissione far conoscere:

1. il totale degli aiuti che il FSE, il FESR e il FEAOG — orientamento hanno concesso al governo autonomo delle Asturie o a un suo organo negli anni 1988 e 1989, specificando gli importi relativi a ciascun fondo e esercizio finanziario;
2. il livello di esecuzione di tali stanziamenti, se del caso indicando, secondo i criteri suddetti, gli annullamenti e gli importi ancora da liquidare.

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(29 maggio 1990)

1. A titolo del FESR:

stanziamenti impegnati nel 1988: 4 244 milioni di Pta, nel 1989: 13 994 milioni di Pta;

esecuzione degli stanziamenti impegnati nel 1988: 3 510 milioni di Pta, nel 1989: 6 997 milioni di Pta.

Non essendo intervenuti annullamenti, i saldi da liquidare ammontano quindi per gli stanziamenti impegnati nel 1988 a 734 milioni di Pta e per quelli impegnati nel 1989 a 6 997 milioni di Pta.

Va sottolineato l'intervento del FESR, durante il periodo 1987-1991, nel quadro dei programmi comunitari STAR e VALOREN anche se si tratta di programmi di portata nazionale.

Il programma STAR prevede un contributo complessivo del FESR pari a 210 milioni di Ecu e il programma VALOREN un importo di 105 milioni di Ecu. A titolo provvisorio, la partecipazione della regione delle Asturie nel quadro del contributo del FESR può essere stimata come segue: 4,4 % per STAR e 9,6 % per VALOREN.

2. A titolo del FES:

(in Pta)

	Importi concessi	Importi pagati	Importi annullati	Importi da liquidare	% di realizzazione
1988	197 769 639	60 670 336	122 066 844	15 032 459	38 %
1989	56 416 407	28 208 202			

Per il 1989 è stato pagato solo l'anticipo del 50 % in attesa delle domande di pagamento del saldo il cui termine di presentazione scade il 31 ottobre 1990.

3. A titolo del FEAOG-orientamento:

(in milioni Ecu)

Misure	1988	1989	Totale
a) Regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽¹⁾ (Efficienza delle strutture agrarie)	4,980	4,777	9,757
b) Regolamento (CEE) n. 1118/88 ⁽²⁾ (Sviluppo agricolo in Spagna)	0,785	1,281	2,066
c) Regolamento (CEE) n. 1442/88 ⁽³⁾ (Estirpazione vigneto)	—	0,001	0,001
d) Regolamento (CEE) n. 355/77 ⁽⁴⁾ (Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)	0,066	0,550	0,616
Totale	5,831	6,609	12,440

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

Gli aiuti indicati alle lettere da a) a c) riguardano i rimborsi o gli anticipi per misure indirette realizzate sotto la responsabilità dello Stato membro e/o della regione, per le quali non è stata applicata alcuna deduzione o annullamento.

I contributi di cui alla lettera d) riguardano gli impegni per due progetti individuali ancora da liquidare.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(29 maggio 1990)

La Commissione dedica particolare importanza all'evoluzione del settore delle poste nella Comunità europea. Le poste rappresentano infatti un settore economico e sociale essenziale per il completamento del mercato interno previsto dall'Atto unico europeo.

La Commissione sta esaminando attualmente, in seguito alle denunce presentate:

- la compatibilità con le disposizioni dell'articolo 90 del trattato di alcune limitazioni imposte dallo Stato ai corrieri privati sulla base delle legislazioni postali vigenti in Spagna e Danimarca;
- la compatibilità con le disposizioni degli articoli 85 e 86 del comportamento delle amministrazioni postali volto ad escludere i corrieri privati dal settore del «re-mail».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 345/90

di Sir James Scott-Hopkins (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 febbraio 1990)

(90/C 312/10)

Oggetto: Monopolio dei servizi postali

Dopo il suo recente interessamento ai servizi postali dei Paesi Bassi, quali nuove indagini intende intraprendere la Commissione in merito ai monopoli postali esistenti negli Stati membri, ai fini di una concorrenza leale in merito alla fornitura di servizi postali?

La Commissione ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che prima dell'adozione della decisione 90/16/CEE del 20 dicembre 1989 ⁽¹⁾, relativa ai Paesi Bassi, e in seguito al suo intervento la Repubblica federale di Germania (nel 1984), il Belgio e la Francia (nel

1985) e l'Italia (nel 1989) hanno eliminato i vincoli legali che impedivano le attività dei corrieri accelerati internazionali in tali paesi.

La Commissione, consapevole dell'importanza di tali problemi, ha previsto di pubblicare entro la fine del 1990 un libro verde sul mercato dei servizi postali, libro verde che esaminerà sia i problemi relativi alla concorrenza che quelli riguardanti la necessaria armonizzazione dei servizi postali europei.

(¹) GU n. L 10 del 12. 1. 1990, pag. 47.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 436/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1990)
(90/C 312/11)

Oggetto: Politica regionale e coesione economica e sociale

Nonostante la volontà della Comunità di evitare le disparità regionali, ci si accorge che stanno emergendo grandi assi di sviluppo regionale, quali l'asse Londra-Milano, l'asse Mediterraneo, l'asse Atlantico, ecc., che denotano tassi di crescita e situazioni socio-economiche diverse. Potrebbe la Commissione far sapere quali provvedimenti intende adottare per far sì che simili grandi assi di sviluppo regionale risultino complementari e non già concorrenti fra di loro?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione
(21 maggio 1990)**

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, la nozione di «grandi assi di sviluppo regionale» non è confermata dai fatti.

Studi recenti hanno effettivamente confermato che esiste una zona di concentrazione delle attività e degli scambi che si estende dal sud-est dell'Inghilterra all'Italia del nord. Si tratta di uno spazio relativamente esteso in cui coesistono più assi di sviluppo. Questa zona di concentrazione risale a un'epoca molto lontana e il suo dinamismo non ha bloccato lo sviluppo delle altre regioni europee. Del resto essa è altresì caratterizzata da più poli di declino industriale che hanno di recente sperimentato gravi difficoltà economiche.

Per il Mediterraneo e l'Atlantico, la nozione di «fascia» che raggruppa le regioni costiere sembra poi più appropriata del termine asse. La situazione di queste fasce costiere mostra effettivamente una serie di PIL globali pro

capite al di sotto della media comunitaria. Le regioni che hanno un PIL/abitante inferiore al 75 % della media comunitaria sono contemplate nel quadro dell'obiettivo n. 1 dei fondi strutturali. Con le zone contemplate dagli obiettivi n. 2 e 5b, la maggior parte di queste fasce beneficia oggi degli interventi strutturali della Comunità.

Nel quadro dell'articolo 10 del nuovo regolamento FESR (¹), la Commissione ha avviato un programma di studio per individuare l'evoluzione a lungo termine del territorio comunitario. Tutti questi studi consentiranno di conoscere meglio le caratteristiche complementari da potenziare nelle regioni europee nella prospettiva del mercato unico e anche al di là di tale obiettivo.

(¹) GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 437/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1990)
(90/C 312/12)

Oggetto: Cooperazione interregionale

Non c'è nessun dubbio che le relazioni interregionali sono uno dei motori dell'Unione europea. Dato che nel passato la Commissione ha privilegiato la cooperazione transfrontaliera, può essa dire quali sono le sue intenzioni e i suoi progetti volti a far sì che regioni situate in vari punti del territorio della CEE possano cooperare tra di loro?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione
(23 maggio 1990)**

Nel 1989 la Commissione ha varato un nuovo programma volto ad incentivare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità regionali e locali dell'intera Comunità. Tale programma è finanziato a norma dell'articolo 10 del regolamento FESR (¹), con imputazione alla voce di bilancio 5412.

Gli scambi possono consistere in visite di informazione, seminari, conferenze, mostre, elaborazione di pubblicazioni in comune, ecc. Tutte le autorità regionali e locali della Comunità possono parteciparvi.

La realizzazione di tali scambi avverrà nel quadro di programmi elaborati e gestiti da organismi europei che abbiano una conoscenza specifica dei problemi delle autorità regionali e locali.

Da un punto di vista generale, saranno presi in considerazione a titolo prioritario i progetti che coinvolgono regio-

ni appartenenti ad almeno tre Stati membri, che trattano una tematica innovatrice e ai quali partecipano tanto le autorità regionali e locali delle regioni che possono beneficiare dei contributi, quanto quelle delle regioni che ne sono escluse.

La realizzazione delle prime azioni svolte nell'ambito del programma, ed avviate nel 1989, è gestita dall'Assemblea delle regioni d'Europa, dal Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa e dall'Union internationale des villes et pouvoirs locaux.

(¹) GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 457/90

dell'on. José Álvarez de Paz (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1990)

(90/C 312/13)

Oggetto: Programma di lavoro per il 1990 e creazione di posti di lavoro

Il discorso in materia sociale pronunciato in occasione della presentazione del programma di lavoro per il 1990 da parte del sig. J. Delors, presidente della Commissione, recita come segue: «è il ritorno della prosperità, dei tassi di crescita stimolanti, che ha consentito la creazione di più di 5 milioni di posti di lavoro tra il 1988 e il 1990...». Analogamente si spera che la crescita economica e il mercato interno del 1992 creino altri 5 500 000 posti di lavoro.

La Commissione pensa realmente che la sola crescita economica sia in grado di creare posti di lavoro senza altre misure di sostegno? In quali settori crescerà l'occupazione, di quale qualità si prevede che sia e quali misure di sostegno intende prendere la Commissione?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreu
in nome della Commissione**

(18 aprile 1990)

Negli ultimi anni la Commissione ha messo a punto una strategia economica coerente: la realizzazione del mercato interno, le politiche a favore della crescita e dell'occupazione secondo gli orientamenti della strategia di cooperazione per la crescita e l'occupazione e le politiche che favoriscono la coesione economica e sociale.

Quanto fatto nel 1989 conferma che l'economia della Comunità funziona meglio che nel corso degli ultimi due decenni. La creazione di posti si è accelerata. L'aumento netto di impieghi, che è stato di oltre 5,5 milioni tra il 1986 e il 1989, potrebbe raggiungere i 4 milioni tra il 1990 e il 1992. Parallelamente è aumentato notevolmente il contenuto in impieghi della crescita. Come è stato rilevato

nella relazione «L'occupazione in Europa 1989», l'aumento annuo del PIL del 4,8 % negli anni '60 consentiva di creare appena lo 0,3 % di posti supplementari. Attualmente il tasso di crescita del PIL di circa il 3 % si traduce in un aumento annuo netto dell'occupazione di oltre l'1 %.

Risulta sempre più chiaro che le imprese si attendono che il completamento del mercato interno abbia delle ripercussioni profonde sulla loro attività fino al 1992 e oltre. Le imprese contemplano già orizzonti di mercato ampliati nelle loro strategie commerciali e una parte importante dell'accelerazione dei tassi di crescita dell'investimento può essere attribuita al loro sforzo di adeguamento ad un ambiente sempre più concorrenziale.

Perché questi risultati abbiano un'incidenza sull'insieme della Comunità, comprese le regioni che hanno un bisogno di recupero, e coprano tutte le categorie sociali, fra cui i disoccupati che hanno le più gravi difficoltà, la Comunità sostiene gli sforzi di adattamento degli Stati membri soprattutto grazie ai fondi strutturali riformati e rafforzati e gli strumenti finanziari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 475/90

dell'on. Anita Pollack (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1990)

(90/C 312/14)

Oggetto: Cattura con tagliole di animali da pelliccia

Con riferimento all'interrogazione n. H-523/89 (¹), può la Commissione specificare di quali prove dispone a suffragio della sua affermazione secondo cui la puzzola, la donnola a coda corta e lunga e lo scoiattolo non vengono catturati per mezzo di tagliole?

(¹) Discussioni del Parlamento europeo n. 3-384 (dicembre 1989).

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(27 aprile 1990)

Le specie elencate nell'allegato I della proposta di regolamento della Commissione sull'importazione di determinate specie di pellicce (¹) sono state scelte in base alla prova che questi animali sono catturati per mezzo di tagliole e le loro pellicce esportate nella Comunità. Se l'onorevole parlamentare ha delle prove che ciò sia il caso anche per le puzzole, le donnole a coda corta e lunga e gli scoiattoli, la Commissione è disposta ad esaminarne l'inserimento nell'allegato.

(¹) Doc. COM(89) 198 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 509/90**dell'on. Joaquín Sisó Cruellas (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 marzo 1990)**(90/C 312/15)***Oggetto:** Sportello reclami per i turisti comunitari

La sorprendente risposta dell'ambasciatore d'Italia presso il Regno del Belgio ad un suddito belga che l'aveva informato, per iscritto, degli inconvenienti accadutigli durante un viaggio di piacere per terre italiane, oltre a sorprendere per il modo, la forma e lo stile della risposta, poco conforme agli abituali canoni diplomatici, ha messo in risalto la necessità di definire una procedura comunitaria volta a consentire ai turisti di ogni paese membro di presentare liberamente le proprie critiche, lamentele, reclami e proteste in seguito a viaggi o permanenze per motivi turistici in un altro paese della Comunità.

È evidente che se uno dei nostri principali obiettivi è creare l'Europa dei cittadini siamo tenuti a tutelarli e ad offrire loro la possibilità di esprimere le proprie critiche, contribuendo in tal modo a creare, per così dire, l'Europa della critica e del reclamo per servizi o prestazioni carenti nel settore turistico, senza che nessun ambasciatore si senta in dovere di inviare uno schiaffo in via epistolare al reclamante.

La Commissione non ritiene opportuno istituire, nel suo ambito, uno sportello per lamentele, critiche, osservazioni e reclami di turisti provenienti da paesi comunitari in viaggio in altri paesi della Comunità? Tali critiche verrebbero in seguito trasmesse agli Stati interessati affinché gli stessi siano informati delle carenze riportate e si possa in tal modo contribuire a migliorare la qualità del servizio turistico grazie al controllo della qualità che l'istituzione comporterebbe?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione***(22 agosto 1990)*

Secondo la Commissione la recente adozione, da parte del Consiglio, della direttiva sui viaggi «tutto compreso» ⁽¹⁾ ridurrà in gran parte i problemi ai quali accenna l'onorevole parlamentare. Ad esempio, in tale direttiva si precisa che l'organizzatore, il venditore od il suo rappresentante locale devono adoperarsi sollecitamente per trovare soluzioni appropriate in caso di reclami o lagnanze.

Qualora l'«inconveniente» menzionato dall'onorevole parlamentare possa essere configurato come eventuale

infrazione al diritto comunitario, il cittadino può presentare un ricorso presso la Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 517/90**di Sir Jack Stewart-Clark (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(16 marzo 1990)**(90/C 312/16)***Oggetto:** Programma d'azione per gli anziani nel programma della Commissione per il 1990

Può confermare la Commissione di aver incluso un elenco di proposte programmatiche per gli anziani nel programma del 1990? Nel suo programma per il 1989 essa aveva dichiarato che avrebbe definito la sua posizione circa il processo di invecchiamento e i problemi degli anziani, cosa di cui però non si fa menzione nel programma per il 1990. Si tratta di un'omissione o di un errore?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione***(25 aprile 1990)*

Un'iniziativa della Comunità riguardante gli anziani è stata messa a punto e il 28 marzo 1990 ⁽¹⁾ la Commissione ha adottato una comunicazione in materia.

Detta comunicazione, unitamente a un progetto di decisione presentato al Consiglio, costituirà la base di lavoro della Commissione nel 1990 e negli anni successivi previa adozione della decisione da parte del Consiglio (molto probabilmente nel novembre 1990).

⁽¹⁾ Doc. COM(90) 80 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 525/90**dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(16 marzo 1990)**(90/C 312/17)***Oggetto:** Contributo comunitario per i lavori del gruppo intergovernativo di esperti in materia di mutamenti climatici (IPCC) dell'ONU

Nella riunione svoltasi all'inizio di febbraio del 1990 a Washington, il gruppo intergovernativo di esperti in materia di mutamenti climatici (IPCC), aderente all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha iniziato ad elaborare un programma di lavoro che dovrà concludersi entro la fine dell'anno e sarà finalizzato a:

1. valutare gli effetti nocivi provocati soprattutto dalla combustione del carbone, del petrolio e del gas naturale, e
2. proporre misure che siano — come auspicano alcuni leader politici — «ecologicamente ed economicamente equilibrate».

Può la Commissione far sapere qual è stata la partecipazione comunitaria a tale riunione e in che modo essa intende coordinare i programmi di ricerca in tema di energia e climatologia nell'ambito di questo sforzo internazionale?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(20 giugno 1990)**

Il gruppo intergovernativo di esperti in materia di mutamenti climatici (IPCC) ha tenuto la prima sessione nel novembre 1988, durante la quale ha deciso di creare 3 gruppi di lavoro, incaricati rispettivamente della valutazione dei cambiamenti climatici, degli impatti socio-economici e delle risposte politiche. Ogni gruppo di lavoro comprende sottogruppi che si occupano di problemi specifici.

Successivamente l'IPCC ha tenuto una seconda e una terza sessione, quest'ultima nel febbraio 1990 a Washington; la sessione finale è prevista per l'agosto 1990, prima della stesura definitiva della relazione dell'IPCC, che sarà presentata alla seconda conferenza mondiale sul clima nell'ottobre-novembre 1990 a Ginevra.

I due problemi indicati dall'onorevole parlamentare sono studiati dai gruppi di lavoro e saranno trattati nella relazione finale dell'IPCC.

La Commissione ha comunicato all'IPCC il suo parere su molte questioni discusse.

È previsto che dopo la seconda conferenza mondiale sul clima sarà convocata una riunione ministeriale, che predisporrà immediati negoziati per concludere una convenzione sul clima.

A questo punto la Commissione chiederà agli Stati membri un mandato di negoziazione, per partecipare all'elaborazione della convenzione.

Per quanto riguarda la ricerca, la Commissione sta attualmente svolgendo i seguenti programmi di ricerca:

- a) EPOCH (Programma europeo sulla climatologia e sui residui naturali) 1989-1992.

Di seguito sono elencati alcuni settori prioritari, per i quali vengono svolti principalmente progetti europei di ricerca multinazionali e di grande portata:

1. Storia e modelli dei passati cambiamenti climatici (specialmente in rapporto ai precedenti tenori di CO₂ nell'atmosfera).
2. Studio e modelli dei processi fisici che regolano il sistema climatico.
3. Modello del cambiamento climatico provocato dall'effetto serra.
4. Valutazione e modello di talune conseguenze del cambiamento climatico: aumento del livello del mare, perturbazioni del ciclo idrologico (andamento delle piogge, siccità), frequenza di fenomeni estremi come vento e temporali.
5. Impatti del cambiamento climatico sulle risorse idriche ed agricole in Europa.
6. Studio sulla diffusione della desertificazione nell'area mediterranea in condizioni di diminuzione delle piogge e di aumento della temperatura.

- b) JOULE (Iniziative comuni di approvvigionamento di energia):

1. Sviluppo di fonti di energia rinnovabile non convenzionale o a lungo termine (vento, sole, biomasse, energia geotermica).
2. Ricerche sulle tecniche e sulle tecnologie con minor consumo di energia.
3. Sviluppo di modelli energia/ambiente e energia/economia, che indichino le migliori strategie per la riduzione delle emissioni e le conseguenze di eventuali misure nell'economia.
4. ricerche sui sistemi ad effetto positivo sull'ambiente per la cattura e l'immagazzinamento di CO₂ prodotto dalla combustione di combustibili fossili.

Appena disponibili, i risultati di tali programmi di ricerca saranno presentati al gruppo IPCC.

La Commissione ha partecipato alle riunioni dell'IPCC ed era rappresentata nel febbraio 1990 da funzionari della DG I (Relazioni esterne), DG XI (Ambiente) e DG XVII (Energia).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 527/90

dell'on. Gerardo Fernandez Albor (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1990)

(90/C 312/18)

Oggetto: Modello comunitario per prestazioni mediche

La crescente mobilità dei cittadini entro il perimetro comunitario rende sempre più frequente il ricorso ai

servizi medici di paesi diversi dal proprio, e quindi l'invio ai rispettivi enti nazionali di previdenza sociale delle domande di rimborso sia degli onorari dei medici di altri paesi comunitari che delle ricette mediche.

Il problema che si pone ai suddetti enti tenuti a rimborsare tali spese è che tanto le ricette quanto le ricevute dei medici sono redatte in lingue straniere, senza contare poi le difficoltà di forma relative alla specificazione degli onorari.

Non sarebbe opportuno secondo la Commissione introdurre in tutta la Comunità un modello normalizzato per la prestazione di servizi medici nei vari Stati membri, in modo da agevolare il disbrigo delle pratiche da parte degli uffici contabili delle casse malattia che debbono provvedere al rimborso delle spese per le prestazioni mediche di cui hanno beneficiato gli assicurati in altri Stati membri?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(18 aprile 1990)

Come ripetutamente sottolineato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee⁽¹⁾, i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72⁽²⁾, basati sull'articolo 51 del trattato CEE, non mirano ad una armonizzazione dei vari sistemi di sicurezza sociale nella Comunità, ma ad un loro coordinamento. L'organizzazione e il funzionamento delle cure sanitarie dovranno quindi essere definiti da ogni Stato membro.

In linea generale i regolamenti precitati prevedono (articoli 22 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71) che i lavoratori e il loro familiari, nonché i pensionati e i loro familiari soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro e che risiedono o si trovino in soggiorno temporaneo sul territorio di un altro Stato membro alla cui legislazione non sono soggetti hanno diritto, a talune condizioni, alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia (visite ambulatoriali e a domicilio, cure mediche e dentistiche, medicine, ricoveri ospedalieri, ecc.) in base alla legislazione dello Stato membro di residenza o di soggiorno, come se vi fossero soggetti.

Le condizioni da soddisfare sono le seguenti:

In caso di residenza, l'interessato deve farsi iscrivere presso l'istituzione (cassa malattia) del luogo di residenza presentando un attestato di diritto alle prestazioni in natura.

In caso di soggiorno temporaneo l'interessato deve presentare detto attestato all'istituzione del luogo di soggiorno.

Si fa notare che se l'interessato non si è fatto rilasciare l'attestato dall'istituzione competente, cioè l'istituzione alla quale è affiliato, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenere l'attestato in questione.

Se non si è potuto adempiere alle formalità di cui sopra durante il soggiorno sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, l'interessato ha il diritto di presentare all'istituzione competente le fatture delle spese effettuate nello Stato di soggiorno. L'istituzione competente trasmetterà tali fatture con un formulario (E 126) all'istituzione dello Stato di soggiorno perché indichi la somma che avrebbe rimborsato secondo le tariffe che applica.

La Commissione, con la collaborazione di esperti di Stati membri, ha preparato dei modelli di attestati ed altri formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72. Questi modelli sono disponibili nelle lingue ufficiali della Comunità e presentati in modo che le varie versioni siano perfettamente sovrapponibili, per consentire ad ogni destinatario (avente diritto, istituzione, ecc.) di ricevere il modulo stampato nella sua lingua nazionale.

Le suddette disposizioni sono applicate senza difficoltà dalle istituzioni nazionali e, in generale, sono ben note anche ai lavoratori migranti ai quali vengono distribuiti gratuitamente, a cura della Commissione, degli opuscoli informativi (guide sulla previdenza sociale).

Considerato ciò, la Commissione non intende presentare al Consiglio una proposta intesa a modificare le disposizioni comunitarie summenzionate.

(¹) Sentenze del 5 luglio 1967 (causa 2/67, De Moor, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1967, pag. 243, e causa 9/67, Colditz, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1967, pag. 285), 10 novembre 1971 (causa 27/71, Keller, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1971, pag. 885), 6 dicembre 1973 (causa 140/73, Mancuso, Raccolta della giurisprudenza della Corte, pag. 1449), 25 novembre 1975 (causa 50/75, Massonet, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1975, pag. 1473), 6 marzo 1979 (causa 100/78, Rossi, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1979, pag. 831), 12 giugno 1980 (causa 733/79, Laterza, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1980, pag. 1915), 9 luglio 1980 (causa 807/79, Gravina, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1980, pag. 2205) e 15 gennaio 1986 (causa 41/84, Pinna, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1986, pag. 1).

(²) GU n. L 203 del 22. 8. 1983, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/89 (GU n. L 224 del 2. 8. 1989).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 528/90

**dell'on. Gerardo Fernandez Albor (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(16 marzo 1990)

(90/C 312/19)

Oggetto: Costruzione di una scogliera artificiale nella Costa del Sol in Spagna

I recenti temporali che hanno flagellato la provincia di Malaga in Spagna hanno avuto conseguenze disastrose soprattutto sulla popolare spiaggia della Carihuela a Torremolinos (famosa per i numerosi ristoranti dove si può degustare il tradizionale «pescado»), al punto da

suscitare timori per il futuro della zona essendo andate completamente distrutte dal maltempo la spiaggia e la passeggiata a mare.

Tutti gli impresari della zona si sono subito preoccupati di chiedere al governo centrale la costruzione di una scogliera artificiale in modo da recuperare la spiaggia e, con essa, il reddito della zona; oltre a respingere tale soluzione, le autorità spagnole sono addirittura ricorse alla violenza facendo intervenire la polizia contro una manifestazione indetta dai residenti della zona che chiedevano la costruzione urgente di tale scogliera artificiale a tutela del proprio futuro turistico.

Data l'incertezza della soluzione che si profila, può la Commissione far sapere se sia possibile lo stanziamento di fondi comunitari per contribuire alla costruzione di detta scogliera artificiale accogliendo così le richieste di questo popolare quartiere di Torremolinos e togliendolo dall'attuale situazione critica? Può precisare le normative comunitarie in base alle quali potrebbe essere richiesto tale aiuto?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(1° giugno 1990)

Il QCS (Quadro comunitario di sostegno) relativo all'obiettivo n. 1 per l'Andalusia prevede, fra l'altro, di privilegiare le «infrastrutture di supporto alle attività economiche». Lavori come quelli a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare potrebbero esser presi a carico nell'ambito di questa linea prioritaria.

Tuttavia qualsiasi decisione in materia, in applicazione del regolamento-quadro (CEE) n. 2052/88 ⁽¹⁾ relativo alla riforma dei fondi strutturali, non può essere presa legittimamente se non nel quadro della *compartecipazione*, vale a dire di una concertazione fra la Commissione, lo Stato membro e la regione interessata.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 576/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1990)

(90/C 312/20)

Oggetto: Trattamento delle acque urbane

La Commissione ha proposto al Consiglio una direttiva CEE relativa al trattamento delle acque urbane.

Tale direttiva che intende fissare le esigenze minime in materia di trattamento e di controllo delle acque e dei rifiuti, imporrà l'accesso del pubblico alle informazioni relative all'esercizio e alla sorveglianza delle stazioni di depurazione.

In che modo intende procedere la Commissione per rendere sufficientemente comprensibile informazioni grezze fornite al pubblico ed evitare quindi ogni eventuale polemica nell'interpretazione delle informazioni fornite?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 689/90

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(90/C 312/21)

Oggetto: Direttiva sulle acque reflue municipali — Informazione pubblica

Può la Commissione rendere noto come intende diffondere al pubblico le informazioni sul funzionamento e sul controllo degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti previsti nella nuova proposta di direttiva sulle acque reflue ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ Doc. COM(89) 518 def.

**Risposta comune data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte n. 576/90 e 689/90

(18 giugno 1990)

La proposta di direttiva del Consiglio sul trattamento delle acque reflue municipali ⁽¹⁾ tratta la questione dell'informazione del pubblico all'articolo 15.

L'articolo precisa i requisiti seguenti:

- le informazioni relative agli impianti di trattamento devono essere rese accessibili al pubblico su richiesta;
- le modalità di diffusione dell'informazione sono definite dalle autorità competenti. La forma deve essere chiara e comprensibile (un elenco è fornito al paragrafo 1);
- la popolazione locale viene informata sui risultati delle operazioni di controllo degli scarichi, la quantità e la composizione dei fanghi nel modo più appropriato, ad esempio mediante pubblicazione nei giornali locali, affissione di manifesti in luoghi pubblici o negli uffici dell'ente operativo preposto;
- le autorità competenti annualmente pubblicano e divulgano un rapporto sulle attività di smaltimento delle acque reflue municipali e dei fanghi nell'area di loro competenza.

La Commissione conferisce grande importanza all'informazione del pubblico ai fini della comprensione da parte di esso degli sforzi effettuati per migliorare

l'ambiente acquatico e di una corretta applicazione della direttiva.

Il Consiglio ha approvato recentemente una direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Tale testo stabilisce le norme generali cui devono attenersi le autorità competenti.

(¹) GU n. C 1 del 4. 1. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 578/90

dell'on. José Happort (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1990)

(90/C 312/22)

Oggetto: Encefalopatia spongiforme nei bovini (BSE)

Questa malattia detta anche delle «vacche folli» che imperversa nel Regno Unito sembra provenga da montoni colpiti da una encefalopatia e la cui carcassa viene utilizzata nella fabbricazione di alimenti per bovini, i polli e i suini.

La malattia può anche essere trasmessa alla razza umana.

Quali misure di tutela sono state adottate per la salute degli animali e della popolazione?

Quale controllo esercita la Commissione dell'adozione di simili procedure di trattamento degli allevamenti per bestiame?

Cosa è previsto per indennizzare le perdite di reddito degli allevatori vittime di tale flagello?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(31 maggio 1990)

Questa nuova malattia del bestiame è stata studiata accuratamente tanto dalle autorità e dagli scienziati del Regno Unito, quanto dalla Commissione. Attualmente non vi sono prove che essa sia trasmissibile all'uomo. Tuttavia, in base a studi su malattie analoghe, è stato possibile identificare i tessuti animali che sono tra i più probabili vettori dell'infezione, qualora in seguito dovessero essere identificati dei rischi. Di conseguenza la vendita di questi tessuti nel Regno Unito ai fini del consumo umano e l'esportazione dal Regno Unito verso altri Stati membri è stata vietata come estrema misura precauzionale. Inoltre è stata vietata altresì l'esportazione dal Regno Unito di bestiame vivo di età superiore ai sei mesi, da destinare alla macellazione.

Quanto alla presunta fonte d'infezione, ovvero la carne e la farina di ossa, la situazione è allo studio in particolare per quanto si riferisce all'efficacia del procedimento di estrazione del grasso. L'uso di siffatto materiale come mangime per i ruminanti è già stato vietato nel Regno Unito.

L'indennizzo nei confronti degli allevatori rientra nella responsabilità dello Stato membro. Esso corrisponde attualmente al 100 % del valore di mercato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 634/90

dell'on. Marc Galle (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1990)

(90/C 312/23)

Oggetto: Tutela delle foreste pluviali tropicali in Brasile e degli indios che vi abitano

Nei mesi scorsi il Parlamento europeo ha ripetutamente esortato ad adottare delle misure per tutelare sia le foreste pluviali tropicali, tra l'altro quelle del Brasile, sia gli indios che vi abitano.

Quali passi ha già compiuto la Commissione europea per dare seguito a tale appello?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(20 giugno 1990)

La Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio, nel settembre 1989, una comunicazione di carattere globale sulla «conservazione delle foreste tropicali e il ruolo della Comunità» (¹). In tale comunicazione la Commissione, dopo aver esposto le cause e le conseguenze della deforestazione, propone i principali elementi di una strategia comunitaria per la conservazione delle foreste. La comunicazione tratta pure gli aspetti sociali e umani della deforestazione, in particolare quelli riguardanti le popolazioni forestali indigene i cui diritti fondamentali non sono rispettati.

La comunicazione della Commissione viene attualmente esaminata presso le istanze del Consiglio e il Parlamento europeo non ha ancora espresso il suo parere.

Alla luce delle posizioni del Consiglio e del Parlamento, la Commissione esaminerà le misure da adottare per arrivare ad una migliore protezione delle foreste tropicali e delle popolazioni forestali indigene.

(¹) GU n. C 264 del 16. 10. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 644/90**dell'on. Elio Di Rupo (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(20 marzo 1990)**(90/C 312/24)***Oggetto:** Prezzi degli autoveicoli

In base a un'inchiesta condotta nel 1989 dell'ufficio europeo dell'unione dei consumatori, gli scarti di prezzi tra gli Stati membri per uno stesso modello di autovettura risultano eccessivi, in quanto possono raggiungere il 70 % del prezzo e talora superare tale percentuale, e questo nonostante l'obiettivo di convergenza economica iscritto nel completamento del mercato unico europeo. Al tempo stesso, i consumatori che auspicano trarre vantaggio da tali divari di prezzi incontrano numerosi ostacoli presso taluni costruttori o concessionari: rifiuto di fornire la garanzia, eccessivi ritardi nelle consegne, ... Orbene, il regolamento (CEE) n. 123/85 ⁽¹⁾ prevede espressamente che il consumatore debba poter acquistare un autoveicolo nello Stato membro di sua scelta, beneficiando degli stessi vantaggi del cittadino dello Stato di residenza. Del resto, taluni Stati membri rendono difficoltosa l'importazione di automobili acquistate in un altro Stato membro: rifiuto d'immatricolazione, lentezza e costi eccessivi delle formalità amministrative, ...

Vorrebbe la Commissione indicare quale seguito conti di riservare a tali lampanti infrazioni?

⁽¹⁾ GU n. L 15 del 18. 1. 1985, pag. 16.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 919/90**dell'on. Adrien Zeller (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(17 aprile 1990)**(90/C 312/25)***Oggetto:** Il mercato unico delle automobili

In base ad un'inchiesta svolta da un'organizzazione europea di consumatori, il mercato dell'automobile è più frammentato e meno competitivo oggi di due anni fa.

Nel 1987 lo scarto medio tra i prezzi (tasse escluse) nel Regno Unito e in Belgio era pari al 19 % mentre ora è passato al 31 %. Le medesime automobili sono attualmente vendute a quasi il 50 % in meno in Danimarca rispetto alla Spagna, all'Italia o all'Irlanda. A Parigi o a Monaco le tariffe sono dal 32 % al 40 % più elevate che a Copenhagen.

Sempre secondo l'organizzazione citata, esistono ancora numerosi ostacoli che servono a proteggere l'industria automobilistica dalla libera concorrenza. I governi e i fabbricanti di automobili tentano spesso di limitare l'importazione diretta, in modi svariati e tutti illegali:

- i concessionari o agenti della marca rifiutano di applicare la garanzia sulle automobili acquistate all'estero;
- essi rifiutano di vendere agli stranieri o di consegnare loro taluni tipi di automobili che pure figurano sul catalogo;
- essi impongono scadenze o costi eccessivi per le formalità tecniche e l'immatricolazione.

La Commissione è a conoscenza di tali pratiche e può confermare dette constatazioni?

Non ritiene essa che tali disparità, come pure le pratiche citate, costituiscono una contraddizione e un pregiudizio al principio della libera circolazione delle merci in Europa?

Di fronte a una tale situazione e nella prospettiva del mercato unico, la Commissione non riterrebbe utile avviare un'inchiesta sugli scarti di prezzo constatati, incitando gli Stati membri ad adottare misure adeguate onde far rispettare il principio della libera concorrenza?

**Risposta comune ngiunta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte n. 644/90 e 919/90*(17 luglio 1990)*

La Commissione si pregia di rinviare gli onorevoli parlamentari alla risposta da essa data all'interrogazione orale n. H-442/90 posta dall'onorevole Di Rupo nell'ora delle interrogazioni della sessione di maggio 1990 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo (maggio 1990)*

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 684/90**dell'on. Dimitrios Nianias (RDE)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 marzo 1990)**(90/C 312/26)***Oggetto:** Ammodernamento dell'industria tessile greca

Il settore dell'industria tessile copre circa il 20 % della produzione greca, offre lavoro a 120 000 persone ed influenza in modo significativo lo sviluppo della bilancia commerciale greca, giacché i proventi dell'esportazione dei relativi prodotti sono ammontati nel 1988 a circa 1 363 000 dollari.

Considerando l'importanza cruciale di detto settore per l'economia nazionale, quali misure intende adottare la Commissione per contribuire all'ammodernamento dell'industria tessile greca mediante un aumento dei fondi concessi a tal fine sotto forma di prestiti dalla Banca europea per gli investimenti?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(5 settembre 1990)

Nell'ambito della politica comunitaria per il settore tessile, la BEI ha finanziato, dopo l'adesione della Grecia, una settantina di progetti a favore dell'industria tessile greca mediante prestiti globali concessi alle piccole e medie imprese. I fondi necessari per tali investimenti sono ammontati a circa 32,5 milioni di Ecu.

Di massima nel settore tessile tutti i progetti conformi con la politica seguita dalla Comunità nei settori sensibili e rispondenti ai criteri di redditività economica, finanziaria e tecnica stabiliti dalla BEI, possono essere oggetto di finanziamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 687/90

dell'on. Neil Blaney (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(90/C 312/27)

Oggetto: Ostacoli allo sviluppo della produzione di energia dal moto ondoso nel Regno Unito

È a conoscenza la Comunità della notizia (vedi tra l'altro *The Guardian* ... febbraio 1990) secondo cui funzionari statali del Regno Unito, influenzati dalla «lobby nucleare» avrebbero sistematicamente messo in cattiva luce e compromesso le possibilità ormai mature di potenziare il ricorso all'energia prodotta dal moto ondoso?

Se la ricerca e lo sviluppo nel settore fossero stati portati avanti nel Regno Unito è legittimo ritenere che avrebbero avuto il sostegno della Comunità nell'ambito del programma relativo alle energie rinnovabili?

Concorda la Commissione che altri paesi comunitari in cui esistono le condizioni per realizzare programmi relativi alla produzione di energia dal moto ondoso e che avrebbero potuto beneficiare di scambi di informazioni a livello comunitario hanno probabilmente subito anch'essi le conseguenze negative derivanti dagli ostacoli frapposti dal Regno Unito allo sviluppo di tale tipo di energia?

Esiste un modo per rimediare alla situazione?

Intende procedere sollecitamente ad un'indagine in merito alle potenzialità dell'energia prodotta dal moto ondoso quale fonte energetica comunitaria, tenendo nella debita considerazione l'impatto dei relativi programmi sulla creazione di posti di lavoro?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(14 maggio 1990)

La Commissione non è a conoscenza di ostacoli non tecnici allo sviluppo della produzione di energia dal moto ondoso nel Regno Unito. Secondo i dati disponibili, negli ultimi 15 anni il Regno Unito ha investito nella R&S sull'energia delle onde 25 milioni di Ecu; sono stati studiati 200 diversi dispositivi e sono stati pubblicati 600 rapporti.

Nel quadro dei suoi vari programmi la Commissione per il momento non ha appoggiato la R&S sulla produzione di energia dalle onde. Sono state effettuate ampie valutazioni tecnico-economiche, non soltanto nel Regno Unito ma anche nel quadro dell'Agenzia internazionale dell'energia. La Commissione ha recentemente indetto una riunione di esperti per discutere la situazione e gli attuali progetti nel settore e nessun sistema di energia ricavata dalle onde si è profilato come una possibile fonte di produzione di energia a prezzi competitivi.

Malgrado il potenziale dell'energia delle onde sia teoricamente enorme, il potenziale sviluppabile in chiave economica dipenderà dalla disponibilità delle opportune tecnologie che per il momento non esistono. Sono pertanto necessari ulteriori lavori di R&S per valutare meglio le potenzialità di questa fonte energetica nella Comunità. Nel prossimo programma di R&S della Comunità europea sulle energie rinnovabili si prevede di includere alcune attività R&S a carattere esplorativo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 722/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1990)

(90/C 312/28)

Oggetto: Revisione intermedia della politica comune della pesca

Può la Commissione far sapere quali settori della politica comune della pesca non saranno sottoposti a revisione nel 1992/1993?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 723/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1990)

(90/C 312/29)

Oggetto: Revisione intermedia della politica comune della pesca

1. Può la Commissione far sapere quali modifiche alla politica comune della pesca intende proporre in occasione della revisione parziale intermedia nel 1992/1993?

2. Può la Commissione far sapere quale Stato membro sarà probabilmente il maggior beneficiario delle riforme?

**Risposta comune data dal sig. Marin
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 722/90 e 723/90
(10 maggio 1990)**

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 170/83 ⁽¹⁾ la Commissione dovrà fare un bilancio della politica comune della pesca in una relazione che dovrà essere presentata al Consiglio entro la fine del 1991.

Dato il desiderio del Parlamento europeo di essere più strettamente associato alla politica della pesca a data l'utilità di associarlo anche alle riflessioni preparatorie alla suddetta relazione, i membri della sottocommissione pesca sono stati invitati dalla Commissione a partecipare a seminari di riflessione. Il primo di essi si terrà nei giorni 21 e 22 giugno a Bruxelles, il secondo nei giorni 11 e 12 ottobre ad Arcachon ed il terzo all'inizio del 1991.

Non avendo ancora portato a termine gli studi necessari, la Commissione è in grado di pronunciarsi su eventuali adeguamenti della politica comune della pesca.

Dato che quest'ultima è una politica comune, ne devono beneficiare tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 732/90
dell'on. Klaus-Peter Köhler (DR)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 marzo 1990)
(90/C 312/30)**

Oggetto: Agevolazioni comunitarie per l'automobile ecologica

Con riferimento alle crescenti alterazioni climatiche nell'emisfero settentrionale (uragani Vivain e Wiepke) si chiede alla Commissione:

1. Quali modelli di auto ecologica fra i tipi seguenti:
 - a) con motore a combustione interna idrogeno-ossigeno,
 - b) con gruppo propulsore ibrido dotato di blocco di batterie sostituibili e giroscopio,
 - c) con motore a combustione interna alimentabile con combustibile addizionato con alcol

sono stati finora sperimentati come prototipi dall'industria automobilistica europea ai fini di un loro possibile utilizzo nel traffico stradale, e per quali motivi essi non vengono ancora prodotti in serie?

2. Non sarebbe il caso che la Commissione elaborasse una direttiva in materia di immatricolazione di autoveicoli ecologici, che raccomandi alle autorità competenti degli Stati membri un'esenzione fiscale di cinque anni per i veicoli a scarsa nocività ambientale?
3. Non potrebbe la Commissione, nel quadro degli annuali «Saloni dell'automobile» nei vari Stati membri, finanziare speciali esposizioni che presentino regolarmente al pubblico gli autoveicoli poco inquinanti disponibili sul mercato?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(10 agosto 1990)**

1. In base alle informazioni di cui la Commissione dispone attualmente, presso l'industria automobilistica europea sono attualmente, in fase di sviluppo o di test dei prototipi e/o delle piccole serie di veicoli nelle tre categorie citate dall'onorevole parlamentare:

a) *Veicoli a motore a idrogeno:*

BMW ha già presentato ed effettuato i test di alcuni prototipi di autoveicoli. Tuttavia, prima di poter prendere in considerazione una produzione in serie, restano da risolvere ancora dei notevoli problemi.

si tratta in particolare:

- della sicurezza dei serbatoi e dei sistemi delle condutture del carburante nell'autoveicolo,
- della sicurezza dello stoccaggio e della distribuzione dell'idrogeno tra le installazioni di produzione e i punti di rifornimento dei veicoli e
- del bilancio energetico globale del sistema.

b) *Veicoli a motore elettrico alimentato a batteria:*

FIAT produce delle piccole autovetture (Panda), IVECO dei piccoli bus in serie limitate, VW ha iniziato un programma dimostrativo di autovetture in Svizzera.

Il problema che ostacola attualmente una larga diffusione di questo tipo di autoveicoli si situa a livello delle batterie (peso/autonomia). Per questo motivo questo sistema di propulsione è idoneo solo per veicoli destinati a circolare all'interno delle città.

Alcuni costruttori (VW, Mercedes, FIAT) stanno attualmente esaminando se potrebbero essere economicamente praticabili dei sistemi ibridi con un motore elettrico che assicura la propulsione in città e un motore a combustione interna per la propulsione fuori città.

Una tale concezione è più flessibile della propulsione esclusivamente elettrica, ma pone dei problemi economici dovuti alla sua complessità tecnica.

c) *Veicoli a motore a combustione di miscele benzina/alcol:*

Praticamente tutti i costruttori hanno sviluppato questo genere di motore che non presenta difficoltà tecniche di rilievo. La sola questione che rimane da risolvere si trova a livello della produzione dei carburanti per la quale sono attualmente in concorrenza, essenzialmente dal punto di vista economico, diverse concezioni di carburanti di sostituzione. Solo dopo che sarà stata presa una decisione per l'una o l'altra concezione, di preferenza a livello comunitario, l'industria automobilistica potrà prendere in considerazione la produzione in serie di motori appropriati.

2. La Commissione ha fatto una proposta di direttiva il 2 febbraio 1990 mirante all'introduzione di norme europee sulle emissioni severe per l'insieme delle autovetture private ⁽¹⁾. Questa direttiva accorderebbe agli Stati membri la possibilità di concedere degli incoraggiamenti fiscali ai costruttori che soddisfano in anticipo a queste norme. L'obiettivo principale di questa disposizione sono lo sviluppo e l'introduzione rapida sul mercato di tecnologie «pulite».

3. La Commissione ha proposto alle istanze comunitarie un programma di ricerca pluriennale importante sul tema dell'automobile pulita. Questo programma mira, tra l'altro, allo sviluppo e alla dimostrazione delle concezioni menzionate al punto 1. Anche se il programma non è ancora stato fissato nei singoli dettagli, pare evidente che occorre dare una pubblicità adeguata alle realizzazioni che risulteranno dai diversi progetti di ricerca.

⁽¹⁾ GU n. C 81 del 30. 3. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 733/90

dell'on. Heinz Köhler (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1990)

(90/C 312/31)

Oggetto: Interrogazioni dei deputati del Parlamento europeo alla Commissione

I deputati del Parlamento europeo chiedono sovente alla Commissione di conoscere il volume dei fondi versati a titolo dei vari programmi comunitari d'aiuto a una determinata regione cui essi sono interessati (per esempio interrogazione scritta n. 1313/89 dell'on. Walter ⁽¹⁾).

Si chiede alla Commissione:

1. Quali problemi di metodo sollevano tali quesiti?
2. Esistono presso gli uffici della Commissione banche di dati consultabili dal personale per la risposta ad interrogazioni di questo tipo? In caso affermativo, presso quali servizi?
3. Ritiene la Commissione possibile e opportuno realizzare una banca centrale di dati che permetta di attingere in breve tempo le informazioni desiderate

sulla base di criteri razionali? Intende la Commissione assumere iniziative al riguardo?

⁽¹⁾ GU n. C 90 del 9. 4. 1990, pag. 33.

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(6 giugno 1990)

Le risposte alle interrogazioni parlamentari oltrepassano i limiti di una semplice risposta in cifre e richiedono di conseguenza una centralizzazione e un'armonizzazione delle informazioni provenienti dalle diverse direzioni generali responsabili della gestione dei fondi strutturali e della BEI.

A questo riguardo la DG XXII svolge il ruolo di coordinamento che le è proprio procedendo, dopo un trattamento il più possibile omogeneo delle informazioni ricevute, alla redazione finale della risposta.

D'altra parte, in generale, i servizi che gestiscono gli strumenti finanziari contribuiscono regolarmente a informare direttamente i membri del Parlamento che ne fanno richiesta, sugli aspetti più specifici dei contributi dei diversi strumenti.

Dal 1982 esiste una base di dati: IFC (Strumenti finanziari comunitari), attualmente gestita nell'ambito della DG XXII.

È una base documentaria, ordinata in termini di impegni finanziari, in Ecu e in moneta nazionale, che riporta l'insieme degli aiuti e prestiti comunitari concessi, divisi per Stato membro (Nuts I-II-III) ⁽¹⁾.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare come pure al segretariato generale del Parlamento la lista completa degli strumenti finanziari contenuti nella base IFC.

La base IFC permette ormai di ottenere informazioni attendibili e, nella maggior parte dei casi, ragionevolmente aggiornate.

⁽¹⁾ NUTS = Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 750/90

dell'on. Hemmo Muntingh (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1990)

(90/C 312/32)

Oggetto: Uccisione di foche monache

Dalla Grecia continuano ad arrivare notizie secondo cui delle foche monache vengono uccise.

1. La Commissione dispone di informazioni secondo cui effettivamente delle foche monache continuano tuttora ad essere uccise? Può specificare tali informazioni?
2. Secondo la Commissione quali iniziative bisognerebbe prendere per evitare che ciò avvenga in futuro?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(18 giugno 1990)

1. Secondo le informazioni in possesso della Commissione fornite dalla società ellenica per la protezione della natura, dal ministero e dal WWF, appare che recentemente si sono ancora avuti dei casi di distruzione volontaria di foche monache in Grecia:

- 2 individui sono stati uccisi a Kephallonia;
- 2 individui a Milos;
- 1 individuo a Santorin.

2. Si tratta di atti isolati in infrazione della legislazione greca. Il migliore mezzo, secondo la Commissione, per diminuire o evitare tali fatti consiste nel migliorare la sensibilizzazione del pubblico e in particolare dei pescatori alla necessità di proteggere la foca monaca.

Attualmente la Commissione contribuisce finanziariamente a tali programmi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 756/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1990)

(90/C 312/33)

Oggetto: Pericolo derivante dall'emissione di CFC 113 originata dall'industria elettronica

Sherwood Rowland, che ha scoperto nel 1973 il pericolo dei clorofluorocarburi (CFD) distruttori dell'ozono che protegge il nostro pianeta ed ha ricevuto per questo motivo numerosi riconoscimenti (di recente, il premio del Giappone per la scienza dell'ambiente e la tecnologia), si sforza dal maggio 1989, dal suo laboratorio dell'università di California, di sottolineare il pericolo specifico dei CFC 113 nel gruppo dei CFC. Alcuni diagrammi indicano chiaramente un aumento delle emissioni di CFC 113 sopra al Silikon Valley in California, Amsterdam, ecc... Sembra incoerente e ingannevole, egli sostiene, combattere la diffusione di CFC contenuti negli aerosol se l'industria elettronica, in maggioranza e con eccezioni connesse ad esempio alla severità della legislazione canadese, continua a consumare ed emettere CFC 113 (44 milioni di libbre al giorno per la IBM nel mondo intero!)...

«L'utilizzazione attualmente molto diffusa di CFC 113 per la pulizia di componenti elettronici si è sviluppata praticamente dopo le messe al bando del CFC 11 e CFC 12 nella propulsione degli aerosol, nonostante l'evidenza costante del fatto che le tre molecole di CFC si

equivalgono all'incirca nella loro capacità di distruggere l'ozono stratosferico», dichiara lo scienziato (¹).

Audizioni in corso in seno al Congresso degli Stati Uniti e altre fonti di informazioni espongono l'assurdità di autorizzare il C 113 nell'industria elettronica per altri dieci anni, come quest'ultima sembra domandare. Risulta inoltre che il tricolorometano di metile (TCA), prodotto cosiddetto alternativo, ha effetti minimi antiozono, ma pur tuttavia ancora notevoli rispetto al CFC 113, e che rafforza l'effetto serra, mentre il TCE (tricloretilene), altro prodotto «alternativo» è cancerogeno. Sembra invece che i terpeni, in particolare il Bioact EC 7, fabbricato a partire dalla polpa di legno e buccia di limone dopo gli anni '30, sarebbero un prodotto di sostituzione accettabile, i cui svantaggi derivanti dall'odore e dal costo potrebbero essere superati.

Gradirei conoscere il parere degli esecutivi comunitari su tali informazioni, sull'entità del pericolo rappresentato nella Comunità dai CFC 113 e sulle misure specifiche che ciò richiederebbe nel quadro della revisione del protocollo di Montreal e delle decisioni comunitarie sinora prese.

(¹) *Magazine Mother Jones*, numero di dicembre 1989, 1663 Mission Street, San Francisco CA 94103.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(18 giugno 1990)

Il pericolo costituito dal CFC 113 è stato pienamente riconosciuto e per tale motivo la Commissione ha proposto che venga eliminato entro il 1997 assieme a tutti gli altri CFC. Tale traguardo, nonché le riduzioni intermedie del 50 % entro il 1992 e dell'85 % nel 1996, superano le più radicali misure proposte da altri paesi per il CFC 113.

Nel frattempo l'industria elettronica europea ha dichiarato che lo stato di sviluppo dei prodotti di sostituzione del CFC 113 non è sufficientemente avanzato per permetterle di concludere un accordo volontario con la Commissione per la maggior riduzione possibile di tale composto entro il più breve termine possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 778/90

dell'on. José Hapart (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1990)

(90/C 312/34)

Oggetto: Nitrati: fonte principale dell'inquinamento dell'acqua dovuto ad organismi nocivi

La Commissione accusa gli Stati membri di non applicare la legislazione europea in materia di ambiente.

Facendo seguito alla mia interrogazione scritta n. 1216/86 ⁽¹⁾ sulla riforma specifica in materia di ambiente imperniata sulla riduzione dell'azoto, desidererei sapere quale/i misura/e la Commissione ha adottato attualmente per esortare ad un minore impiego di fertilizzanti azotati.

La Commissione ha esaminato le conseguenze di un eventuale riduzione del 50 % dei fertilizzanti azotati sulle eccedenze agricole e sulla qualità dell'ambiente?

A quanto ammonterebbero le economie di bilancio direttamente dovute all'incidenza sulla produzione della riduzione dell'impiego di azoto?

Quali sono le compensazioni finanziarie concesse agli agricoltori che ricorrono a nuovi metodi implicanti una riduzione delle fonti d'inquinamento?

⁽¹⁾ GU n. C 54 del 2. 3. 1987, pag. 50.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(16 maggio 1990)

La Commissione ritiene praticamente impossibile realizzare una valutazione degli effetti di una riduzione globale del 50 % nell'utilizzazione di fertilizzanti azotati nella Comunità.

Sia a livello di produzione che a livello di qualità dell'ambiente tali effetti dipenderebbero infatti in larga misura dalle condizioni locali iniziali e dalle pratiche sostitutive indotte di coltura o di fertilizzazione.

La Commissione ritiene tuttavia auspicabile l'introduzione di pratiche agricole che comportino, ove necessario, una diminuzione della fertilizzazione azotata al fine di conciliare le attività agricole e la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali. In questa prospettiva rientra la proposta di direttiva «Nitrati» ⁽¹⁾ presentata dalla Commissione il 21 dicembre 1988. La Commissione ritiene che l'attuazione di questa direttiva favorirà un maggiore rispetto della disciplina comunitaria in materia di qualità delle acque e auspica pertanto che essa venga rapidamente adottata dal Consiglio.

Le restrizioni previste dalla direttiva dovrebbero, secondo la Commissione, corrispondere in linea di massima ad un livello di «buone pratiche agricole». A tal titolo esse non dovrebbero dar luogo a compensazioni finanziarie, conformemente al principio «chi inquina, paga».

La Commissione desidera peraltro rammentare all'onorevole parlamentare che esistono già nella disciplina comunitaria disposizioni volte ad incoraggiare pratiche agricole che su base volontaria riducono i rischi di inquinamento

(messa a riposo dei terreni, estensivizzazione, pratiche agricole compatibili con la tutela dell'ambiente).

⁽¹⁾ Doc. COM(88) 708.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 806/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 aprile 1990)

(90/C 312/35)

Oggetto: L'Europa orientale e la CEE

In tutta l'Europa è diffuso il timore che l'attenzione presente e futura prestata ai paesi dell'Europa orientale abbia conseguenze negative, soprattutto dal punto di vista economico, per il resto dell'Europa. Con questa premessa la Commissione non ritiene opportuno procedere a studiare questo aspetto, nell'ambito di un incontro internazionale ad hoc opportunamente preparato eventualmente in collaborazione con il Consiglio d'Europa?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(3 agosto 1990)

La Commissione è consapevole della preoccupazione cui fa riferimento l'onorevole parlamentare e degli obblighi che le incombono in virtù del titolo V dell'Atto unico europeo, che auspica uno sforzo costante per promuovere lo sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità al fine di realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

Per quanto concerne il problema specifico dell'assegnazione delle risorse della Comunità, la Commissione ha ripetutamente assicurato che l'assistenza fornita ai paesi dell'Europa centrale e orientale, compresa la Repubblica democratica tedesca, sarà di carattere aggiuntivo e non andrà a detrimento delle regioni più povere della Comunità.

Per quanto concerne le prospettive economiche più generali, la Commissione ritiene che sia nell'interesse di tutta l'Europa sostenere il processo di democratizzazione e lo sviluppo di solide economie di mercato nell'Europa centrale ed orientale, poiché ciò consentirebbe a tali paesi di trasformarsi in importanti clienti e partner commerciali per il resto dell'Europa, per i paesi in via di sviluppo e per altre regioni del mondo.

La risposta della Comunità economica europea al processo di cambiamento nell'Europa centrale e orientale si sta articolando in stretta collaborazione con il gruppo dei 24 paesi industrializzati. La Commissione pertanto non ritiene necessario convocare un incontro internazionale su questo argomento.

Le opinioni degli altri paesi europei si esprimono già pienamente in sede di coordinamento nell'ambito del gruppo dei 24.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 807/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 aprile 1990)

(90/C 312/36)

Oggetto: Diagnosi comune sulla tossicodipendenza in Europa

La Commissione ha già realizzato, oppure è in procinto di realizzare una diagnosi comune sulla tossicodipendenza nella Comunità?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreu
in nome della Commissione**

(14 maggio 1990)

La Commissione è stata invitata dal Consiglio e dai ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 16 maggio 1989 ⁽¹⁾, ad identificare i settori nei quali sono necessarie attività supplementari per creare una rete europea di dati sanitari per quanto riguarda l'abuso di droga. Come suggerisce l'onorevole parlamentare, i dati di questa rete potrebbero servire di base per una diagnosi comune sull'abuso di droghe nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. C 185 del 22. 7. 1989, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 826/90

dell'on. Reinhold Bocklet (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 aprile 1990)

(90/C 312/37)

Oggetto: Mancata convalida dei formulari T 5 da parte delle autorità dei paesi destinatari

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2169/86 la Comunità europea accorda restituzioni alla produzione di amido e di alcuni suoi derivati impiegati nella fabbricazione di determinati prodotti. A partire dal gennaio 1988, per le esportazioni in altri paesi della CE si esige che l'impiego di amido e dei suoi derivati per determinati scopi venga confermato non solo dall'acquirente ma anche dalle autorità doganali del paese destinatario, e questo mediante il formulario T 5, che va rinviato allo spedite con la debita convalida, in modo da permettergli di recuperare dalle autorità competenti del suo paese la cauzione

versata. Tale prassi presenta però in pratica numerosi problemi. Le ditte tedesche produttrici di amido, ad esempio, non hanno ancora ricevuto dall'Italia, dalla Spagna e dalla Francia, per il periodo gennaio 1988/dicembre 1989, nessun formulario T 5 convalidato. Sembra che in Italia le autorità competenti non abbiano i fondi per la spedizione dei formulari T 5 alle autorità centrali, e che in Francia la procedura non sia ancora collaudata. Non c'è da stupirsi quindi del sospetto che tali difficoltà siano in realtà solo dei pretesti che nascondono interessi di mercato.

1. È a conoscenza la Commissione dei problemi di cui sopra?
2. Quali misure ha preso finora per garantire una regolare convalida dei certificati di utilizzazione dell'amido da parte delle autorità del paese destinatario?
3. In che modo pensa di impedire che l'esportatore venga danneggiato economicamente a causa del mancato recupero della cauzione dovuto al comportamento sopra descritto delle autorità dei paesi destinatari?
4. È disposta la Commissione ad autorizzare la presentazione di un documento sostitutivo, se dopo ad esempio 150 giorni il formulario T 5 non è ancora pervenuto all'esportatore?
5. Quali conseguenze avrà a suo parere la mancata soluzione dei problemi menzionati sulla libera circolazione delle merci e sulla libertà di concorrenza?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(11 luglio 1990)

1. Sì.
- 2, 3 e 4. Il regolamento attuale ⁽¹⁾ dovrebbe permettere uno svolgimento normale della procedura di recupero della cauzione. Alcuni Stati membri tuttavia non procedono al rinvio del formulario T 5. Il regolamento prevede in questo caso l'utilizzazione di documenti equivalenti, corredati da documenti giustificativi, ma tale possibilità non sembra avere ancora portato al risultato voluto. Questa situazione risulta da un'errata interpretazione delle disposizioni in vigore da parte di alcuni Stati membri. La Commissione si è rivolta agli Stati membri al fine di:
 - ricordare e precisare le condizioni di applicazione del regolamento in questione;
 - evitare che vengano trattenute le cauzioni degli operatori che hanno rispettato le disposizioni regolamentari, ma non hanno potuto ottenere i documenti necessari.

Le discussioni che si sono svolte fra la Commissione e gli Stati membri sulla questione hanno portato a dei primi

risultati e la situazione per quanto riguarda alcuni Stati membri comincia a migliorare. La Commissione continua ad adoperarsi al fine di trovare una soluzione per il passato.

5. Quanto al futuro, la Commissione si propone di procedere, in collaborazione con gli Stati membri, ad un nuovo esame del problema per meglio garantire un trattamento analogo ed equivalente tra i prodotti commercializzati a livello nazionale e a livello intracomunitario. Nel contempo verranno rafforzate le disposizioni di controllo in modo da evitare qualunque abuso in un settore in cui il rischio di frode è particolarmente presente.

(¹) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 828/90

dell'on. Sylviane Ainardi (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 aprile 1990)

(90/C 312/38)

Oggetto: Concorrenza sleale del glutine di mais americano

Le importazioni di glutine di mais, per il 95 % provenienti dagli Stati Uniti, continuano ad aumentare regolarmente e superano ormai i 4 milioni di tonnellate l'anno, pregiudicando così l'impiego di cereali comunitari nell'alimentazione animale.

Il glutine di mais, prodotto negli Stati Uniti, esercita una concorrenza sleale nei confronti del mais prodotto nella CE, in quanto beneficia di sovvenzioni dirette e indirette alla produzione e di un dazio nullo all'importazione.

1. Può la Commissione confermare che il glutine di mais americano usufruisce di rilevanti sovvenzioni dirette e indirette? Quali sono le forme e gli importi di tali aiuti alla produzione?
2. Di fronte a tale concorrenza sleale e alle azioni promosse dalle organizzazioni professionali degli agricoltori contro le sovvenzioni menzionate, si è finalmente decisa la Commissione a farsi portavoce di tali lamentele nell'ambito del GATT e ad instaurare un processo per l'introduzione di dazi compensativi sul glutine di mais importato?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(6 giugno 1990)

1. Non è possibile né confermare né confutare che l'incremento delle importazioni di glutine di mais

americano sia dovuto alle sovvenzioni pubbliche. È del resto difficile valutare esattamente le modalità e soprattutto gli importi degli aiuti alla produzione che gli Stati Uniti concedono per il glutine di mais. Per il momento la Commissione può solamente presumere che alcuni programmi di sovvenzioni pubbliche adottati dagli Stati Uniti abbiano potuto stimolare la produzione di glutine di mais.

2. Per quanto concerne i provvedimenti auspicati dai produttori europei di mais la Commissione li sta esaminando nell'ambito degli strumenti di protezione che il diritto comunitario prevede nel caso di pratiche commerciali sleali di paesi terzi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 829/90

dell'on. René-Emile Piquet (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 aprile 1990)

(90/C 312/39)

Oggetto: Accordo CEE-Stati Uniti del 30 gennaio 1987

In relazione all'ingresso della Spagna e del Portogallo nella Comunità, gli Stati Uniti e la CEE avevano concluso il 30 gennaio 1987 un accordo che scade il 31 dicembre 1990 e con il quale si riserva tra l'altro ai paesi terzi sui mercati spagnolo e portoghese, in flagrante violazione della preferenza comunitaria, un contingente annuo di 2 milioni di t di mais e di 300 000 t di sorgo.

1. Può la Commissione indicare quali sono state le quantità di mais e di sorgo fornite annualmente dai paesi terzi, e in particolare dagli Stati Uniti, alla Spagna e al Portogallo dal 1987 in poi?
2. Quali sono state le ripercussioni di tale accordo sul mercato del mais e sul reddito dei produttori di cereali in Spagna e in Portogallo?
3. È decisa la Commissione, nel rispetto della preferenza comunitaria, a non prorogare detto accordo al di là della scadenza del 31 dicembre 1990?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(7 agosto 1990)

1. L'onorevole parlamentare troverà qui di seguito i dati relativi alle importazioni spagnole e portoghesi di granturco e di sorgo (comprese quelle in provenienza dagli Stati Uniti), dal 1987:

(1 000 t)

	Spagna			Portogallo		
	1987	1988	1989	1987	1988	1989
Granturco						
Paesi terzi	438	1 982	944	615	732	515
tra cui USA	420	1 865	875	615	703	512
Sorgo						
Paesi terzi	23	211	338	19	(¹)	(¹)
tra cui USA	(¹)	192	226	19	(¹)	(¹)

(¹) meno di 200 t.

2. Per quanto riguarda l'andamento del mercato del granturco nei due succitati paesi della Comunità, nonché le conseguenze su questo mercato dell'accordo CEE-USA del 30 gennaio 1987, il caso del Portogallo si differenzia da quello della Spagna:

- l'accordo cui accenna l'onorevole parlamentare non riguarda il Portogallo; in questo paese rimane in vigore durante la prima tappa del periodo di transizione (1986-1988) un regime specifico e le importazioni portoghesi di granturco in provenienza dal mercato mondiale si mantengono ad un livello costante;
- per la durata dell'accordo, è prevista in Spagna l'importazione annua di 2 milioni di t di granturco e di 300 000 t di sorgo, da cui vanno detratte le importazioni di farina glutinata di granturco, di borlande di birreria e di panelli di agrumi effettuate da questo paese. Tali importazioni e la tendenza ascendente della produzione locale hanno reso eccedentario un mercato che era deficitario. I consumatori hanno così beneficiato di prezzi approssimativamente analoghi al prezzo d'acquisto all'intervento, come avviene in quasi tutti gli altri Stati membri. Il ribasso dei prezzi al produttore è stato tuttavia limitato da esportazioni di cereali foraggeri provenienti dal mercato spagnolo.

3. L'accordo CEE-USA citato più sopra prevede disposizioni particolari in materia di accesso nella Spagna del mais e del sorgo in provenienza dai paesi terzi soltanto fino al 31 dicembre 1990. Queste disposizioni nonché altri aspetti dell'accordo verranno riesaminati, alla luce di taluni fattori, nel luglio 1990 (¹).

(¹) GU n. L 98 del 10. 4. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 844/90

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 aprile 1990)

(90/C 312/40)

Oggetto: Sviluppo degli uffici di trasferimento tecnologico

Lo sviluppo degli uffici di trasferimento tecnologico ha contribuito efficacemente ad avvicinare il mondo

scientifico e imprenditoriale prospettando soluzioni concrete, oltre a coinvolgere le esigenze dell'industria.

Il successo delle attività svolte da tali uffici autorizza a credere che esse dovrebbero essere rese redditizie mediante il loro potenziamento e coordinamento in tutta l'area comunitaria.

Può la Commissione specificare la sua posizione attuale circa il potenziamento, sul piano dell'informazione e del coordinamento, degli uffici di trasferimento tecnologico in tutto il territorio della Comunità?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(3 maggio 1990)

Gli uffici di trasferimento tecnologico, in genere le interfacce tra università, ricerca e industria, sono uno strumento importante di ravvicinamento tra la ricerca e le imprese in quanto favoriscono il trasferimento e la promozione di tecnologie.

Nel quadro del programma SPRINT (Programma strategico per l'innovazione e il trasferimento delle tecnologie) la cui fase principale è stata adottata dal Consiglio il 17 aprile 1989, gli uffici di trasferimento tecnologico sono riconosciuti come uno degli elementi essenziali dell'infrastruttura europea di servizi per l'innovazione, infrastruttura il cui potenziamento è una delle priorità del programma.

Negli inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per realizzare tale priorità, gli uffici di trasferimento tecnologico figurano esplicitamente tra gli organismi eleggibili per presentare proposte congiunte intese a istituire reti transnazionali in materia di tecnologia e gestione dell'innovazione a vantaggio, in particolare, delle piccole e medie imprese.

Diversi progetti di collaborazione cui partecipano gli uffici di trasferimento tecnologico beneficiano appunto del sostegno comunitario. Questi progetti hanno in genere l'obiettivo di favorire la rapida diffusione delle tecnologie presso le imprese e il trasferimento di tecnologie tra gli Stati membri.

Per conoscere meglio questi organismi, le loro specificità e le loro esigenze sono stati svolti diversi studi onde determinare gli schemi di attività e di interazione attualmente applicati dagli istituti di istruzione superiore e di ricerca nelle relazioni con l'industria e favorire il reperimento dei responsabili dell'interfaccia ricerca-industria. Questi studi sono quasi terminati e dovrebbero essere pubblicati prossimamente. Essi contribuiranno a formulare misure complementari d'appoggio, eventualmente necessarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 854/90**dell'on. Gerardo Fernandez-Albor (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(9 aprile 1990)**(90/C 312/41)*

Oggetto: Istituzione di un'assemblea europea della pesca

Quanto recentemente verificatosi nel settore della pesca in alcuni paesi comunitari ha evidenziato la necessità di un foro permanente in cui siano rappresentate le categorie professionali e le imprese che, all'interno della Comunità, operano nel settore della pesca, così da poter conoscere in ogni momento la loro posizione e rendere più agevole il dialogo con le autorità comunitarie competenti in materia.

Può la Commissione far sapere in che misura sarebbe interessata a promuovere l'istituzione di un'assemblea europea della pesca che le faciliti la gestione e il coordinamento di questo settore fondamentale dell'economia comunitaria?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(31 maggio 1990)

La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare sulla necessità di disporre di un organo che raggruppi le categorie professionali nel settore della pesca ed agevoli i loro contatti con le autorità comunitarie competenti in materia.

Essa ha pertanto provveduto a rilanciare le attività del comitato consultivo per la pesca.

L'assemblea costitutiva del nuovo comitato consultivo si è svolta il 13 novembre 1989 e da allora il comitato ha svolto la propria attività; vi sono state in particolare varie riunioni dei gruppi di lavoro e varie riunioni di lavoro con il vicepresidente Marin.

La Commissione considera il comitato consultivo l'interlocutore adeguato nel dialogo con le categorie professionali del settore della pesca.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 891/90**dell'on. Niall Andrews (RDE)****alla Commissione delle Comunità europee***(9 aprile 1990)**(90/C 312/42)*

Oggetto: Industria della birra

Quali sono le proposte della Commissione al fine di porre rimedio alla situazione che si registra nella CEE dove, a fronte di una sovrapproduzione di cereali, vi è scarsità di orzo per l'industria della birra, con una diminuzione nel

periodo 1979-1984 di quasi il 50 % delle relative colture e quindi la necessità di importare orzo da paesi terzi?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(23 luglio 1990)

Gli orzi da birra destinati alla produzione di malto sono, in genere, orzi primaverili, la cui resa è sensibilmente inferiore a quella degli orzi vernini.

I produttori decidono quali cereali coltivare a seconda delle prospettive di reddito. Essi produrranno pertanto orzi da birra soltanto se sono certi di trovare sbocchi remunerativi. Spetta quindi alle aziende produttrici di malto prendere le disposizioni del caso per assicurarsi un approvvigionamento sufficiente e soddisfacente di materie prime.

La Commissione è consapevole del fatto che le malterie incontrano a volte difficoltà nell'approvvigionarsi di orzo da birra di qualità. A tale proposito va ricordato che la Commissione ha comunicato al Consiglio l'intenzione di presentare una relazione relativa alla qualità dei cereali prodotti nella Comunità. In tale contesto potrebbe essere prevista un'analisi più approfondita della produzione di orzo da birra.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 908/90**dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)****alla Commissione delle Comunità europee***(17 aprile 1990)**(90/C 312/43)*

Oggetto: Piano Braks per il sostegno del reddito degli agricoltori

In base al piano Braks gli agricoltori potranno percepire in cinque anni circa 1 050 fiorini per ettaro di terra. Di tale piano fruiranno approssimativamente 3 500 coltivatori.

C'è chi ha accolto queste «promesse» con un certo scetticismo, ritenendo che le proposte di Braks non siano compatibili con le proposte CEE.

La Commissione ha già preso visione del piano Braks? E ritiene che quanto egli propone sia possibile nell'ambito della normativa CEE attualmente vigente?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(1° agosto 1990)

Norme comunitarie di recente adozione, in particolare il regolamento (CEE) n. 768/89⁽¹⁾ del Consiglio, prevedono un limite entro il quale gli Stati membri interessati possono concedere aiuti al reddito agricolo.

Entro tale limite, gli Stati membri possono definire con una certa elasticità i particolari di ogni singolo progetto di aiuto al reddito che intendono applicare.

Il 4 maggio 1990 le autorità olandesi hanno presentato alla Commissione una richiesta formale in vista della concessione di aiuti al reddito agricolo nel contesto della suddetta normativa. In seguito a tale richiesta la Commissione ha approvato, in data 2 luglio 1990, un programma di aiuti al reddito agricolo per i Paesi Bassi.

(¹) GU n. L 84 del 29. 7. 1989, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 912/90

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1990)

(90/C 312/44)

Oggetto: Costruzione di un complesso alberghiero all'interno di un biotopo fluviale

Nel biotopo fluviale del Nestos, zona di tutela assoluta, sta per essere costruito un complesso alberghiero capace di 800 posti letto grazie ai fondi erogati dai PIM e con l'approvazione della direzione assetto territoriale del ministero ellenico dell'assetto territoriale, dell'ambiente e dei lavori pubblici. La spesa prevista, che è dell'ordine di 1,6 miliardi, rappresenta un assurdo economico sotto il profilo di un eventuale ammortamento in un prossimo futuro e reca una grave minaccia a 50 ettari di litorale ad est delle foci del Nestos in località Mángana del dipartimento di Xanthi.

Giacché il biotopo fluviale del Nestos è tutelato dalla convenzione internazionale di Ramsar e dalla legislazione comunitaria attraverso la direttiva 79/409/CEE, può la Commissione dire:

1. se è stata osservata la direttiva 85/337/CEE (¹) concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e
2. quali misure essa intende in generale assumere per impedire la violazione della direttiva 79/409/CEE?

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(6 settembre 1990)

Alla Commissione è già pervenuto un reclamo che denuncia il progetto indicato dall'onorevole parlamentare.

In questo contesto essa ha chiesto alle autorità greche delle informazioni in merito al progetto.

Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 85/357/CEE, la Grecia non ha ancora adottato le misure nazionali d'esecuzione. È in corso una procedura d'infrazione.

La Grecia non ha ancora comunicato alla Commissione le informazioni concernenti la protezione della zona di Nestos in conformità alla direttiva 79/409/CEE. È in corso una procedura d'infrazione per insufficiente designazione delle zone e per mancato rispetto delle disposizioni, in particolare degli articoli 4.3 e 4.4 della stessa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 920/90

dell'on. Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1990)

(90/C 312/45)

Oggetto: Applicazione della direttiva 89/48/CEE sul riconoscimento dei diplomi e libera circolazione

La direttiva 89/48/CEE (¹) ha introdotto un sistema generale di riconoscimento dei diplomi tra gli Stati membri che estende la libera circolazione già vigente per alcune categorie;

in Italia, a seguito dell'approvazione della legge del 28 febbraio 1990, n. 39, i cittadini extracomunitari in possesso di laurea o di diploma possono richiedere l'iscrizione agli albi professionali anche se privi del requisito della cittadinanza italiana;

considerato che, in particolare per i medici, si prevede un notevole afflusso in Italia di cittadini extracomunitari;

considerato che oltretutto non appare agevole una valutazione del livello di formazione e quindi delle capacità professionali dei cittadini extracomunitari,

si chiede quali iniziative intende assumere la Commissione per evitare che la normativa introdotta in Italia determini in prospettiva concrete ripercussioni in tutti gli Stati membri consentendo la libera circolazione dei professionisti provenienti da paesi extracomunitari.

(¹) GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(9 luglio 1990)

La direttiva 89/48/CEE, che introduce un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, prevede l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere, in determinate circostanze, i diplomi professionali ottenuti al di fuori della Comunità.

Tuttavia, come avviene per tutte le altre norme di diritto comunitario relative alla libera circolazione delle persone, la direttiva 89/48/CEE si applica solo ai cittadini degli Stati membri della Comunità. Un'ulteriore salvaguardia è costituita dal fatto che l'obbligo di riconoscere un diploma non comunitario vige solo quando tale diploma è già stato riconosciuto dalle autorità di uno Stato membro e quando, inoltre, il suo detentore può dimostrare di avere esercitato la professione a pieno titolo per almeno tre anni in uno Stato membro della Comunità.

Va osservato, inoltre, che professioni come quella medica, che sono già oggetto di una direttiva settoriale sul riconoscimento dei diplomi, non rientrano nella direttiva 89/48/CEE e quindi non ricadono nell'obbligo in questione.

In tali circostanze, la Commissione non vede la necessità di prendere ulteriori iniziative contro i rischi descritti dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 938/90

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1990)

(90/C 312/46)

Oggetto: Finanziamento del depuratore dell'Isolella (Corsica meridionale) Francia

Può la Commissione comunicare quali sono stati i controlli effettuati sull'utilizzazione dei fondi comunitari (PIM) nel finanziamento del depuratore dell'Isolella (Corsica meridionale)?

Esaminando il fascicolo, è emerso in effetti che:

1. durante l'inchiesta pubblica preventiva, il commissario inquirente ha chiesto uno studio completamente nuovo dell'ambiente marino (luglio 1988);
2. lo studio sulle biocenosi marine locali e sulle conseguenze che l'insediamento del depuratore avrebbe sui due centri di talassoterapia non è stato realizzato. Il richiedente si è accontentato di estrapolare dati continentali (maggio 1989);
3. sono possibili soluzioni alternative (unità di dimensioni più piccole), ma sono state esaminate solo succintamente;
4. sono stati effettuati sondaggi e tiri sottomarini senza neppure conoscere il luogo dell'insediamento e questo per beneficiare della prima quota di un PIM (40 % del totale).

Non converrebbe sospendere il finanziamento di questo progetto in attesa che venga realizzato uno studio dell'ambiente marino e che si tenga seriamente conto di soluzioni alternative?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(26 giugno 1990)

La missione di controllo svolta dai servizi della Commissione nel giugno 1987 in merito al PIM Corsica non ha preso in esame il progetto relativo al depuratore dell'Isolella. La scelta delle azioni da sottoporre a controllo nel quadro di un programma viene effettuata per sondaggio e questo particolare progetto non è stato selezionato per la missione.

Nondimeno, al fine di garantire il corretto svolgimento delle azioni finanziate dalla Comunità, gli Stati membri sono tenuti a prendere le disposizioni necessarie per verificare regolarmente il buon andamento di tali operazioni.

Spetta quindi alle competenti autorità francesi informare la Commissione se un'azione non è più conforme al progetto iniziale o alle direttive comunitarie, cosa che finora non è avvenuta per il depuratore dell'Isolella.

Qualora dovessero emergere inadempienze in materia, le modalità dell'intervento comunitario potrebbero essere ovviamente riesaminate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 957/90

dell'on. Herman Verbeek (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1990)

(90/C 312/47)

Oggetto: Prezzo delle quote lattiere

Il commercio di quote di produzione del latte ha determinato nei Paesi Bassi un forte aumento degli importi da pagare per le quote lattiere: un prezzo della quota di circa 5 fiorini per un kg di latte non costituisce un'eccezione. Attraverso questo commercio il governo ricava un gettito fiscale supplementare dell'ordine di milioni di fiorini, mentre per il piccolo allevatore, con modesti capitali, diventa sempre più difficile proseguire la propria attività, per non parlare poi della possibilità di rilevare un'azienda. Secondo la RABObank, su ogni kilo di latte prodotto da un allevatore medio olandese di bovini da latte, grava un debito bancario di 85 cent.

Intende la Commissione far sapere cosa ne pensa di questo stato di cose, in particolare per quanto concerne la legalità della formazione di capitali e le conseguenze fiscali derivanti dalla alienabilità delle quote lattiere? Ritiene essa necessario o auspicabile prendere dei provvedimenti al riguardo?

Reputa che vi sia motivo, vista l'esperienza olandese in relazione alla alienabilità delle quote lattiere, di prendere delle misure atte ad impedire tale pratica?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(28 giugno 1990)

La normativa comunitaria relativa al prelievo supplementare nel settore del latte stabilisce una correlazione di principio fra il quantitativo di riferimento e l'azienda. Il quantitativo di riferimento non rappresenta dunque, di per se stesso, un bene negoziabile. Ciò trova conferma nella regolamentazione comunitaria specifica (articolo 7 del regolamento (CEE) n. 857/84) ⁽¹⁾ relativa ai trasferimenti, la quale dispone che i quantitativi di riferimento siano trasferibili direttamente e in modo permanente solo in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria dell'azienda. La Commissione ritiene, di conseguenza, che il trasferimento da un produttore a un altro di quantitativi di riferimento, al quale non corrisponda il trasferimento dei relativi terreni, non sia lecito dal punto di vista della legislazione comunitaria. È compito degli Stati membri far applicare tali disposizioni ed eventualmente adottare misure complementari per assicurarne il rispetto.

⁽¹⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 966/90

dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1990)

(90/C 312/48)

Oggetto: Richiesta di informazioni sull'inquinamento della Baia di Santander

Rispondendo il 4 gennaio 1990 a nome della Commissione all'interrogazione scritta n. 484/89 ⁽¹⁾, il sig. Ripa di Meana afferma che la Commissione chiederà informazioni alle autorità spagnole soprattutto per quanto riguarda l'effettiva applicazione, nel caso della Baia di Santander, delle direttive che disciplinano lo scarico nelle acque di sostanze pericolose.

Di quali autorità spagnole si tratta?

Le suddette autorità hanno già risposto alla richiesta di informazione della Commissione?

Qual è il contenuto di queste risposte?

⁽¹⁾ GU n. C 139 del 7. 6. 1990, pag. 3.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(18 giugno 1990)

La Commissione rivolge le sue richieste d'informazione concernenti l'applicazione delle direttive in materia di ambiente alla rappresentanza permanente della Spagna presso le CE la quale, a sua volta, ha il compito di fare seguito alla domanda nel modo che essa ritiene opportuno.

La richiesta d'informazione della Commissione concernente l'inquinamento della Baia di Santander è del 21 febbraio 1990 e il termine fissato per la risposta era di due mesi. Finora non è ancora giunta nessuna risposta alla Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 991/90

dell'on. Carlos Carvalhas (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1990)

(90/C 312/49)

Oggetto: Le incertezze dei quadri comunitari di sostegno

L'unione economica e monetaria (UEM) fra regioni con vari livelli di sviluppo tenderà a determinare squilibri che «se non fossero corretti, si trasformerebbero essi stessi in squilibri regionali» accentuando le asimmetrie economiche, finanziarie e sociali. Urge pertanto adoperarsi per potenziare significativamente i mezzi e le misure di sostegno alle regioni e paesi meno prosperi conferendo loro elementi di sicurezza.

Negli attuali quadri comunitari di sostegno (QCS) è insito un elevato grado di incertezza in quanto sono stati predisposti in una ottica di «impegni» che neppure sono definitivi. Inoltre gli investimenti cofinanziati in margine ai QSA non sono ancora decisi.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere se intende sottoporre a revisione il terzo comma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ⁽¹⁾ che consente di approvare il QSA senza approvare simultaneamente i suoi elementi costitutivi? Con specifico riferimento al Portogallo, quali sono gli impegni e la loro ripartizione annuale ai prezzi del 1989 che si possono ritenere certi per il quinquennio 1989/1993?

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(20 luglio 1990)

La Commissione, di concerto con lo Stato membro, elabora i quadri comunitari di sostegno per gli obiettivi da 1 a 4 e 5b). In base alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, i piani di finanziamento previsti nei quadri comunitari di sostegno hanno valore indicativo e precisano l'importo delle dotazioni finanziarie relative alle diverse forme di intervento. Il carattere indicativo dei

piani di finanziamento è stato voluto dal legislatore, che ha così realizzato un compromesso fra le esigenze della pianificazione a medio termine e quella della flessibilità necessaria all'efficacia degli interventi di sviluppo. L'impegno relativo agli importi finanziari definitivi viene preso soltanto al momento dell'approvazione da parte della Commissione di ognuna delle azioni previste nel quadro comunitario di sostegno.

Per quanto riguarda le iniziative comunitarie, la Commissione informa l'onorevole parlamentare che la ripartizione finanziaria fra le regioni sarà decisa in base a una valutazione dei programmi che le verranno presentati, secondo orientamenti preliminarmente definiti dalla Commissione e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 995/90

dell'on. Gianfranco Amendola (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1990)
(90/C 312/50)

Oggetto: Decreto del governo italiano che annulla il recepimento delle direttive CEE in materia di rifiuti

Considerato che con un decreto emesso il 26 gennaio 1990 dal ministero dell'ambiente italiano di concerto con il ministero dell'industria (GUI del 6 febbraio 1990), sull'«individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie», vengono annullate quasi tutte le prescrizioni che il DPR 915 del 10 settembre 1982, emesso per attuare le direttive 75/442/CEE ⁽¹⁾, 76/403/CEE ⁽²⁾, 76/312/CEE ⁽³⁾, aveva imposto per tutelare l'ambiente dai rifiuti industriali,

può dire la Commissione quali iniziative intenda avviare e se non intenda aprire una procedura d'infrazione avverso lo Stato italiano?

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(18 giugno 1990)

L'interrogazione scritta è stata registrata come denuncia. I servizi della Commissione interverranno presso le autorità italiane per controllare la compatibilità delle misure in questione con il diritto comunitario applicabile in questo campo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 998/90

dell'on. Simone Martin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1990)
(90/C 312/51)

Oggetto: Prezzo dei prodotti proteici

In alcune regioni della Francia la raccolta dei piselli avviene prima della data ufficiale di apertura della campagna dei prodotti proteici, ovvero prima del 1° luglio.

La Commissione ritiene che il prezzo dei prodotti raccolti e consegnati ad un primo acquirente alcuni giorni prima di tale data sia il prezzo minimo valido al 1° luglio prossimo, convertito quello stesso giorno in valuta nazionale in base al tasso rappresentativo di conversione?

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione

(26 giugno 1990)

Si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul disposto dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3540/85 ⁽¹⁾, il quale recita testualmente:

«Il contratto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2036/82 ⁽²⁾ è redatto per iscritto e reca l'indicazione di un prezzo da pagare per 100 kg di prodotto, pari almeno al prezzo minimo, espresso in Ecu, valido il primo giorno della campagna di commercializzazione nel corso della quale il prodotto è consegnato al primo acquirente, aumentato, secondo il mese di consegna, delle maggiorazioni mensili, espresse in Ecu, di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82 ⁽³⁾, e convertito in moneta nazionale mediante applicazione del tasso rappresentativo valido lo stesso giorno».

Poiché dunque il prezzo minimo viene fissato ogni anno per una campagna che inizia il 1° luglio e si conclude il 30 giugno, il prezzo minimo da pagare è quello valido per la campagna nel corso della quale i prodotti sono stati consegnati.

⁽¹⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985.

⁽²⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 999/90

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1990)
(90/C 312/52)

Oggetto: Sovvenzione del FESR sfruttata a fini elettorali

Due mesi e ventidue giorni ci ha messo la Commissione per rispondere all'interrogazione scritta n. 922/89 ⁽¹⁾ ma, soprattutto, ha omesso di rispondere alla parte nodale dell'interrogazione, che sono quindi costretto a formulare nuovamente.

La Commissione può far sapere chi è responsabile del fatto che una decisione da essa adottata il 26 ottobre 1989 fosse pubblicata nel quotidiano *Lanza* di Ciudad Real (Spagna) il giorno 25, il che significa che questa persona ne era venuta a conoscenza non oltre il giorno 24?

Inoltre la Commissione pensa di adottare delle sanzioni contro chiunque abbia operato in malafede per influenzare sfacciatamente le elezioni che si sono tenute a Ciudad Real (e in tutta la Spagna) il 29 di quello stesso mese ed anno?

(¹) GU n. C 246 dell'1. 10. 1990, pag. 2.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(19 giugno 1990)

La Commissione non è in grado di indicare chi sia responsabile della pubblicazione, il 25 ottobre 1989, sul giornale *Lanza* delle informazioni a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. La Commissione ha comunicato la propria decisione il giorno in cui questa è stata approvata, e cioè il 26 ottobre 1989, e non in precedenza tramite un comunicato stampa.

Il programma a favore delle zone meridionali e occidentali della provincia di Ciudad Real è stato approvato una volta terminata la preparazione della relativa pratica tenendo conto delle sue caratteristiche, del parere dei servizi interessati nonché dei negoziati condotti con le diverse autorità spagnole. Inoltre il programma è stato approvato contemporaneamente a vari programmi relativi ad altri Stati membri. La Commissione non subordina l'approvazione dei programmi a considerazioni su date suscettibili di influenzare i risultati elettorali e dunque, nel caso in questione, non ha né ritardato né anticipato il momento della decisione per tener conto di fattori estranei al programma stesso. L'eventuale sfruttamento della decisione a fini elettorali sfugge al controllo della Commissione, che non può verificare il contenuto di conferenze stampa tenute da responsabili regionali dopo l'approvazione del programma.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1000/90

dell'on. **Virginio Bettini (V)**

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1990)

(90/C 312/53)

Oggetto: Insediamento siderurgico di seconda fusione a Cremona: Arvedi 2

1. Lungo il canale navigabile Mi-Cr-Po la regione Lombardia ha autorizzato la costruzione di una seconda

acciaieria in sostituzione dell'esistente: un impianto sperimentale di seconda fusione in collaborazione con la Mannesmann.

2. È noto alla Commissione che per la costruzione di tale impianto non è stata richiesta alcuna valutazione d'impatto ambientale?

3. Quali misure intende prendere la Commissione affinché per tale insediamento sia fatta la necessaria valutazione d'impatto ambientale?

4. Può dire la Commissione se per la realizzazione dell'insediamento siderurgico in parola sono state rispettate tutte le norme relative alla VIA stabilite dalla normativa comunitaria?

5. Può illustrare la Commissione se l'insediamento siderurgico di seconda fusione gode di finanziamenti comunitari, se del caso di quale entità siano e con quale modalità essi siano stati concessi?

6. Considerato il livello sperimentale ed innovativo dell'impianto, di cui esiste un prototipo su piccola scala nella Repubblica federale di Germania, non ritiene la Commissione utile un'indagine conoscitiva sugli effetti ambientali dell'impianto stesso?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(26 luglio 1990)

1 a 4. La direttiva 85/337/CEE (¹) del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di taluni progetti pubblici e privati sull'ambiente impone una valutazione dell'impatto ambientale per taluni tipi di progetti. Nell'elenco dei progetti, allegato alla direttiva, non sono esplicitamente menzionati gli impianti di seconda fusione del ferro e dell'acciaio, che tuttavia si potrebbero considerare inclusi nella classe 4(a) dell'allegato II (stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie . . .).

I progetti delle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione in conformità della direttiva, quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

La Commissione non dispone di informazioni particolareggiate sul progetto di Cremona e non sa se abbia costituito oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale. Per ulteriori informazioni sarà necessario rivolgersi alle autorità nazionali.

5. La Comunità non ha ancora prestato alcuna assistenza finanziaria per tale progetto.

6. Il carattere sperimentale ed innovativo del progetto di Cremona non giustifica di per sé l'esclusione dell'impianto da una valutazione dell'impatto ambientale.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1066/90

dell'on. Christopher Jackson (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
 (10 maggio 1990)
 (90/C 312/54)

Oggetto: IVA sui taxi

In taluni Stati membri della CE i servizi autobus, al pari dei servizi ferroviari, sono esenti dall'IVA. Può la Commissione far sapere in quali paesi della CE i servizi taxi sono rispettivamente soggetti all'intera aliquota dell'IVA, ad un'aliquota inferiore o all'aliquota zero?

Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione
 (22 giugno 1990)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, i servizi di trasporto effettuati dai taxi sono soggetti negli Stati membri della Comunità alle seguenti aliquote IVA:

Belgio	6 %
Danimarca	esenzione
Repubblica federale di Germania	trasporti urbani 7 % trasporti a lunga distanza 14 %
Grecia	6 %
Spagna	6 %
Francia	5,5 %
Irlanda	esenzione
Italia	trasporti urbani: esenzione trasporti a lunga distanza 19 %
Lussemburgo	6 %
Paesi Bassi	6 %
Portogallo	8 %
Regno Unito	15 %

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1067/90

dell'on. Antoine Waechter (V)
alla Commissione delle Comunità europee
 (10 maggio 1990)
 (90/C 312/55)

Oggetto: Installazione di una raffineria di petrolio di 150 000 barili al giorno a Port Louis in Guadalupa

Se si considera la relazione POSEIDOM un riflesso della volontà della Commissione esecutiva di tener conto degli aspetti specifici dei dipartimenti francesi d'oltremare ed in particolare della fragilità degli ecosistemi presenti, la richiesta di installare una raffineria di petrolio a Port Louis in Guadalupa non è forse in contraddizione con le conclusioni di tale relazione?

L'installazione della raffineria nei pressi della riserva naturale del Gran Cul de Sac Marin non nuocerà forse alla riserva stessa nonché all'immagine turistica della Guadalupa, il che è a sua volta in contraddizione con la volontà della Commissione di aiutare le zone periferiche a sviluppare le loro ricchezze?

Infine, questo progetto non si impernia forse su un rapporto ormai del tutto superato in seno alla CE, in cui i paesi ricchi con norme severe si permettono ancora di esportare i loro fattori di inquinamento e di sfruttare regioni compiacenti ovvero, nel caso specifico, regioni europee periferiche?

Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione
 (4 luglio 1990)

Nella preparazione del POSEIDOM e dei quadri comunitari di sostegno relativi alle regioni francesi d'oltremare, la Commissione ha cercato di tener conto degli aspetti specifici di tali regioni, compresi quelli relativi all'ambiente.

Finora la Commissione non ha ricevuto richieste di contributi per la costruzione di una raffineria di petrolio a Port Louis nella Guadalupa. Secondo le informazioni di cui si dispone, in merito a tale costruzione stanno attualmente deliberando gli enti regionali interessati.

La Commissione, qualora dovesse esaminare tale progetto, ne vaglierebbe tutte le caratteristiche, in particolare per quanto riguarda le conseguenze che esso potrebbe avere sull'ambiente e sullo sviluppo turistico della Guadalupa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1071/90

dell'on. Gerhard Schmid (S)
alla Commissione delle Comunità europee
 (10 maggio 1990)
 (90/C 312/56)

Oggetto: Protezione dei bambini dai rischi delle piante velenose

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1262/88 ⁽¹⁾ — nella quale si segnalava che nella Repubblica federale di Germania possono essere commercializzati, senza alcuna indicazione circa la loro tossicità, semi velenosi, nonché parti di piante, piante ornamentali e da giardino velenose e che l'obbligo di contrassegnare tali prodotti imposto su scala comunitaria potrebbe contribuire alla sicurezza dei bambini soprattutto in tenera età — la Commissione aveva promesso che avrebbe esaminato il problema assieme agli Stati membri per vagliare l'opportunità di una soluzione comunitaria.

Considerando che, secondo le informazioni fornite nel novembre 1989 dall'organizzazione federale tedesca «Casa sicura», nella Repubblica Federale di Germania circa 6 000 bambini sono vittime ogni anno di incidenti dovuti a piante velenose e debbono ricorrere alle cure di un medico, si vuol sapere:

Che cosa ha fatto nel frattempo la Commissione a proposito di questo problema?

⁽¹⁾ GU n. C 195 del 31. 7. 1989, pag. 23.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(10 agosto 1990)

In merito al problema sollevato la Commissione ha chiesto agli Stati membri di fornire informazioni dettagliate sulle legislazioni nazionali in tale settore. La Commissione sta esaminando la situazione negli Stati membri e non è ancora in condizione di comunicare se saranno necessarie azioni a livello comunitario; spera tuttavia di poterlo fare nel prossimo futuro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1073/90

di Sir James Scott-Hopkins (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1990)

(90/C 312/57)

Oggetto: Aumento delle forniture di energia idroelettrica

Quali sono le intenzioni della Commissione a proposito di un eventuale aumento dei quantitativi di energia di origine idroelettrica nella Comunità?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(11 giugno 1990)

L'energia idroelettrica è una importante fonte di energia primaria rinnovabile, la quale attualmente fornisce circa l'8 % della produzione comunitaria di elettricità. La disponibilità di siti idonei per nuovi impianti idroelettrici di dimensioni importanti è limitata agli Stati membri del sud. Simili impianti richiedono un notevole investimento in capitale, ma possono essere utilizzati gli strumenti di prestito della Comunità. La Commissione sta finanziando lo sviluppo di mini-impianti idroelettrici (fino a 3MW). Tra il 1984 e il 1989, 133 progetti del genere hanno beneficiato di un sostegno finanziario nel quadro del programma dimostrativo per l'energia. Il nuovo programma Thermie continuerà a finanziare sia lo sviluppo che la diffusione attiva di nuova tecnologia in questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1097/90

dell'on. Filippos Pierros (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1990)

(90/C 312/58)

Oggetto: Risultati per la Grecia dell'azione comunitaria specifica nel settore energetico (regolamenti (CEE) n. 2618/80 e (CEE) n. 218/84)

Come è noto, l'azione comunitaria specifica nel settore energetico (regolamento (CEE) n. 2618/80 ⁽¹⁾ e

regolamento (CEE) n. 218/84 ⁽²⁾) prevedeva l'adozione di misure relative all'approvvigionamento energetico delle isole greche. Può la Commissione indicare il tasso di assorbimento dei contributi da parte della Grecia durante l'intero periodo di validità dell'azione ed inoltre precisare i risultati concreti (opere finanziate e misure adottate)?

⁽¹⁾ GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 19.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(23 luglio 1990)

La Commissione ha adottato nel 1984 il programma fuori-quota «Energia» relativo al periodo 1984-1989, che intende sviluppare fonti alternative di energia nelle isole greche, per cui è stato stanziato un contributo FESR di 20 milioni di Ecu.

Gli impegni assunti dalla Commissione fino alla conclusione del programma raggiungono 18,1 milioni di Ecu.

I pagamenti del FESR al 25 maggio 1990 sono pari a 11,8 milioni di Ecu, corrispondenti al 65 % degli stanziamenti impegnati.

In base alle modalità stabilite per la conclusione del programma, lo Stato membro può ancora presentare richieste di pagamento e, per tale motivo, non può essere attualmente definito con precisione il tasso di assorbimento degli stanziamenti comunitari.

Per quanto riguarda l'attuazione del programma, è stata completata una serie di lavori, come lo studio del campo geotermico delle isole Milos e Nissiros, il collegamento con un cavo sottomarino delle isole Kos-Tilos-Nissiros, lavori geometrici di bassa entalpia e diversi piccoli progetti a carattere integrato per la valorizzazione delle risorse alternative nell'isola di Naxos, segnatamente per scopi agricoli.

Per quanto riguarda invece alcune altre azioni, in particolare progetti geotermici e di energia eolica, la Commissione è al corrente dei notevoli ostacoli incontrati per la loro attuazione e intende continuare ad incoraggiare e a sostenere qualsiasi iniziativa a livello sia nazionale che comunitario, per superare i problemi e far sì che possano essere utilizzati al massimo gli stanziamenti FESR all'uopo impegnati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1211/90
dell'on. François Xavier de Donnea (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)
(90/C 312/59)

Oggetto: Programma comunitario FLAIR

Nel quadro del programma comunitario FLAIR sono stati recentemente selezionati trentacinque nuovi progetti.

Può la Commissione comunicare:

1. Il numero di società, PMI, università e istituti di ricerca con sede in Belgio che hanno beneficiato di finanziamenti nel quadro del programma FLAIR?
2. L'ammontare totale dei contributi accordati ai beneficiari di cui sopra, suddivisi in base alla loro localizzazione regionale (Vallonia, Bruxelles o Fiandra)?

Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione

(30 luglio 1990)

Dopo essere state selezionate dalla Commissione, le 35 proposte di ricerca del programma FLAIR ⁽¹⁾ sono attualmente in corso di negoziazione.

Si tratta di stipulare contratti transnazionali e con più partner con la Commissione.

Finché le negoziazioni non sono chiuse, possono ancora avvenire dei cambiamenti sensibili, specialmente per quanto riguarda gli aspetti finanziari.

A questo stadio la Commissione non è quindi in grado di rispondere alle domande dell'onorevole parlamentare, ma non mancherà di tenerlo informato in seguito.

⁽¹⁾ GU n. L 200 del 13. 7. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1234/90
dell'on. John Bird (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)
(90/C 312/60)

Oggetto: Piogge acide

Il 4 aprile 1990 il ministro britannico dell'energia ha annunciato la riduzione di fatto del 50 % del programma d'installazione di apparecchi di desolfurazione delle emissioni nei grandi impianti di combustione del Regno Unito.

Si chiede alla Commissione:

1. Come accoglie tale annuncio?

2. Ritiene che il Regno Unito si stia attenendo alla direttiva CEE sulla limitazione delle emissioni solforose, che prescrive una riduzione del 40 % entro il 1988 e del 60 % entro il 2003?
3. È a conoscenza di proposte del governo britannico sul modo di effettuare tali riduzioni?
4. Ha esaminato l'opportunità di presentare rimozioni al governo britannico in merito a tale situazione?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(18 giugno 1990)

La filosofia di base della direttiva 88/609/CEE ⁽¹⁾ è di lasciare che gli Stati membri decidano come raggiungere i tassi di riduzione delle emissioni degli impianti esistenti entro le date stabilite.

I servizi della Commissione hanno organizzato il 4 maggio 1990 una riunione con gli esperti governativi, per discutere l'attuazione della direttiva e ricordare agli Stati membri gli obblighi che derivano loro da tale provvedimento normativo. Durante questa riunione i rappresentanti del Regno Unito hanno assicurato alla Commissione che il loro governo ha la seria intenzione di adempiere a tali obblighi.

Appena la Commissione riceverà la strategia di riduzione delle emissioni del governo del Regno Unito, esaminerà attentamente il problema della riduzione di fatto del 50 % del programma di desolfurazione delle emissioni, nonché qualsiasi altra decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 336 del 7. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1262/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)
(90/C 312/61)

Oggetto: Presenza di atrazina nelle acque in bottiglia commercializzate nella Repubblica federale di Germania

Premesso

che residui di atrazina, sostanza derivate della triazina (un prodotto utilizzato in agricoltura come erbicida totale e selettivo) sarebbero stati individuati in bottiglie di acqua potabile commercializzate nella Repubblica federale di Germania;

che l'atrazina, caratterizzata da una certa stabilità molecolare, è una sostanza i cui effetti cancerogeni sono riconosciuti da tutta la comunità scientifica,

si chiede:

Può la Commissione precisare se la presenza di atrazina è stata già accertata, anche a livello di tracce, nelle acque in bottiglia reperibili in commercio in altri Stati membri?

In caso affermativo, può la Commissione comunicarmi i risultati delle relative analisi e degli eventuali provvedimenti specifici resisi necessari nei confronti dei produttori?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(6 agosto 1990)

La direttiva 80/778/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980 ⁽¹⁾, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, fissa una concentrazione massima ammissibile per pesticidi quali l'atrazina di 0,1 µg per litro (allegato I, parte D, parametri concernenti sostanze tossiche).

Le acque potabili imbottigliate con livelli superiori di atrazina non possono quindi essere commercializzate legalmente nella Comunità. Nella Repubblica federale di Germania il controllo relativo all'applicazione della direttiva viene effettuato dai «Länder» che informano il governo federale. In risposta alle indagini della Commissione il governo federale ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione della presenza di atrazina nell'acqua potabile imbottigliata. Nessun altro Stato membro ha riferito alla Commissione la presenza di atrazina nell'acqua potabile imbottigliata o nell'acqua minerale naturale né con il sistema rapido di allarme per i cibi né con altri mezzi.

Le acque minerali naturali, come definite dalla direttiva 80/777/CEE del Consiglio ⁽²⁾, non rientrano nell'obiettivo della direttiva 80/778/CEE del Consiglio e sono soggette a severe condizioni di utilizzazione e di commercializzazione.

Nel caso in cui durante l'utilizzazione si scopra che l'acqua minerale naturale è inquinata, tutte le operazioni devono essere sospese fino a quando venga eliminata la causa di inquinamento (allegato II della direttiva 80/777/CEE).

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1265/90

dell'on. Maria Aglietta (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(90/C 312/62)

Oggetto: Problemi di sicurezza della centrale nucleare di Krsko

Premesso che a 130 km dal confine italiano, presso Krsko, in Slovenia, è in funzione una centrale nucleare da 670 MW di potenza, entrata in funzione nel 1981, ma che ha già fatto registrare, in appena 9 anni di attività, oltre 80 incidenti più o meno gravi:

1. Ritene la Commissione che in caso di incidente con emissioni radioattive vi possano essere ripercussioni

sul territorio di uno Stato membro ed in particolare dello Stato italiano e sono state di conseguenza attivate le misure d'emergenza per limitare le conseguenze di tale eventualità?

2. Sono state intraprese dalla Commissione le iniziative necessarie per verificare la sicurezza della centrale nucleare di Krsko, l'efficienza dei suoi impianti di controllo, nonché il corretto smaltimento delle scorie e del propellente utilizzato?
3. Ha provveduto la Commissione ad avviare una adeguata collaborazione tra la Comunità e la Jugoslavia nel settore dell'energia, sia per quanto riguarda la pianificazione che il risparmio e la produzione, come sollecitato dal Parlamento europeo nella risoluzione del 21 gennaio 1988?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(20 settembre 1990)

1. La centrale nucleare di Krsko funziona con un reattore ad acqua sotto pressione costruito su un appalto «chiavi in mano» dall'impresa statunitense Westinghouse. Essa è entrata in funzione nel 1981.

Allo scopo di attenuare le conseguenze di eventuali futuri incidenti nucleari, sono stati predisposti numerosi provvedimenti. In particolare, nel 1986 a Vienna, sotto gli auspici dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, è stata adottata una convenzione sulla segnalazione tempestiva di incidenti nucleari. La Jugoslavia ha aderito alla convenzione; per l'adesione dell'Italia è in corso la procedura di ratifica. La Comunità aderirà anch'essa alla convenzione, in conformità ad una decisione del Consiglio del 14 dicembre 1987 ⁽¹⁾. Inoltre è in preparazione un accordo multilaterale tra l'Italia, l'Austria, la Jugoslavia e l'Ungheria in materia di previsione e prevenzione dei rischi più gravi e di reciproca assistenza in caso di catastrofi.

2. La sicurezza degli impianti industriali, compresi quelli nucleari, è di competenza dello Stato in cui sono ubicati. Tuttavia, per garantire un elevato livello di sicurezza del funzionamento degli impianti nucleari, sono state realizzate un certo numero di azioni di cooperazione internazionale a titolo volontario, in particolare nel quadro della AIEA e della World Association of Nuclear Operations. Nel 1984 un'équipe incaricata di esaminare la sicurezza degli impianti nucleari, l'Operational Safety Review Team (OSART) della AIEA, ha effettuato una valutazione dei dispositivi di sicurezza della centrale nucleare di Krsko.

3. Nel contesto della cooperazione nel campo della pianificazione energetica, si è svolto recentemente a Belgrado un seminario sull'«Energy Management» (6/8 giugno 1990): gli interventi dei vari partecipanti, soprattutto del ministro dell'energia e dell'industria, potranno costituire un'utile base d'orientamento del programma futuro.

Nel 1990 l'attività della Commissione prevede anche una serie di visite di esperti jugoslavi presso impianti della Comunità e il finanziamento di azioni congiunte.

(¹) GU n. C 371 del 31. 12. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1299/90

dell'on. Juan Garaikoetxea Urriza (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(90/C 312/63)

Oggetto: Divieto di usare reti da posta derivanti

Ha effettuato la Commissione un dibattito sul divieto di utilizzare reti da posta derivanti per la pesca di tonni nelle acque comunitarie? Intende adottare una decisione a breve termine?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(7 agosto 1990)

La Commissione è molto preoccupata per l'utilizzazione di reti derivanti per la pesca dei grandi migratori.

La Commissione sostiene l'abolizione di tale attrezzo da pesca. La Comunità ha già introdotto alcuni divieti di utilizzazione di tali reti nelle acque comunitarie dell'Atlantico (¹). Taluni Stati membri, quali la Spagna, il Portogallo e il Regno Unito, hanno inoltre introdotto divieti validi per i propri pescatori.

Vista l'importanza della materia, il vicepresidente Marin ha presentato alla Commissione una proposta di regolamento del Consiglio, che prevede il divieto di utilizzazione delle reti da imbrocco per la pesca dei tonnidi e delle specie simili nelle acque comunitarie dell'Atlantico.

Per quanto riguarda il Mediterraneo, il 4 luglio 1990 la Commissione ha adottato gli orientamenti per l'istituzione di un regime comune di pesca nel Mediterraneo. Tali orientamenti, che devono essere trasmessi al Consiglio e al Parlamento europeo, prevedono la riduzione progressiva degli attrezzi da pesca la cui utilizzazione comporta danni per l'ambiente marino.

Nei prossimi mesi la Commissione presenterà al Parlamento e al Consiglio, sulla base dei suoi orientamenti generali, una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario di conservazione delle risorse del Mediterraneo.

D'altro canto, a livello nazionale, la legislazione spagnola proibisce l'utilizzazione nel Mediterraneo delle reti da imbrocco da parte dei pescatori spagnoli.

Dato che l'utilizzazione di tali reti per la pesca dei grandi migratori è relativamente recente, la Commissione raccomanda per la cattura di tali specie l'utilizzazione di sistemi di pesca tradizionali, molto più selettivi, quali la lenza e l'esca viva.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3531/85 (GU n. L 336 del 14. 12. 1985) e regolamenti (CEE) n. 3715/85, (CEE) n. 3716/85, (CEE) n. 3717/85, (CEE) n. 3718/85 e (CEE) n. 3719/85 (GU n. L 360 dell'1. 12. 1985).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1305/90

dell'on. Gijs de Vries (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 maggio 1990)

(90/C 312/64)

Oggetto: Direttiva sui pacchetti MAC per le trasmissioni via satellite

Il Parlamento europeo ha ripetutamente espresso il suo energico appoggio alla creazione di norme tecniche comuni nel campo delle trasmissioni europee via satellite (¹). Nonostante gli sforzi di normalizzazione della Comunità, tuttavia, varie tendenze divergenti si sono delineate in tale settore.

Mentre vari emettitori-ricevitori (TDF 1, TV SAT, BSB) trasmettono in MAC, altri (Astra, Copernicus) usano sistemi PAL adattati.

Questi satelliti utilizzano una varietà di sistemi di procedura crittografica non compatibile e ad accesso condizionato.

1. In considerazione del fatto che la direttiva MAC scade il 31 dicembre 1991, intende la Commissione proporre di renderla applicabile a tutte le trasmissioni via satellite, compresa la procedura crittografica e l'accesso condizionato?
2. Quando intende la Commissione presentare al Consiglio modifiche alla direttiva MAC?

(¹) Vedi tra l'altro la relazione de Vries concernente i pacchetti MAC (Doc. A2-108/86) e la relazione de Vries concernente una decisione del Consiglio sulla televisione ad alta definizione (Doc. A2-13/89).

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(25 luglio 1990)

La Commissione intende presentare al Consiglio, prima dello scadere dell'attuale direttiva sui pacchetti MAC, alla

fine del 1991, una proposta di aggiornamento della medesima. I vantaggi di norme uniformi, per i consumatori e per l'industria sono ben noti: accrescono la fiducia dei consumatori e stimolano la domanda di prodotti e servizi aumentando al tempo stesso l'identità e la credibilità dell'Europa. La logica del mercato unico impone una politica coerente di normalizzazione per le trasmissioni. Ciò è particolarmente importante per attuare la televisione ad alta definizione, giudicata strategicamente importante per l'industria elettronica europea e per le stazioni emittenti.

A partire dall'adozione della direttiva sui pacchetti MAC nel 1986 ⁽¹⁾, la Commissione si è tenuta in stretto contatto con i responsabili delle trasmissioni, in particolare con quelli interessati alle trasmissioni via satellite. La Commissione inoltre ha aperto un dialogo con le parti interessate dell'industria televisiva per meglio appurare e valutare i loro problemi, a breve e lungo termine. Per i futuri programmi comunitari, concernenti la televisione ad alta definizione, sono fondamentali l'infrastruttura legata ai satelliti e le norme di trasmissione. L'industria delle trasmissioni è consapevole di questi fattori di cui si deve riconoscere la rilevanza commerciale e finanziaria.

Concludendo, la Commissione vuole garantire che siano pienamente compresi gli interessi di tutti i rami dell'industria, compresi i fornitori di servizi (emettitori e fabbricanti di apparecchiature) prima di prendere una decisione definitiva sul contenuto preciso della nuova direttiva proposta.

⁽¹⁾ GU n. L 311 del 6. 11. 1986, pag. 28.

sicurezza dell'Euratom e le autorità competenti per il controllo di sicurezza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) hanno tra loro stabilito per l'applicazione delle norme di sicurezza nucleare alle strutture e ai materiali esistenti all'interno della Comunità e a quelli esportati dalla Comunità nel rispetto delle restrizioni vigenti?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(30 luglio 1990)

Il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) entrato in vigore nel marzo 1970 è aperto alla firma di tutti gli Stati; esso non è aperto alla firma della Comunità come tale o della Commissione.

Dei rappresentanti della Commissione hanno partecipato alla terza e ultima sessione del comitato preparatorio della quarta conferenza per la revisione quinquennale della TNP nel 1990.

La Commissione attendeva all'inizio di giugno un invito dalle Nazioni Unite a partecipare in veste di osservatore alla conferenza di revisione della NPT che si svolgerà a Ginevra dal 20 agosto al 14 settembre.

Tra la direzione del controllo di sicurezza dell'Euratom e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) esistono regolari e frequenti contatti per quanto riguarda le questioni di sicurezza nucleare, comprese le esportazioni nucleari della Comunità. Il collegamento si svolge secondo il disposto dei tre accordi relativi ai controlli di sicurezza tra la Comunità, i suoi Stati membri e l'AIEA, firmati il 5 aprile 1973, il 6 settembre 1976 e il 27 luglio 1978.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1345/90

dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 giugno 1990)
(90/C 312/65)

Oggetto: Relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Ruolo della Commissione in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)

Può la Commissione far conoscere la sua posizione ufficiale in merito al trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) del 1968 e far sapere se ha preso parte alle tre riunioni tenute dal comitato in preparazione della quarta conferenza per la revisione quinquennale della TNP che avrà luogo nell'agosto-settembre di quest'anno a Ginevra, quale ruolo essa svolgerà in detta conferenza e quali collegamenti la direzione del controllo di

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1351/90

dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 giugno 1990)
(90/C 312/66)

Oggetto: Relazione sulle attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Osservazioni relative a impianti di ritrattamento che richiedevano un determinato seguito

Con riferimento al paragrafo 45 della relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom (SEC(90) 452 def.), può la Commissione fornire informazioni esaurienti sulle 28 lettere o altre comunicazioni, relative al controllo di sicurezza negli impianti di ritrattamento, contenenti osservazioni che richiedevano un determinato seguito, e far conoscere l'esito delle ricerche condotte in ciascun caso dalla Commissione in merito alle eventuali anomalie?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione
(23 luglio 1990)**

La Commissione non può divulgare i particolari richiesti dall'onorevole dato il carattere riservato di queste informazioni.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1354/90
dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 giugno 1990)
(90/C 312/67)**

Oggetto: Relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Dati riguardanti il personale ispettivo

Con riferimento alla tabella IV della relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom (SEC(90) 452 def.), può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Perché i dati riguardanti il personale in servizio presso la direzione del controllo di sicurezza sono riportati solo a partire dal 1982?
2. Di quali dati sul personale addetto al controllo di sicurezza dell'Euratom dispone la Commissione per gli anni che vanno dal 1957 al 1981 compreso?
3. È essa disposta a precisare da quali paesi provengono gli ispettori operativi impiegati nel periodo 1982-1988, fornendo anche i dati relativi al 1989?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione
(25 luglio 1990)**

1. L'anno 1982 è stato scelto per motivi pratici di presentazione (cioè per limitare le dimensioni della tabella).

2. I dati riguardanti i funzionari della Commissione sono conservati negli archivi della Commissione ed è tutelata la loro riservatezza. I dati sugli ispettori addetti ai controlli di sicurezza sono attualmente raccolti fin dall'inizio e saranno disponibili il più presto possibile.

Indipendentemente dalla loro origine, gli ispettori addetti ai controlli di sicurezza sono funzionari permanenti della Commissione.

3. La provenienza di tali ispettori è la seguente (situazione al 1° giugno 1990):

Belgio	26 %
Danimarca	1 %
Repubblica federale di Germania	14 %
Grecia	4 %
Spagna	7 %
Francia	20 %
Irlanda	1 %
Italia	4 %
Lussemburgo	2 %
Paesi Bassi	8 %
Portogallo	4 %
Regno Unito	9 %

La Commissione non desidera però dare l'impressione che un funzionario europeo non possa essere distaccato per compiti di controllo in una qualsiasi località della Comunità europea.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1355/90
dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 giugno 1990)
(90/C 312/68)**

Oggetto: Relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Paragrafo 72, lettere b) e c)

Con riferimento al paragrafo 72, lettera b) della relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom, (SEC(90) 452 def.), intende la Commissione fare una dichiarazione in merito alle eventuali ulteriori difficoltà poste sul piano della sicurezza (in termini di misurazioni tecniche, accesso, controllo delle scorte, ecc.) dal crescente impiego di combustibili MOX (ossidi misti di plutonio-uranio) negli impianti nucleari della Comunità?

Con riferimento al paragrafo 72, lettera c), intende la Commissione fare una dichiarazione sul fabbisogno specifico di personale addetto alla sicurezza per poter assicurare regimi soddisfacenti negli impianti complessi «misti» della Comunità, e sulla diverse esigenze in materia di personale addetto alla sicurezza nei vari Stati membri in cui esistono tali impianti?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione
(27 luglio 1990)**

Si prega di far riferimento ai paragrafi 100-106 della relazione sull'attività del controllo di sicurezza Euratom dove sono descritte nei particolari le difficoltà supplementari a livello di misure tecniche, accesso, ecc.

La Commissione non prevede per gli impianti misti nella Comunità requisiti specifici per quanto riguarda le risorse di sicurezza in quanto la Commissione ha l'obiettivo di

controllare il materiale nucleare negli impianti misti in modo che non si verifichino perdite nette, in termini di quantità e qualità del materiale civile.

Secondo la Commissione, i requisiti di controllo degli impianti misti non sono diversi negli Stati membri bensì sono specifici per gli impianti soggetti a controllo e il fattore determinante è la tecnologia nucleare applicata presso tali impianti. Va fatta cioè una distinzione tra impianti progettati in modo da tener conto dei requisiti di sicurezza e impianti costruiti quando i parametri di sicurezza non erano considerati importanti come ora.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1356/90

dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 giugno 1990)
(90/C 312/69)

Oggetto: Relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Smarrimento di attrezzature

Con riferimento al paragrafo 76 della relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom, (SEC(90) 452 def.), può la Commissione far sapere se vi sono stati casi di smarrimento, temporaneo o definitivo, di attrezzature Euratom per il controllo di sicurezza durante il loro impiego o in occasione di un loro spostamento da un servizio all'altro e, se la risposta è affermativa, può essa fornire informazioni dettagliate e aggiornate in merito ai singoli casi di smarrimento?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**
(25 luglio 1990)

La Commissione non è al corrente di casi di smarrimento, temporaneo o definitivo, di attrezzature di cui al paragrafo 76 della relazione, durante il loro impiego o in occasione di un loro spostamento da un servizio all'altro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1361/90

dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 giugno 1990)
(90/C 312/70)

Oggetto: Relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Gruppo di lavoro LASCAR

Con riferimento al paragrafo 105 della relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom, (SEC(90) 452 def.), può la Commissione far sapere se sta fornendo una piena collaborazione al gruppo di lavoro LASCAR (grandi impianti di ritrattamento), e quali impegni ha preso, in termini di personale, nei confronti del suddetto gruppo da quando esso ha avviato i suoi lavori?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**
(23 luglio 1990)

I servizi della Commissione forniscono piena collaborazione al gruppo di lavoro «Large Scale Reprocessing Plant». In termini di personale, gli impegni della Commissione nei confronti del gruppo LASCAR sono stati inferiori a 40 giorni lavorativi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1369/90

dell'on. Arturo Escuder Croft (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 giugno 1990)
(90/C 312/71)

Oggetto: Prestiti della BEI in Spagna

Secondo talune informazioni fornite dalla Commissione, l'ammontare dei prestiti della BEI alla Spagna è stato, nel 1989, di 510 milioni di Ecu.

Chiedo alla Commissione di precisare:

1. quanti dei suddetti 510 milioni di Ecu sono stati destinati alle PMI,
2. qual è stato l'interesse medio che nel 1989 la BEI ha applicato ai prestiti alle PMI spagnole,
3. qual è l'interesse medio che nel 1990 la BEI sta applicando ai prestiti alle PMI spagnole,
4. qual è stato l'interesse medio che nel 1989 la BEI ha applicato ai prestiti alle PMI tedesche e inglesi.

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**
(22 agosto 1990)

1. I nuovi prestiti accordati dalla BEI in Spagna ammontavano nel 1989 a 1 541,7 milioni di Ecu, 215,5 dei quali erano stati concessi a titolo di prestiti globali volti a finanziare investimenti compiuti da PMI nel settore dell'industria e dei servizi connessi, in quello dell'agricoltura ed in quello della lavorazione di prodotti agricoli. Nell'ambito di prestiti globali già operanti, gestiti da undici banche spagnole, 752 PMI dei settori summenzionati hanno ricevuto un totale di 368,2 milioni di Ecu.

2, 3 e 4. Giacché opera senza finalità di lucro, a vantaggio della Comunità, la BEI stabilisce i propri tassi d'interesse per ogni valuta in base ad una regola fondamentale la quale prevede che al costo dei prestiti venga aggiunto lo 0,15 % per coprire le spese d'esercizio.

I tassi vengono continuamente adeguati alle condizioni del mercato, e non variano in relazione all'ubicazione ed al tipo del progetto ovvero alla nazionalità del beneficiario.

Ai fondi prestati a partire da prestiti globali, fondi che consentono agli intermediari finanziari che li ricevono di

diversificare le proprie risorse ed incrementare la propria capacità di finanziamento a lungo termine a favore delle PMI, viene aggiunto un margine appropriato destinato a coprire i costi amministrativi sostenuti dall'intermediario ed il grado di rischio dell'operazione; tali costi vengono accollati ai beneficiari finali. Inoltre il sempre maggior numero di enti e di banche che svolge la funzione d'intermediario stimola la concorrenza e tende a ridurre i margini imputati cliente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1380/90**dell'on. Alex Smith (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(11 giugno 1990)**(90/C 312/72)*

Oggetto: Disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom

Facendo seguito alla risposta data dal Consiglio all'interrogazione n. H-213/90 ⁽¹⁾ del deputato al Parlamento europeo per la Scozia meridionale, relativa alle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom, può la Commissione indicare quante volte, in quali date e con quale scopo essa ha apportato eventuali lievi rettifiche tecniche agli allegati del regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione ⁽²⁾, e specificare quali ulteriori modifiche intende apportare in futuro a detto regolamento?

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo* n. 3-389 (aprile 1990).

⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1976, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(23 luglio 1990)

Nel regolamento (Euratom) n. 220/90 ⁽¹⁾ la Commissione ha apportato al regolamento (Euratom) n. 3227/76 soltanto una lieve rettifica tecnica per introdurre un nuovo codice MP di cambiamento di inventario.

⁽¹⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 56.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1382/90**dell'on. Alex Smith (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(11 giugno 1990)**(90/C 312/73)*

Oggetto: Frequenza di elaborazione e di pubblicazione della relazione sul controllo di sicurezza dell'Euratom

Con riferimento al punto 2 della relazione sul funzionamento del controllo di sicurezza dell'Euratom (SEC(90) 452 def.) del 19 marzo 1990, può la Commissione specificare con quale frequenza intende:

a) elaborare e

b) pubblicare detta relazione?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(23 luglio 1990)

La Commissione prevede di preparare il rapporto sui controlli di sicurezza Euratom due volte all'anno e di inviarlo al Consiglio e al Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1384/90**dell'on. Alex Smith (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(11 giugno 1990)**(90/C 312/74)*

Oggetto: Relazione sul controllo di sicurezza dell'Euratom — Impianti di carattere «misto»

Con riferimento al punto 46 d. della relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom (SEC(90) 452 def.), può la Commissione indicare in dettaglio tutti i miglioramenti conseguiti nell'attuazione del controllo di impianti di carattere «misto»:

1. nel periodo preso in esame nella relazione e
2. successivamente?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(25 luglio 1990)

In linea con la politica della Commissione sui controlli di sicurezza di impianti misti intesa ad evitare perdite nette, in termini di quantità e qualità del materiale civile nucleare gestito, immagazzinato o trattato, nel periodo coperto dalla relazione, sono stati apportati diversi miglioramenti a queste operazioni di controllo.

Tali miglioramenti comprendono l'introduzione di procedure di contabilità, disposizioni specifiche di sicurezza, misure di prova non distruttive, analisi distruttive, misure di confinamento e di sorveglianza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1404/90**dell'on. Christine Oddy (S)****al Consiglio delle Comunità europee***(13 giugno 1990)**(90/C 312/75)***Oggetto:** Oppressione dei Sikh nel Punjab

Qual è stata l'ultima occasione in cui l'oppressione dei Sikh nel Punjab è stata discussa nel Consiglio dei ministri?

Se l'oppressione dei Sikh non è stata discussa dal Consiglio dei ministri da più di un anno, intende il Consiglio discutere urgentemente tale argomento in occasione della sua prossima riunione?

Risposta*(12 novembre 1990)*

Il problema dei Sikh nel Punjab non è stato di recente oggetto di discussione nell'ambito della cooperazione politica europea. Si può tuttavia asserire che la posizione dei Dodici sui problemi relativi ai diritti umani è ben nota al governo indiano. Essi continueranno a seguire gli eventi e gli sviluppi in atto nella suddetta regione, mantenendoli al centro della loro attenzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1415/90**di Sir James Scott-Hopkins (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 giugno 1990)**(90/C 312/76)***Oggetto:** Sicurezza degli attrezzi da giardinaggio

Cosa intende fare la Commissione per migliorare i requisiti minimi di sicurezza relativi a tutti gli attrezzi a motore da giardinaggio costruiti e venduti all'interno della Comunità?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(10 agosto 1990)

La Commissione è conscia dei numerosi incidenti provocati da attrezzi a motore da giardinaggio.

Anche se è impossibile evitarli del tutto, specialmente in caso di utilizzazione senza precauzione o da parte dei bambini, è tuttavia possibile diminuire il loro numero o ridurre le conseguenze mediante una concezione di sicurezza di questi attrezzi. La Commissione se ne è quindi preoccupata ed ha preso già delle misure. Infatti, gli attrezzi a motore da giardinaggio rientrano nella definizione data dalla direttiva 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989⁽¹⁾, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine; essi sono quindi coperti da questa direttiva e la sua modifi-

ca⁽²⁾, attualmente in corso di discussione al Consiglio e al Parlamento europeo, per le macchine che presentano dei rischi dovuti alla loro mobilità.

Questa direttiva, stabilita al fine di assicurare un livello di sicurezza elevato, conformemente al terzo paragrafo dell'articolo 100 A del trattato CEE, migliorerà con certezza la sicurezza degli attrezzi a motore da giardinaggio con la sua entrata in vigore il 1° gennaio 1993. Inoltre essa esige che ciascun attrezzo sia accompagnato da istruzioni sull'uso nella lingua dell'utente, istruzioni nelle quali devono in particolare essere indicate le controindicazioni per l'uso e le precauzioni da adottare durante l'utilizzazione (età minima di chi lo può utilizzare, tenere l'attrezzo lontano dai bambini, misure da prendere quando non viene utilizzato, ecc.).

D'altra parte i pericoli di natura elettrica sono coperti dalla direttiva 73/23/CEE del Consiglio⁽³⁾ concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Queste direttive indurranno il comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) a modificare, nel senso di un miglioramento della sicurezza, alcune norme esistenti e a stabilire le norme necessarie che attualmente non esistono.

Si ricorda infine che il servizio «Politica dei consumatori» della Commissione attualmente sta elaborando un programma di priorità concernenti la sicurezza dei prodotti di consumo. Questo programma ha già ora identificato gli attrezzi da giardinaggio come un settore prioritario e deve ora definire le misure da prendere in considerazione per questi prodotti.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989.⁽²⁾ Doc. COM(89) 624 def.⁽³⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1431/90****dell'on. Gerardo Fernandez Albor (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 giugno 1990)**(90/C 312/77)***Oggetto:** Regolamentazione comunitaria per la risoluzione dei conflitti

In varie capitali comunitarie si stanno svolgendo giornate di studio e di riflessione su ciò che viene denominato lo sviluppo della giustizia alternativa basata sulla mediazione e sul principio di equità con cui si cerca di sostituire le vie legali poiché, secondo alcuni esperti, i grandi problemi della società del benessere contraddistinti dalle norme imposte dal mercato non possono essere risolti soddisfacentemente con metodi giuridici.

Vista l'importanza acquisita dalla mediazione come strumento per la risoluzione dei conflitti, in particolare nel settore commerciale, non ritiene la Commissione che la Comunità europea dovrebbe disporre di un regolamento unico e generale per disciplinare l'impiego della mediazione ai fini della soluzione dei conflitti — in

particolare quelli di ordine societario o economico — in quanto fungendo da giustizia alternativa può fornire il suo contributo al contesto comunitario in generale e alla risoluzione dei conflitti che in tale contesto possono verificarsi?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(14 agosto 1990)

Pur riconoscendo l'importanza dell'arbitrato, attualmente la Commissione non ritiene necessario adottare una disciplina comunitaria in merito, perché la materia non è prioritaria o indispensabile per il completamento del mercato interno ed inoltre perché essa è già disciplinata da norme internazionali.

Attualmente sono in vigore varie convenzioni in materia di arbitrato delle quali una delle più importanti, la convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (convenzione di New York del 10 giugno 1958) è stata ratificata da tutti gli Stati membri salvo il Portogallo. Inoltre la legge-tipo del 1985 sull'arbitrato commerciale internazionale, risultato degli approfonditi lavori della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, potrebbe perfettamente fungere da modello per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1446/90

**dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(13 giugno 1990)
(90/C 312/78)

Oggetto: Progetti dimostrativi riguardanti le fonti energetiche e l'utilizzazione razionale dell'energia

1. Può la Commissione indicare in che modo vengono valutati i risultati dei progetti dimostrativi riguardanti le fonti energetiche alternative e l'utilizzazione razionale dell'energia, specificando come vengono diffuse le informazioni relative ai progetti riusciti e con quali altre iniziative incoraggia gli Stati membri a ripetere tali progetti?

2. La Commissione ha condotto degli studi sulla ripetizione dei progetti dimostrativi nella Comunità? In caso affermativo, quali conclusioni sono emerse da detti studi?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(25 luglio 1990)

Il controllo tecnico e finanziario dei progetti dimostrativi è effettuato tramite sei rapporti mensili, completati da

periodiche visite in loco. Le informazioni sui progetti che si sono rivelati un successo tecnico e commerciale sono diffuse attraverso opuscoli speciali (ne esistono ora più di 100), la pubblicazione delle relazioni finali sui progetti e altre modalità, ad esempio stands della Comunità a fiere commerciali, nonché tramite l'organizzazione e la sponsorizzazione, da parte della Commissione, di seminari, workshops e conferenze.

La direzione generale energia della Commissione ha ordinato uno studio indipendente per valutare il programma dimostrativo nei primi dieci anni di funzionamento (¹). Tale studio ha sottolineato l'importanza di diffondere le tecnologie energetiche a carattere innovativo in quanto un crescente numero di progetti dimostrativi sta giungendo a buon fine e dando buoni risultati. La Commissione ha pertanto proposto un nuovo programma, Thermie (²) che è stato discusso dal Parlamento e dovrebbe essere adottato prossimamente.

Il programma Thermie prevede espressamente che la Commissione prenda provvedimenti di accompagnamento per promuovere l'applicazione e la diffusione sul mercato delle tecnologie energetiche, compresi un'analisi delle caratteristiche e del potenziale di mercato, controllo e valutazione a cura di esperti indipendenti dei progetti e diffusione attraverso canali diversi dell'informazione sulle tecnologie dell'energia.

(¹) Evaluation of the Energy Demonstration Programme on Energy Efficiency and Renewable Energy Projects, Dr. P. Caprioglio, novembre 1988; disponibile in tutte le lingue comunitarie.

(²) Doc. COM(89) 121. Proposta di regolamento del Consiglio concernente la promozione di tecnologie europee di gestione dell'energia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1450/90

**dell'on. Klaus Hänsch (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(13 giugno 1990)
(90/C 312/79)

Oggetto: Direttiva quadro relativa alle condizioni di spostamento dei lavoratori a mobilità ridotta

Nel programma legislativo annuo per il 1990 la Commissione ha assicurato che avrebbe finalmente presentato, entro il quarto trimestre del 1990, la proposta di direttiva quadro relativa alle condizioni di spostamento dei lavoratori a mobilità ridotta.

1. Qual è lo stato di avanzamento dei lavori preparatori?
2. La tessera di riconoscimento degli handicappati da anni richiesta come obiettivo prioritario dal Parlamento europeo potrà finalmente diventare una realtà grazie a questa direttiva?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(4 luglio 1990)

La Commissione è attenta ai problemi di mobilità dei menomati fisici. Essa sa bene che la possibilità di spostarsi

costituisce uno degli elementi essenziali per l'integrazione sociale e professionale dei motulesi.

Nel suo programma d'azione relativo all'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali per i lavoratori ⁽¹⁾, la Commissione ha previsto di presentare alla fine del 1990 una proposta di direttiva del Consiglio relativa all'applicazione di misure volte a promuovere il miglioramento delle condizioni di spostamento dei lavoratori con capacità motorie ridotte.

⁽¹⁾ Doc. COM(89) 568 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1488/90

dell'on. Rafael Calvo Ortega (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(21 giugno 1990)
(90/C 312/80)

Oggetto: Situazione della produzione di nocciole nella provincia di Tarragona

La situazione attuale dei produttori di nocciole della provincia di Tarragona è molto critica e senza prospettive di soluzione; ciò suscita grande preoccupazione fra gli operatori del settore e si sono inoltre verificati disordini che hanno richiesto l'intervento delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico.

Le sovvenzioni comunitarie previste dai regolamenti (CEE) n. 1035/72 ⁽¹⁾, (CEE) n. 789/89 ⁽²⁾, (CEE) n. 790/89 ⁽³⁾ e (CEE) n. 2159/89 ⁽⁴⁾ sono insufficienti a causa della caduta dei prezzi, dell'aumento dei costi di produzione e della concorrenza da parte di determinati paesi come ad esempio la Turchia. Pertanto, le produzioni comunitarie si trovano in una situazione molto difficile.

Considerando detta situazione, la Commissione intende presentare progetti per aumentare le sovvenzioni annuali, che attualmente sono insufficienti, affinché le aziende agricole produttrici di nocciole possano ridurre sensibilmente i costi di produzione?

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 19.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(31 luglio 1990)**

Consapevole delle difficoltà esistenti nel settore della frutta a guscio, difficoltà dovute segnatamente alla debolezza delle strutture di produzione e di commercializzazione, nonché allo scarso adattamento dei prodotti alle esigenze commerciali, rispetto ai prodotti importati dai paesi terzi, nel 1989 il Consiglio dei ministri ha adottato una serie di disposizioni intese ad ovviare a tali carenze e a consentire alla produzione comunitaria di adeguarsi alla domanda dell'industria e dei consumatori.

Tali disposizioni prevedono in particolare:

- un'aiuto supplementare per la costituzione delle organizzazioni dei produttori,
- la costituzione e la creazione di un fondo di rotazione,
- il miglioramento della qualità, segnatamente mediante una riconversione della varietà, nonché della commercializzazione,
- azioni di promozione del consumo e dell'utilizzazione della frutta a guscio prodotta nella Comunità.

Dato che tali disposizioni sono in vigore da meno di una campagna, la Commissione ritiene che non sia possibile valutarne pienamente gli effetti.

La Commissione non prevede per il momento eventuali modifiche delle misure esistenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1498/90

dell'on. Thomas Maher (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(21 giugno 1990)
(90/C 312/81)

Oggetto: Fondi strutturali — Portata degli interventi

Può la Commissione precisare a quanto ammonta, in base alla prima fase del programma di sviluppo strutturale, il finanziamento medio per ogni singolo progetto da attuarsi in Irlanda?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione
(2 agosto 1990)**

I programmi operativi approvati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per l'Irlanda ed i relativi importi dell'aiuto comunitario sono i seguenti:

(in milioni di Ecu)

	FESR	FSE	FEAOG
Attività agricola favorevole all'ambiente			113,5
Sviluppo industriale	534	485,5	
Turismo	152	36,6	
Misure eccezionali FSE		248,1	
Integrazione dei minorati nell'attività economica		118,0	

Le autorità nazionali adotteranno decisioni a favore di progetti individuali durante il periodo di attuazione di detti programmi. I tassi indicativi di aiuto figurano nella tabella 3 del QCS.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1503/90

degli on. **Gianfranco Amendola, Virginio Bettini, Enrico Falqui e Gérard Monnier-Besombes (V)**

alla Commissione delle Comunità europee

(21 giugno 1990)

(90/C 312/82)

Oggetto: Direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale 5 anni dopo

Considerando che il 3 luglio 1990 scade il termine entro il quale la Commissione deve inviare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'applicazione e l'efficacia della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾;

considerando che la Commissione deve presentare ulteriori proposte, se necessario, per un'applicazione sufficientemente coordinata della direttiva;

considerando che, secondo il programma legislativo 1990, la Commissione presenterà una modifica della direttiva 85/337/CEE relativamente ai progetti agricoli, si vuol sapere:

1. Quando sarà disponibile la relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva 85/337/CEE?
2. Non crede la Commissione che sarebbe il caso di presentare proposte per meglio coordinare l'applicazione della direttiva 85/337/CEE e, se no, vuol precisarne i motivi?
3. Crede infine che sia sufficiente una modifica della direttiva 85/337/CEE solo in relazione ai grandi progetti agricoli e, se sì, per quale motivo?

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(27 luglio 1990)

Senza attendere l'entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione delle conseguenze sull'ambiente di alcuni progetti pubblici e privati, la Commissione aveva avviato discussioni con le amministrazioni nazionali competenti per consentire una corretta trasposizione della direttiva nelle legislazioni nazionali.

Ciononostante il 3 luglio 1988 soltanto tre Stati membri avevano comunicato alla Commissione le loro

disposizioni legislative interne in materia. Soltanto durante il periodo compreso tra tale data e il mese di giugno del 1990, la maggioranza degli altri Stati membri li ha seguiti.

Per tali motivi la Commissione ritiene più utile soprassedere all'elaborazione della relazione per la data prevista, per poterla presentare più completa nel 1991.

La Commissione osserva che la fase iniziale dedicata alla trasposizione della direttiva non è ancora terminata e pertanto ritiene che sarebbe prematuro presentare fin d'ora nuove proposte più generali per armonizzare maggiormente l'applicazione della direttiva negli Stati membri.

Tuttavia la Commissione ha previsto un primo adeguamento della direttiva per quanto riguarda i progetti agricoli. Infatti essa aveva già annunciato tale iniziativa nella sua comunicazione «Ambiente e agricoltura» ⁽¹⁾. La Commissione conta di poter trasmettere al Consiglio una proposta in tal senso entro la fine dell'anno.

In attesa che sia elaborata la relazione e tenuto conto che la direttiva è stata applicata per un periodo molto breve, la Commissione ritiene che sia estremamente difficile impegnarsi in una iniziativa più ampia di quella di cui si parla.

⁽¹⁾ Doc. COM(88) 337.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1515/90

degli on. **Yves Verwaerde e Jean-Pierre Raffarin (LDR)**

alla Commissione delle Comunità europee

(21 giugno 1990)

(90/C 312/83)

Oggetto: Protezione dello strato di ozono: eliminazione dei clorofluorocarburi (CFC)

Dato che soltanto la messa a punto di appropriati sostitutivi consentirà la totale eliminazione dei CFC nei settori dell'elettronica e della refrigerazione, quali misure di incentivazione può prendere la Commissione per accelerare la messa a punto di tali sostitutivi e migliorare quindi al più presto la protezione dello strato di ozono?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(20 settembre 1990)

L'eliminazione dei CFC nei loro vari impieghi è soggetta allo sviluppo, alla prova e alla commercializzazione in quantità sufficienti di sostitutivi chimici o non chimici, e/o allo sviluppo di nuove tecnologie.

La Commissione può svolgere e svolge effettivamente la funzione di catalizzatore nel processo di ricerca di tecnologie e di sostitutivi che non abbiano conseguenze negative per lo strato di ozono.

Anzitutto, il potenziamento delle misure di controllo, sia in base al protocollo di Montreal (attualmente in corso di modifica) sia mediante il progetto di regolamento del Consiglio presentato dalla Commissione ⁽¹⁾ che rafforza il regolamento (CEE) n. 3322/88 del Consiglio del 14 ottobre 1988 ⁽²⁾, relativo a taluni clorofluorocarburi ed halon che riducono lo strato di ozono, induce l'industria ad intensificare il proprio impegno per mettere a punto tecnologie e sostitutivi che evitino la distruzione dell'ozono.

In seguito, la Commissione è riuscita a giungere ad un accordo su basi volontarie (Voluntary Agreements) con tre settori industriali che impiegano i CFC ottenendo ulteriori riduzioni dal consumo di tali gas. Si tratta delle industrie degli aerosol, delle schiume plastiche e della refrigerazione.

Inoltre la Commissione sta attualmente esaminando la possibilità e l'opportunità di introdurre a livello comunitario nuovi strumenti nel settore della politica ambientale, complementari agli strumenti legislativi tradizionali. Si tratta in particolare dell'impiego di strumenti economici e fiscali. In questo contesto analizzerà se e come l'impiego di tali strumenti possa rivelarsi efficace per agevolare la commercializzazione dei sostitutivi dei CFC.

La Commissione cerca infine di trovare un accordo volontario fra le industrie e le autorità nazionali per quanto concerne il contenuto di un programma di prova (tossicologia, ecotossicologia, ecc.), per consentire la valutazione di tali sostitutivi in attesa di garantirne l'accettazione e la commercializzazione sul mercato comunitario.

⁽¹⁾ Doc. COM(90) 3.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1516/90

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 giugno 1990)

(90/C 312/84)

Oggetto: Costruzione del tratturo di Ligoleta (Francia)

Il 9 febbraio 1990 ⁽¹⁾ il commissario Millan, rispondendo all'interrogazione scritta n. 1183/89, ha detto che la Commissione aveva chiesto alle autorità francesi informazioni complementari in merito al progetto relativo alla costruzione di un tratturo a Ligoleta, iscritta nei PIM 1990 alla direzione dipartimentale dell'agricoltura e delle foreste dei Pirenei atlantici.

Quali informazioni complementari sono state fornite?

Risulta che, nonostante l'intervento delle autorità di Navarra (lettera del 4 maggio 1990 alla direzione

dipartimentale dell'agricoltura e delle foreste dei pirenei atlantici), questa direzione è decisa ad avviare i lavori al più presto possibile.

Come fanno notare le autorità di Navarra, tale tratturo danneggerebbe gravemente dei siti di specie protette in Spagna, a titolo della direttiva 79/409/CEE ⁽²⁾ (Tetrao urogallus, Gypaetus barbatus, Dendrocops leucotos e Aegolius funereus).

Che cosa intende fare la Commissione di fronte a questa situazione inaccettabile?

⁽¹⁾ GU n. C 139 del 7. 6. 1990, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

Risposta data dal sig. Millan in nome della Commissione

(1° agosto 1990)

La Commissione, come già aveva messo in risalto nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1183/89, ha chiesto alle autorità francesi informazioni complementari sulla compatibilità del progetto di pista di Ligoleta con le disposizioni comunitarie in materia di ambiente, in particolare quelle che figurano esplicitamente nel testo del PIM «Aquitania».

Le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che erano in corso studi complementari su tale progetto e che tra l'altro si stava esaminando un tracciato alternativo della pista, assicurando che verrebbero fornite indicazioni particolareggiate; inoltre, hanno confermato che dall'inizio del 1990 non era stata presa, sul piano amministrativo nessuna misura intesa ad avviare i lavori.

La Commissione ha informato le autorità del fatto che, senza il suo esplicito accordo, nessun contributo comunitario potrebbe essere concesso a tale progetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1517/90

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 giugno 1990)

(90/C 312/85)

Oggetto: Attribuzione di fondi comunitari alla federazione dipartimentale dei cacciatori delle Lande (Francia)

Considerando che la federazione dipartimentale dei cacciatori delle Lande, soprattutto ad opera del suo presidente, si oppone all'applicazione della direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾ e ne chiede pubblicamente l'abrogazione (dichiarazione e interventi riferiti dal giornale *Sud-ouest* dei giorni 28 novembre 1988, 24 febbraio 1989, 4 gennaio

1990, 7 gennaio 1990, 8 gennaio 1990, 12 febbraio 1990, 17 febbraio 1990, 5 maggio 1990 e 7 maggio 1990);

considerando poi che la suddetta federazione offre apertamente il proprio sostegno ai bracconieri della tortora che vive nei boschi della Gironda (vedi il giornale sopracitato dei giorni: 8 gennaio 1990, 13 gennaio 1990, 24 febbraio 1990, 27 aprile 1990, 2 maggio 1990 e 5 maggio 1990), in contrasto con la direttiva 79/409/CEE,

è cosa coerente che la Commissione delle Comunità europee conceda un sostegno finanziario pari a 56 000 Ecu alla federazione dipartimentale dei cacciatori delle Lande, ai sensi della direttiva 79/409/CEE?

Non è forse necessario che la Commissione chieda previamente, alle organizzazioni che sostiene finanziariamente, l'impegno di rispettare e di fare applicare le direttive in cui si inseriscono tali finanziamenti?

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(18 settembre 1990)

La Commissione, su richiesta della Francia e in base al parere favorevole espresso da un comitato consultivo, ha accordato il sostegno finanziario citato dall'onorevole parlamentare per un progetto di sistemazione di un biotopo gravemente minacciato nel quale vivono specie in pericolo e che è di particolare importanza per la Comunità. Questo progetto costituisce un incitamento notevole a mantenere e a ristabilire i biotopi della zona in questione nella quale le minacce sono costituite principalmente da sistemazioni agricole.

Il committente dei progetti, prima di ricevere il sostegno della Commissione, ha dovuto impegnarsi a rispettare un'impostazione corretta del progetto in senso largo, ma anche a rinunciare a tutte le misure incompatibili con lo scopo del progetto e in particolare con la salvaguardia del biotopo in questione e delle specie che vi vivono, e di intervenire nella misura del possibile, presso altre persone affinché esse rinuncino a tali misure; come in tutti gli altri casi, la Commissione verifica il rispetto di questi impegni e si riserva il diritto di non versare il sostegno o anche di recuperare le somme già versate qualora l'impegno non dovesse essere rispettato.

Oltre alla salvaguardia concreta del biotopo in questione, la Commissione ritiene che una tale cooperazione permetta, in casi appropriati, di favorire un'evoluzione nelle federazioni di cacciatori che li fa operare piuttosto per anziché contro la conservazione della natura.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1520/90

di Sir James Scott-Hopkins (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 giugno 1990)

(90/C 312/86)

Oggetto: Schema europeo per i donatori di reni

Quale azione ha intrapreso la Commissione al fine di promuovere uno schema europeo per i donatori di reni?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(6 luglio 1990)

Spetta in primo luogo alle competenti autorità degli Stati membri incoraggiare donatori potenziali a dare i propri organi e la Commissione non ha in programma di promuovere un sistema europeo per i donatori di reni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1536/90

dell'on. John Cushnahan (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1990)

(90/C 312/87)

Oggetto: Comitato di controllo per i fondi strutturali

Quali progressi sono stati compiuti ai fini dell'istituzione in Irlanda del comitato di revisione e di controllo delle spese nell'ambito dei fondi strutturali?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(18 luglio 1990)

Il comitato di controllo per il quadro comunitario di sostegno è stato costituito e ha tenuto la sua prima riunione. Sono stati altresì nominati e si sono riuniti i comitati di controllo per i seguenti programmi operativi: Agricoltura-ecco compatibile, Turismo, Sviluppo Industriale.

In sette sub-regioni è iniziato l'insediamento dei comitati di revisione, che dovrebbero riunirsi nell'autunno 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1554/90**dell'on. Christine Crawley (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(27 giugno 1990)**(90/C 312/88)***Oggetto:** Sport cruenti quali riprovevoli fonti di svago

Poiché, per definizione, gli sport sono «attività singole o di gruppo svolte a fini di svago», vuole ammettere la Commissione che in una società civile sono da considerarsi fonti di svago riprovevoli le attività nel corso delle quali singoli individui o gruppi di individui infliggono tormenti o torture ad animali, quando non ne provocano addirittura la morte o di questa danno spettacolo, come nel caso della caccia alla volpe, in quella alla lepre con levrieri, o nella caccia al cervo, come pure nel caso dell'uccellazione e delle corride?

Alla luce della sempre più diffusa consapevolezza che si fa strada in Europa per quanto riguarda il diritto degli animali a vivere in pace, quali iniziative intende prendere la Commissione per porre fine a questi sport cruenti?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione***(30 luglio 1990)*

Come è detto nel quarto programma d'azione in materia di ambiente, la Commissione è molto preoccupata del benessere degli animali ed ha già adottato disposizioni in quei settori, per i quali ha la necessaria competenza.

Per esempio la direttiva 79/409/CEE del Consiglio sulla protezione degli uccelli selvatici proibisce la cattura deliberata o l'uccisione con qualsiasi metodo di tutti gli uccelli, esclusi quelli previsti dagli articoli 7 e 9.

Tuttavia, tenuto conto dell'articolo 130 R del trattato CEE e della natura del tutto locale di alcune delle prassi citate dall'onorevole parlamentare, come la caccia alla lepre, la Commissione ritiene che esse sarebbero meglio disciplinate a livello degli Stati membri interessati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1564/90**dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(27 giugno 1990)**(90/C 312/89)***Oggetto:** Protezione dei pachidermi d'Africa

Considerando che diversi Stati membri partecipano singolarmente al finanziamento di azioni volte a proteggere i pachidermi d'Africa, dispone la Commissione di strumenti di coordinamento in grado di assicurare la sinergia e l'efficacia delle azioni intraprese in questo settore?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione***(20 settembre 1990)*

La Commissione è membro dell'«African Conservation Coordinating Group» (AECCG), che è stato istituito nel luglio 1988 in considerazione dell'urgente necessità di azione immediata, di cooperazione internazionale e sostegno finanziario al fine di salvare l'elefante africano dall'estinzione in molte parti del continente africano.

Il segretariato dell'AECCG è finanziato dal WWF, dall'US Fish and Wildlife Service, nonché dalla Commissione.

L'AECCG ha redatto un piano di azione per l'elefante africano e coordina lo sviluppo di progetti e la raccolta di fondi.

Nell'aprile 1990 le diciassette più importanti nazioni donatrici e la Commissione si sono riunite a Parigi per coordinare gli sforzi per la protezione dell'elefante africano. Nella dichiarazione adottata hanno affermato la loro volontà di coordinare gli sforzi per proteggere l'elefante africano, nonché di coordinare le azioni sia nazionalmente che internazionalmente per garantire una soddisfacente copertura del fabbisogno finanziario e in particolare per applicare i provvedimenti a tutto il territorio in cui vive attualmente l'elefante africano, ed evitare i doppioni di progetti. Gli Stati africani sono stati invitati a sviluppare programmi specifici per la conservazione e un'attuabile gestione delle popolazioni di elefanti e per realizzare a livello regionale e subregionale adeguati meccanismi di coordinamento e di scambio di esperienze, evitando inoltre i doppioni di progetti. Le nazioni donatrici hanno espresso la loro disponibilità a partecipare, se del caso, a organismi e riunioni che fossero eventualmente organizzati, in modo da chiarire i necessari requisiti delle loro politiche di aiuto allo sviluppo, e si sono impegnate a compiere sforzi di coordinamento per gruppi di Stati nella forma ritenuta opportuna da questi ultimi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1579/90**dell'on. Peter Crampton (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(27 giugno 1990)**(90/C 312/90)***Oggetto:** Trattamento dei pescatori del settore della pesca alturiera a strascico licenziati nel Regno Unito

Il crollo del settore della piccola e grande pesca alturiera nel Regno Unito negli anni '70 ha provocato per migliaia di pescatori la perdita del posto di lavoro. Gli equipaggi

dei pescherecci a strascico non hanno potuto beneficiare neppure della cassa integrazione, in quanto classificati tecnicamente come «lavoratori occasionali».

Tra il gennaio 1984 e il dicembre 1986 la Comunità europea ha concesso aiuti per un importo di più di 8 milioni di sterline per il disarmo di circa 225 pescherecci britannici. I proprietari dei pescherecci hanno successivamente beneficiato di grandi vantaggi finanziari con la vendita di tali imbarcazioni, nessuna delle quali è stata demolita.

1. Conviene la Commissione che i pescatori licenziati hanno ricevuto un trattamento molto iniquo?
2. Intende la Commissione sollecitare il governo del Regno Unito a porre rimedio a tale ingiustizia?
3. Intende la Commissione assicurarsi che qualsiasi programma di disarmo cui essa potrà partecipare terrà conto della compensazione dei pescatori che perdono il posto di lavoro?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(7 agosto 1990)

I versamenti corrisposti tra il 1984 ed il 1986 dalla Commissione al Regno Unito per il ritiro definitivo di taluni pescherecci sono stati conformi alle condizioni stabilite dalla direttiva 83/515/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1983 ⁽¹⁾.

Il provvedimento intendeva aiutare finanziariamente gli Stati membri ad effettuare cambiamenti strutturali della flotta da pesca, eliminando l'eccedenza del potenziale di pesca dalla flotta comunitaria mediante la demolizione, l'esportazione o la conversione di pescherecci verso un altro impiego, qualora necessario.

Ciò ha consentito agli Stati membri di attuare programmi intesi ad adeguare la capacità della flotta, grazie al contributo finanziario della Comunità pari al 50% dei costi imputabili, entro i limiti dei fondi disponibili in bilancio. Dato che tali programmi rappresentano azioni nazionali, i termini e le condizioni sono stati stabiliti dai rispettivi Stati membri.

Le disposizioni del provvedimento in parola e quelle delle misure successive, adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 4028/86, del 18 dicembre 1986 ⁽²⁾, non conferiscono alla Commissione alcun potere in ordine a pagamenti all'equipaggio di pescherecci. Eventuali disposizioni per indennizzare i dipendenti rimasti senza lavoro, sono quindi di competenza degli Stati membri, più che della Commissione.

La Comunità può aiutare gli Stati membri per i casi di licenziamento di dipendenti in soprannumero, nel quadro del regolamento (CEE) n. 4255/88, del 19 dicembre 1988 ⁽³⁾, relativo al Fondo sociale europeo, finanziando programmi di formazione professionale e sussidiando l'assunzione in nuovi posti di lavoro stabili, nonché la creazione di attività in proprio. Misure di questo genere possono inserirsi nei vari obiettivi della riforma dei fondi.

⁽¹⁾ GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1586/90

dell'on. Filippos Pierros (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 luglio 1990)

(90/C 312/91)

Oggetto: Esagerato ritardo nella pubblicazione del formulario greco per la presentazione delle domande relative al programma Thermie

Il formulario greco per la presentazione delle domande relative al programma Thermie è stato pubblicato il 5 giugno 1990 con tre mesi di ritardo rispetto ai formulari di tutte le altre lingue comunitarie pubblicati ai primi di marzo 1990. Le domande relative a studi e progetti da presentare nell'ambito del programma Thermie dovranno pervenire alla Commissione entro il 20 giugno 1990, alle 12.00. Di conseguenza a causa di tale ritardo gli operatori greci interessati disporranno di 15 giorni soltanto per preparare e presentare la documentazione necessaria.

Si chiede alla Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quali sono i motivi all'origine di questo inammissibile ritardo?
2. Quali misure intende la Commissione adottare per evitare che tale situazione si ripeta anche in futuro?
3. Quale proroga del termine intende concedere la Commissione in considerazione di questo ritardo inaccettabile?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(6 settembre 1990)

Dato che per l'invito a presentare progetti per il 1990 per il nuovo programma Thermie vi sono state alcune difficoltà dovute a ritardi nell'approvazione del regolamento, i

servizi della Commissione si sono visti costretti a pubblicare l'invito a presentar progetti sotto forma condizionale e a chiedere dei termini molto brevi per l'invio delle proposte di finanziamento.

L'invito è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 77 del 27 marzo 1990, e questo in tutte le lingue della Comunità, compreso il greco. Vi sono anche precisate le priorità stabilite e i criteri di ricevibilità.

Come supplemento è stato preparato un opuscolo d'informazione. Nella pubblicazione di questo opuscolo vi sono effettivamente stati dei ritardi.

Tuttavia tutte le richieste di ottenere un opuscolo, qualunque sia stata la lingua nella quale erano state formulate, sono state soddisfatte inviando in un primo tempo il testo in lingua inglese e indicando che sarebbe seguita la versione nella lingua della richiesta non appena la versione sarebbe stata pubblicata.

Tenendo conto dell'accumulo di ritardi nella pubblicazione nelle diverse lingue, dovuto in particolare al carico eccessivo di lavoro presso i servizi di traduzione, la Commissione ha pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 150 del 19 giugno un avviso che la data limite per la presentazione del progetto era stata prolungata al 16 luglio alle ore 12. I proponenti che avevano presentato un fascicolo prima del 20 giugno sono inoltre stati avvertiti che era possibile modificare o completare la loro offerta durante questo termine supplementare.

Occorre del resto osservare che il numero di risposte greche è stato proporzionalmente molto inferiore al numero di proposte provenienti dalla Grecia ricevuto nel passato in occasione di inviti simili a presentare proposte.

La Commissione adotterà tutte le misure necessarie affinché, in caso di inviti successivi a presentar proposte, gli opuscoli d'informazione siano disponibili simultaneamente in tutte le lingue ufficiali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1631/90

degli on. Carlos Perreau De Pinninck Domenech e José Ruiz-Mateos Jiménez De Tejada (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 luglio 1990)
(90/C 312/92)

Oggetto: Barriere di protezione per strade e autostrade

In considerazione del gran numero di materiali industriali e prodotti finiti che vengono sottoposti a omologazione e standardizzazione, è stata presa qualche misura volta a definire le caratteristiche comuni delle barriere di protezione delle strade, in relazione all'altezza, al punto terminale e così via?

Qualora non esista alcuna iniziativa al riguardo, non sarebbe possibile, di fronte all'elevato numero di incidenti

stradali, studiare un'azione concernente tali barriere di protezione, che costituiscono un fattore di sicurezza stradale?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(6 agosto 1990)

Le barriere e gli spartitraffico di sicurezza stradale destinati ad essere installati definitivamente nelle opere di costruzione stradali e autostradali sono considerati come prodotti di costruzione ai sensi della direttiva 89/106/CEE (*). Quest'ultima mira alla libera circolazione e all'utilizzazione sul territorio degli Stati membri dei prodotti di costruzione sempre che questi ultimi permettano alle opere in cui sono incorporati di soddisfare agli obiettivi delle sei esigenze essenziali, una delle quali riguarda la sicurezza di impiego degli utilizzatori.

Si presume che il prodotto soddisfi a dette esigenze se tra le altre possibilità, quest'ultimo sarà fabbricato in conformità alle specifiche tecniche armonizzate che risulteranno dai documenti interpretativi, in corso di compimento, che preciseranno dettagliatamente le esigenze essenziali.

Il documento interpretativo sulla sicurezza di utilizzazione comprenderà, tra l'altro, i risultati delle analisi dei rischi di incidenti causati da veicoli in movimento e raccomanderà le priorità e le caratteristiche essenziali da sottoporre a normalizzazione per le barriere e gli spartitraffico di sicurezza stradale.

(*) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1646/90

dell'on. Marco Pannella (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1990)
(90/C 312/93)

Oggetto: Deposito di rifiuti radioattivi vicino alla riserva naturale della Maiella e al parco nazionale degli Abruzzi

La stampa ha rivelato al pubblico italiano l'esistenza di accordi segreti relativi ad un piano delle autorità militari italiane e dell'ENEA per la trasformazione di un vecchio deposito di munizioni situato nella regione degli Abruzzi in un centro di immagazzinamento di rifiuti nucleari.

La località in questione, monte San Cosimo, è situata vicino alla riserva naturale della Maiella e al parco nazionale degli Abruzzi.

Il segreto, dovuto in parte alle scadenze elettorali di maggio e giugno, in cui viene tenuto questo progetto non consente di garantire il rispetto delle misure di protezione e di sicurezza per l'ambiente e la popolazione.

La Commissione è informata di tale iniziativa, in particolare nel quadro della seconda comunicazione sulla situazione attuale e sulle prospettive della gestione dei residui radioattivi nella Comunità ⁽¹⁾, che ha appena sottoposto al Consiglio e al Parlamento?

Considerando l'appello da essa rivolto agli Stati membri nella suddetta comunicazione in merito a proposte di ricerca in materia di immagazzinamento di rifiuti radioattivi, quali misure intende adottare per assicurare la conformità del suddetto progetto con la politica comunitaria per l'ambiente?

⁽¹⁾ GU n. C 55 del 7. 3. 1990.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(3 ottobre 1990)

La Commissione non dispone di informazioni riguardanti l'esistenza di un piano di stoccaggio di residui radioattivi nella zona menzionata dall'onorevole parlamentare.

Il programma di R&S comunitario in materia di stoccaggio di residui radioattivi mira a contribuire al miglioramento delle conoscenze necessarie per assicurare che le scelte di un sistema di confinamento di questi residui e la realizzazione dei suoi componenti siano conformi ai migliori criteri di sicurezza per l'uomo e per il rispetto dell'ambiente. Esso non riguarda le procedure di selezione del sito.

La scelta della località per lo stoccaggio dei residui radioattivi è di competenza delle autorità nazionali.

Tuttavia l'articolo 37 del trattato Euratom impone agli Stati membri di fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma. La Commissione deve esprimere il suo parere entro un termine di sei mesi.

Secondo la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ⁽¹⁾, questi dati generali devono essere forniti alla Commissione, e il parere della Commissione deve essere portato a conoscenza dello Stato membro in questione prima che lo smaltimento venga autorizzato dalle autorità competenti di questo Stato.

La Commissione non dubita che le autorità italiane rispetterebbero, entro i termini richiesti, gli obblighi che incombono a loro in virtù dell'articolo 37 del trattato Euratom se le circostanze dovessero presentarsi.

⁽¹⁾ GU n. C 271 del 20. 11. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1650/90

dell'on. Sylviane Ainaridi (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1990)

(90/C 312/94)

Oggetto: Progetto di dimostrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85 nella regione della Linguadoca-Rossiglione

Con decisione 87/1223/CEE del 25 giugno 1987 nella regione della Linguadoca-Rossiglione è stato attuato un progetto di dimostrazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽¹⁾.

Questo progetto, il cui costo totale è ammontato a 267 000 Ecu, con un finanziamento comunitario di 200 250 Ecu, riguardava la creazione di colture energetiche (canna di Provenza).

La Commissione può rendere noto il responsabile del progetto nella regione? Quali insegnamenti ha tratto da tale esperienza in vista di una possibile estensione di dette colture energetiche?

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(2 agosto 1990)

Il 25 giugno 1987 la Commissione ha concesso, in virtù del regolamento (CEE) n. 797/85, un contributo di 200 250 Ecu per la realizzazione del progetto pilota n. 87.70.FR.001 concernente l'impiego di colture energetiche in sostituzione delle colture tradizionali che incontrano problemi di commercializzazione (Regione: Linguadoca-Rossiglione).

Il responsabile di tale operazione è la Société coopérative anonyme INTERDIS di Nîme.

Dato che il progetto pilota non è ancora ultimato, non è stato possibile ricavare nessun insegnamento definitivo da tale esperienza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1719/90

dell'on. Marc Galle (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1990)

(90/C 312/95)

Oggetto: Aiuto della Comunità alla ricerca scientifica per la prevenzione di nuove malattie da virus

Secondo l'ipotesi più corrente, il virus dell'Aids si è sviluppato già negli anni '70 da un virus di cui erano

portatrici talune specie di scimmie africane. Attualmente il mondo scientifico sta dando l'allarme per una serie di virus che coll'andar del tempo minacciano di evolvere in forme ancora più pericolose del virus dell'Aids in particolare il virus della febbre di Junin, il virus di Seoul, il virus della febbre di Ebola, il virus della dengue e il virus dell'influenza.

È noto alla Commissione che secondo insigni virologi è possibile, con una spesa relativamente modesta (circa 150 milioni di dollari all'anno) avviare una campagna mondiale e sistematica di depistaggio per la tempestiva identificazione di tali potenziali agenti epidemici?

Ritiene la Commissione che sia possibile che la Comunità europea possa contribuire in tal senso mediante uno dei suoi progetti di ricerca oppure nel quadro della sua politica di sviluppo?

È disposta la Commissione a trarre dai risultati della ricerca virologica sulle modalità di trasmissione di determinati virus le necessarie conclusioni per quanto riguarda l'adeguamento della sua politica agricola europea?

In concreto, per quanto riguarda il virus dell'influenza, non sembra alla Commissione che sia necessaria un'indagine sull'eventuale rischio rappresentato dall'allevamento intensivo dei suini per la diffusione di tale virus nell'uomo?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(20 settembre 1990)

La Commissione è consapevole delle crescenti preoccupazioni dei virologi in merito al pericolo che le infezioni virali possono rappresentare per la salute umana. Per questo motivo, fin dall'avvio nel 1983 del programma di ricerca e sviluppo nel settore della scienza e della tecnologia al servizio dello sviluppo (STD), sottoprogramma «Medicina, sanità e alimentazione nelle zone tropicali e subtropicali», la Commissione ha sovvenzionato la ricerca in virologia, in particolare nel HIV1 e HIV2 più SIV e altri retrovirus, febbre rompiosa, rabbia, diarrea virale bovina, virus di Lassa, Ebola e Marburg.

Per poter trarre delle conclusioni dai risultati della ricerca virologica la Commissione si tiene in contatto con gli scienziati in questo campo e adegua la politica agricola alle nuove conoscenze.

È noto che il virus dell'influenza causa pandemie. Gli anseriformi sono particolarmente importanti per lo sviluppo di questi virus che causano infezioni intestinali non specifiche e sono soggetti a modificazioni. I suini fungono da veicolo di abbinamento e pertanto quando essi sono allevati insieme agli anseriformi, cosa molto frequente in Asia, può verificarsi una trasmissione del virus dell'anseriforme all'uomo tramite il suino.

La Commissione non ritiene che l'allevamento intensivo dei suini possa costituire un pericolo perché per ovvi motivi gli animali sono controllati accuratamente e si evitano tutti i contatti con gli anseriformi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1721/90

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1990)

(90/C 312/96)

Oggetto: Piano per il risanamento delle spiagge del Mediterraneo comunitario

Sono numerose le spiagge del Mediterraneo comunitario che non soddisfano i requisiti sanitari fissati dalla CEE e che presentano inquinamento fecale e batterico dando origine agli ovvi problemi sanitari che nella maggior parte dei casi sono conseguenza di una carente gestione del trattamento dei residui da parte delle amministrazioni locali.

Pertanto, si rende sempre più necessario un piano a medio e lungo termine mediante il quale la Comunità europea, con la partecipazione delle amministrazioni locali, nazionali e comunitarie, possa procedere alla depurazione delle acque prospicienti i litorali più inquinati del Mediterraneo comunitario consentendo così all'industria turistica del sud europeo di svilupparsi senza dover far fronte al grave handicap delle carenti condizioni igieniche e, in molti casi, a gravi problemi di inquinamento batterico.

La Commissione ritiene opportuno prendere iniziative in tal senso e quindi proporre un vasto piano comunitario che, nel medio e lungo termine, contribuisca al risanamento dei litorali mediterranei gravemente affetti da inquinamento batterico?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(14 settembre 1990)

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare in merito all'inquinamento di talune spiagge della Comunità. Essa rammenta che la direttiva sulla qualità delle acque di balneazione (76/160/

CEE) ⁽¹⁾ dispone che gli Stati membri garantiscano, al più tardi entro il 1985, la conformità delle acque di balneazione con la qualità fissata nella direttiva. Per i casi di non conformità che le sono sottoposti, la Commissione avvia la procedura d'infrazione. Attualmente essa ha avviato procedure d'infrazione contro tutti gli Stati membri ad eccezione del Portogallo, il quale ha ottenuto una deroga fino alla fine del 1991.

Inoltre la Commissione considera prioritaria la proposta di direttiva sul trattamento delle acque reflue municipali ⁽²⁾, attualmente all'esame del Consiglio. Tale proposta, che fissa i requisiti di base per il trattamento delle acque reflue municipali e tiene conto in particolare delle zone turistiche, contribuirà infatti sensibilmente alla riduzione dei problemi summenzionati. La Commissione spera che il Consiglio adotterà la proposta al più presto.

Inoltre, tenuto conto dei problemi della zona costiera mediterranea, e più in generale di tutta la Comunità, la Commissione ha creato un nuovo settore incaricato di analizzare un'azione specifica per le zone costiere ed il turismo. Benché tale attività sia ancora agli inizi, uno degli orientamenti della Comunità consisterà nel potenziare i meccanismi di pianificazione delle zone costiere. Nel medio e lungo periodo si giungerà ad uno sviluppo più equilibrato delle zone costiere contribuendo così alla riduzione dei problemi d'inquinamento del tipo di quelli citati nell'interrogazione.

D'altra parte la Commissione rammenta che, nell'ambito della convenzione di Barcellona, e in particolare del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo contro l'inquinamento di origine tellurica, in occasione della riunione delle parti contraenti alla convenzione svoltasi nel settembre 1985 sono state adottate raccomandazioni che stabiliscono dei criteri di qualità ambientale per le acque di balneazione. Le parti contraenti comunitarie a tale convenzione sono la Spagna, la Francia, la Grecia, l'Italia e la CEE.

Infine, la Commissione offre a tutti gli Stati membri mediterranei la possibilità di avvalersi di un aiuto finanziario per l'attuazione di programmi di tutela dell'ambiente delle zone costiere.

L'azione comunitaria MEDSPA e soprattutto il programma ENVIREG sono dotati di mezzi finanziari destinati ad agevolare la gestione, il risanamento ed il trattamento delle acque reflue municipali dei piccoli comuni costieri.

Per tutti questi motivi la Commissione ritiene di aver preso e di continuare a prendere importanti iniziative intese a ridurre l'inquinamento costiero del Mediterraneo e delle altre zone costiere della Comunità. Tali elementi sono parte di un ampio programma della Comunità di

riduzione dell'inquinamento costiero. Il successo dell'intero programma dipenderà tuttavia da come gli Stati membri lo attueranno.

⁽¹⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1976.

⁽²⁾ Doc. COM(89) 518 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1752/90

dell'on. Carmen Díez de Rivera Icaza (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1990)

(90/C 312/97)

Oggetto: Conferimento della bandiera azzurra

Se il conferimento della bandiera azzurra deve essere garanzia di qualità delle acque di balneazione nonché della pulizia della relativa spiaggia, potrebbe la Commissione farmi sapere quali requisiti sono stati stabiliti in materia? Chi fornisce e successivamente comprova i sufficienti dati informativi? E, in ultimo, possono essere considerate meritevoli di questo riconoscimento le spiagge che non dispongono di depuratori in funzione o nel cui retroterra la rete fognaria non sia terminata?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(13 settembre 1990)

La campagna europea «Bandiera azzurra» è un'iniziativa della fondazione per l'educazione all'ambiente in Europa che è anche proprietaria del logo «Bandiera azzurra». La Commissione accorda un sostegno finanziario a questa campagna, partecipa alla definizione dei criteri per la concessione ed è rappresentata nella giuria europea.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretario generale del Parlamento l'elenco completo dei criteri europei 1990 (27 ripartiti in tre categorie: Qualità dell'acqua, qualità della spiaggia, informazione e educazione).

Le candidature nonché le informazioni in merito vengono raccolte dall'operatore nazionale, cioè un ramo della FEEE o un'organizzazione designata dalla stessa.

Le informazioni sulla qualità dell'acqua vengono fornite dall'autorità incaricata dell'applicazione della direttiva 76/160/CEE concernente la qualità delle acque di balneazione ⁽¹⁾.

Le candidature preselezionate da una giuria nazionale vengono sottoposte alla giuria europea che conferisce la «Bandiera azzurra». La maggior parte degli operatori nazionali procede a controlli durante la stagione di balneazione. Inoltre le autorità locali che hanno ricevuto

una bandiera azzurra s'impegnano a toglierla qualora i criteri per il conferimento della stessa non siano più soddisfatti.

Uno dei criteri nella categoria «qualità delle acque» esige che non vi siano scarichi industriali o condutture di acque di scarico situate nelle vicinanze della spiaggia o che possano influire sulla qualità stessa.

(¹) GU n. L 31 del 5. 2. 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1770/90

dell'on. Alonso Puerta (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee
(12 luglio 1990)
(90/C 312/98)

Oggetto: Stoccaggio dei residui nucleari

L'impresa nazionale dei residui radioattivi (ENRESA-Spagna) ha programmato che i residui generati dalle centrali nucleari spagnole fino all'anno 2005 rinangono stoccati nelle stesse.

1. Qual è il parere della Commissione in merito a tale progetto?
2. Può la Commissione assicurare che tale tipo di stoccaggio non presenta rischi per le popolazioni che vivono nelle zone vicine alle centrali nucleari?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**
(20 settembre 1990)

Le politiche e le strategie di gestione dei residui radioattivi sono di competenza dei governi nazionali.

La direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (¹), è applicabile esplicitamente alla detenzione e all'immagazzinamento delle sostanze radioattive. Le disposizioni della direttiva, che al titolo VII definisce i principi fondamentali di protezione operativa della popolazione, sono state recepite nella legislazione spagnola con il decreto regio n. 2519 del 12 agosto 1982, modificato con decreto regio n. 1573 del 25 novembre 1977. È soprattutto di competenza delle autorità spagnole l'applicazione della rispettiva normativa nazionale.

Inoltre, il disposto dell'articolo 35 del trattato Euratom impone agli Stati membri di provvedere agli impianti necessari per il controllo del grado di radioattività nell'ambiente e dell'osservanza delle norme di sicurezza fondamentali. Attualmente la Commissione sta preparando,

in cooperazione con gli Stati membri interessati, un programma per la verifica del funzionamento e dell'efficacia di tali impianti.

(¹) GU n. L 246 del 17. 9. 1980; GU n. L 265 del 5. 10. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1828/90

dell'on. James Ford (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 luglio 1990)
(90/C 312/99)

Oggetto: Identificazione delle pelli di animali d'allevamento

Considerato che qualsiasi pellicciaio può distinguere prontamente le pelli provenienti da animali selvatici da quelle degli animali d'allevamento (vedi F. Jean Vinten «Facts about Furs», Animal Welfare Institute, USA 1973, distribuito dalla britannica Royal Society for the Protection of Animals), conviene la Commissione che non v'è motivo di escludere delle specie selvatiche dal divieto d'importazione di pellicce in base all'argomento secondo cui alcune pelli potrebbero in realtà provenire da animali d'allevamento?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**
(12 settembre 1990)

La Commissione conosce il libro cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Essa ha comunque concluso, dopo ampia consultazione di tutte le parti interessate, compresi gli stessi pellicciai, che, una volta rimossa la pelliccia dall'animale, non è possibile distinguere tra pellicce provenienti da animali selvatici e pellicce provenienti da animali da allevamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1873/90

dell'on. Maartje van Putten (S)
ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica
(20 luglio 1990)
(90/C 312/100)

Oggetto: Libertà di religione a Singapore

Premesso

che il governo di Singapore ha presentato un disegno di legge («Mantenimento dell'armonia religiosa») per le religioni — in particolare quella cristiana — il cui effetto sarà in realtà quello di impedire al clero di denunciare le ingiustizie ravvisate nella politica del governo;

che la proposta legislativa ha come antefatto l'arresto, nel 1987, di 22 persone alcune delle quali legate agli ambienti religiosi, e precisamente a sacerdoti della Chiesa cattolica;

che, essendo i lavori del parlamento stati aggiornati, il disegno di legge sarà verosimilmente ripresentato senza modifiche sostanziali,

si chiede:

1. Hanne i ministri preso contatto con il governo di Singapore per questo attentato alla libertà di religione? Cosa è stato detto al governo di Singapore e quale è stata la risposta di quest'ultimo?
2. Se non vi è stato alcun intervento in tal senso, quale azione propongono i ministri?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1874/90

dell'on. Maartje van Putten (S)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(20 luglio 1990)

(90/C 312/101)

Oggetto: Diritti umani in Malaysia

1. È noto ai ministri che nello stato malaysiano di Sabah sono state recentemente tratte in arresto tre persone, Banabas Tapin alias Benedict, Albanus Yudah e Damit Undikai, sotto l'accusa, basata sull'Internal Security Act, d'aver partecipato a un complotto «per sottrarre il Sabah alla Malaysia»?
2. Sono i ministri intervenuti presso il governo malaysiano per manifestare le proprie preoccupazioni per i tre arresti, soprattutto quando il primo ministro dello Stato di Sabah, Datuk Joseph Pairin Kitigan, ha chiesto un pubblico processo per gli imputati?
3. In caso affermativo, qual è stata la risposta del governo malaysiano?
4. In caso negativo, quale azione propongono i ministri in relazione al caso?

Risposta comune

alle interrogazioni scritte n. 1873/90 e 1874/90

(12 novembre 1990)

I problemi specifici cui si riferisce l'onorevole parlamentare non sono stati discussi nell'ambito della cooperazione politica europea.

Tuttavia, come ben saprà l'onorevole parlamentare, la Comunità e i suoi Stati membri stanno seguendo

attentamente gli avvenimenti a Singapore e in Malaysia, nonché quegli sviluppi che hanno una incidenza sulla situazione dei diritti umani in tali paesi, in particolare gli effetti dell'applicazione dei rispettivi «Internal Security Acts» (leggi sulla sicurezza interna).

A questo proposito si può rilevare che l'interesse finora dimostrato dalla Comunità europea e, in misura non inferiore, dal Parlamento europeo, non è stato del tutto infruttuoso. È ovvio che i Dodici continueranno a richiamare l'attenzione delle autorità sia di Singapore che della Malaysia, nelle occasioni e nei momenti appropriati, sulle loro ben note preoccupazioni in merito alla rigorosa osservanza del principio dei diritti umani da parte delle nazioni e dei governi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2050/90

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 settembre 1990)

(90/C 312/102)

Oggetto: Misure contro l'inquinamento da piombo

Da diversi anni si registrano a Bruxelles casi d'avvelenamento da piombo tra bambini di età compresa fra dodici mesi e otto anni, casi per i quali è necessario il ricovero in ospedale. In una tesi di dottorato presso l'università libera di Bruxelles sono state identificate tre fonti dell'inquinamento da piombo: il traffico automobilistico da un lato, nonché l'impiego di vecchie condutture per l'erogazione dell'acqua potabile e l'utilizzo di vernici contenenti piombo, dall'altro. Come si riscontra spesso negli alloggi vetusti.

Tenuto conto delle ben note azioni da essa intraprese per diminuire il tenore di piombo nei gas di scarico e per risanare la rete idrica, può la Commissione fare sapere se sta studiando il problema delle vernici e, in caso affermativo, secondo quali modalità?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(27 settembre 1990)

Dal 1977 la Commissione si interessa del caso particolare delle pitture contenenti piombo.

Infatti, oltre all'etichettatura prevista dalla direttiva 77/728/CEE relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini⁽¹⁾, le pitture e vernici contenenti una quantità di piombo superiore allo 0,5 % (espresso in peso di metallo) del peso totale del preparato devono portare le seguenti indicazioni:

«Contiene piombo. Non utilizzare per oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini».

Nel 1986, nel quadro della direttiva 86/508/CEE ⁽¹⁾, la quantità di piombo che richiede quest'etichettatura speciale è stata ridotta a 0,25 %.

Nel 1989, nel quadro della direttiva 89/178/CEE ⁽²⁾, la quantità di piombo che richiede quest'etichettatura speciale è stata ridotta ulteriormente a 0,15 %.

D'altra parte, la direttiva 89/677/CEE, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽³⁾, vieta l'impiego

di carbonati e solfati di piombo come pimento nelle pitture, fatta eccezione per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici qualora gli Stati membri desiderino autorizzarlo sul proprio territorio.

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 295 del 18. 10. 1986, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 64 dell'8. 3. 1989, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 19.

I sostegni della formazione professionale

Chi è?

Che cosa fa?

Che cosa fa per la formazione professionale?

Le ricerche ed i rapporti stesi su incarico del CEDEFOP informano circa il modo di lavorare ed i tipi di organizzazione delle parti sociali a livello comunitario e nei singoli Stati membri; forniscono, in particolare, informazioni su:

- le istituzioni della Comunità,
- le strutture della cooperazione e del dialogo sociale, cioè sulle forme di intervento comune attuate dai sindacati e dalle organizzazioni imprendi-

toriali a livello locale e nei diversi settori dell'economia negli ultimi tempi.

Le monografie possono essere richieste presso il CEDEFOP. Sono attualmente disponibili le seguenti edizioni:

In quanto organismo comunitario il CEDEFOP apporta il proprio contributo alla realizzazione del mercato interno. Il CEDEFOP contribuisce a realizzare la dimensione sociale dell'obiettivo 1992 mediante attività di ricerca, studi comparativi, documentazione e lavori sulla corrispondenza dei livelli di qualifica.

CEDEFOP
Centro Europeo
per lo sviluppo
della formazione
professionale
D-1000 Berlin 15
Bundesallee 22
Tel.: (030) 88 41 20
Telex: 184 163
Telefax:
(030) 88 41 22 22



Staccare il tagliando e spedire al CEDEFOP:

- | | |
|---|--|
| <p><input type="checkbox"/> Employers' organizations — their involvement in the development of a European vocational training policy
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> Les organisations de travailleurs et leur contribution au développement de la politique de formation professionnelle dans la Communauté européenne
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in vocational education and training in Belgium
Lingue: <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> NL
Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in youth and adult vocational education and training in Denmark
Lingue: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> EN
Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in vocational training and further training in the Federal Republic of Germany
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN
Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> La place des partenaires sociaux dans la formation professionnelle en France
Lingue: <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> | <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in vocational education and training, including continuing education and training in Ireland Lingue: <input type="checkbox"/> EN
Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> Il ruolo delle parti sociali nella formazione professionale in Italia
Lingue: <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> IT
Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> Social partners and vocational education in the Netherlands
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN
Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in vocational education and training in the United Kingdom Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN
Prezzo: ECU 10; LIT 15.000</p> <p><input type="checkbox"/> Le rôle des partenaires sociaux dans la formation professionnelle au Portugal
Lingue: <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> PT
Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> Il dialogo fra le parti sociali negli Stati membri della Comunità europea sul tema della formazione professionale e continua.
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> IT, Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> |
|---|--|

Nome, cognome _____

Via, n. _____

CAP, città _____

Professione, funzione, organizzazione _____

CEDOLA DI ORDINAZIONE

Giovani in transizione:

l'investimento locale

**Formazione ed istruzione
per il futuro**

**Strategie, meccanismi,
direttive, condizioni
politiche generali e
proposte a livello
nazionale e comunale**

**Coordinamento ed integrazione
— una metodologia program-
matica per operatori ed
operatori a livello locale**

Dati di base

Il nuovo manuale del CEDEFOP si occupa dell'integrazione sociale e professionale dei giovani. Le esperienze e le opinioni di esperti competenti nonché gli esempi di iniziative e di progetti realizzati a livello locale offrono degli stimoli e delle proposte organizzative a coloro che:

- sono alla ricerca di nuove formule per un'offerta formativa di indirizzo generale e professionale
- intendono adattare queste offerte alle esigenze locali ed individuali.

Jeremy Harrison e Henry McLeish
1988, 182 pag.
Lingue: ES, DE, GR, EN, FR, IT, NL
ISBN 92-825-6879-2

N. di catalogo: HX-46-86-581-IT-C
Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa
ECU 4; LIT 6.000

In quanto organismo comunitario il CEDEFOP apporta il proprio contributo alla realizzazione del mercato interno. Il CEDEFOP contribuisce a realizzare la dimensione sociale dell'obiettivo 1992 mediante attività di ricerca, studi comparativi, documentazione e lavori sulla corrispondenza dei livelli di qualifica.

CEDEFOP
Centro Europeo
per lo sviluppo
della formazione
professionale
D-1000 Berlin 15
Bundesallee 22
Tel.: (030) 88 41 20
Telex: 184 163
Telefax:
(030) 88 41 22 22



Chiedo mi venga inviata la seguente pubblicazione:

**»Giovani in transizione
— l'investimento locale«**

in lingua ☐ tedesca ☐ italiana *
 ☐ inglese ☐ olandese
 ☐ spagnola ☐ greca
 ☐ francese

* N. di cat.: HX-46-86-581-IT-C, ISBN 92-825-6879-2
al prezzo di ECU 4; LIT 6.000 escluse IVA e spese postali.

Nome, cognome _____

Via, n. _____

CAP, città _____

Professione, funzione, organizzazione _____

Staccare il tagliando e spedire al CEDEFOP

CEDOLA DI ORDINAZIONE

Qual è la formazione di Maria, Petros e Michael nei loro paesi?



**Un'analisi dettagliata dei sistemi di
formazione professionale negli Stati membri della
CE**

Per facilitare l'informazione sui sistemi di formazione professionale negli Stati membri della CE e per consentire un raffronto tra i sistemi stessi, le «Monografie» e gli «Studi comparativi» sul «Sistema di formazione professionale negli Stati membri della CE» costituiscono testi di base particolarmente importanti.

In questi studi vengono dettagliatamente presentati percorsi di formazione, competenze, finanziamento e tendenze della formazione professionale iniziale e continua, completati da tabelle, illustrazioni e grafici.

Le monografie possono essere richieste presso il CEDEFOP. Sono attualmente disponibili le seguenti edizioni:

In quanto organismo comunitario il CEDEFOP apporta il proprio contributo alla realizzazione del mercato interno. Il CEDEFOP contribuisce a realizzare la dimensione sociale dell'obiettivo 1992 mediante attività di ricerca, studi comparativi, documentazione e lavori sulla corrispondenza dei livelli di qualifica.

CEDEFOP
Centro Europeo
per lo sviluppo
della formazione
professionale
D-1000 Berlin 15
Bundesallee 22
Tel.: (030) 88 41 20
Telex: 184 163
Telefax:
(030) 88 41 22 22



Staccare il tagliando e spedire al CEDEFOP:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Il sistemi di formazione professionale negli Stati membri della Comunità europea — Studio comparato — Guida CEDEFOP —
Lingue: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
<input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> NL
Prezzo: ECU 12; LIT 15.600 | <input type="checkbox"/> La formation professionnelle en Grèce
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> GR
Prezzo: ECU 4; LIT 6.200 |
| <input type="checkbox"/> La formazione professionale in Francia
Lingue: <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> IT
Prezzo: ECU 5; LIT 7.700 | <input type="checkbox"/> La formation professionnelle en Irlande
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> PT
Prezzo: ECU 5; LIT 7.700 |
| <input type="checkbox"/> La formazione professionale in Belgio
Lingue: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
<input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> NL
Prezzo: ECU 4; LIT 6.200 | <input type="checkbox"/> La formazione professionale in Italia
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> IT
Prezzo: ECU 4; LIT 6.200 |
| <input type="checkbox"/> La formazione professionale nella Repubblica federale di Germania
Lingue: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> NL
Prezzo: ECU 8; LIT 12.000 | <input type="checkbox"/> De beroepsopleiding in Nederland
Lingue: <input type="checkbox"/> NL
Prezzo: ECU 5; LIT 7.700 |
| <input type="checkbox"/> La formation professionnelle au Danemark
Lingue: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
Prezzo: ECU 10; LIT 15.400 | <input type="checkbox"/> La formation professionnelle au Portugal
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> PT
Prezzo: ECU 4; LIT 6.200 |
| <input type="checkbox"/> Description du système de formation professionnelle en Espagne
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> FR
Prezzo: ECU 4; LIT 6.200 | <input type="checkbox"/> Vocational training in the United Kingdom
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN
Prezzo: ECU 4; LIT 6.200 |
| | <input type="checkbox"/> La formation professionnelle en République populaire de Chine
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
Prezzo: ECU 4; LIT 6.200 |

Nome, cognome _____

Via, n. _____

CAP, città _____

Professione, funzione, organizzazione _____

CEDOLA DI ORDINAZIONE